Ambito 5: Servizi agli studenti e supporto alla didattica

Traccia n. 1

1) **CONTESTO/SCENARIO**

Il Candidato riceve una mail da parte di un docente dell'Ateneo, relativamente ad un accordo di cotutela di dottorato di ricerca.

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Utilizzando la documentazione fornita, il candidato rediga il testo della risposta dando conto di quanto segue:

- si identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile,
- si propongano una o più soluzioni praticabili,
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte,
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

- Mail del docente;
- "Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca", D.R. 12 maggio 2022, n. 575, art. 35;
- "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, artt. 3 e 4.

Spettabile Ufficio,

con alcuni professori del dipartimento abbiamo iniziato una collaborazione con la Pontificia Università Lateranense e vorremmo coinvolgere anche l'ambito del dottorato di ricerca per il quale quell'Ateneo ha già avanzato alcune proposte. In particolare, considerato che presso la Pontificia Università esiste un corso di dottorato in materie storiche simile al nostro, ma della durata di 4 anni, ci è stato proposto un accordo di co-tutela per un loro studente, mentre per rendere la collaborazione ancora più stretta e fruttuosa la possibilità di valutare un accreditamento in forma associata. Ritenete che le strade siano percorribili e cosa dovremmo tenere presente da riferire ai colleghi di quell'Ateneo?

Un cordiale saluto

ALLEGATO 2

Articolo estratto dal "Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca" emanato con D.R. n. 575 (prot. n. 103409) del 12 maggio 2022

Titolo VI

Dottorati industriali, di interesse nazionale e internazionali

[...]

Articolo 35

Accordi internazionali di co-tutela di tesi di dottorato

- 1. Su proposta del collegio dei docenti e parere favorevole dei Consiglio di Dipartimento, l'Ateneo può stipulare convenzioni bilaterali per la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi con atenei stranieri, sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante, nonché convenzioni-quadro con atenei stranieri nel cui ambito procedere successivamente alla sottoscrizione di singole convenzioni di co-tutela.
- 2. La co-tutela di tesi di dottorato può essere stipulata a favore dei dottorandi regolarmente iscritti ad un corso di dottorato di ricerca in uno dei due atenei convenzionati. Il dottorando proveniente da un'università straniera deve essere in possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso al dottorato in Italia.
- 3. La co-tutela consente al dottorando di svolgere la propria attività di studio e ricerca presso ciascuna delle due università partecipanti e di elaborare la tesi sotto la direzione di supervisori di entrambe le Università.
- 4. Il collegio dei docenti, sulla scorta delle valutazioni dei supervisori, valuta l'attività del dottorando in cotutela, ai fini dell'ammissione all'anno successivo e all'esame finale, con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.
- 5. Al termine del percorso il dottorando consegue un titolo di dottore di ricerca multiplo o congiunto, a seguito del superamento di un unico esame finale dinanzi ad una commissione composta, in maniera paritetica, da membri nominati da entrambe le università.
- 6. La convenzione di co-tutela è redatta secondo lo schema approvato dagli organi accademici. Sono ammesse modifiche non sostanziali rispetto a tale schema, la convenzione con contenuto sostanzialmente difforme deve essere approvata dagli organi accademici.
- 7. La convenzione entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Articoli estratti dal "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", emanato con D.M. 14 dicembre 2021, n. 226

Art. 3.

Soggetti che possono richiedere l'accreditamento

- 1. Il Ministro dispone, su conforme parere dell'ANVUR, l'accreditamento dei corsi di dottorato proposti dalle Università, in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
- 2. Le Università possono richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto; b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto; d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
- 3. Alle istituzioni che rilasciano titoli equipollenti al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano le procedure e i requisiti di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui al presente regolamento.

Art. 4.

Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca

- 1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:
- a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:
- 1) il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
- 2) i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
- 3) il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
- 4) fermo restando quanto previsto ai numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;
- b) il numero delle borse di dottorato. A tal fine è richiesto:
- 1) salvo che per le Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
- 2) nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno

due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;

- c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
- d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
- f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
- 2. I requisiti di cui al comma 1 si applicano anche ai dottorati attivati ai sensi all'articolo 3, comma 2. In tali casi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.
- 3. Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, nonché in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 16, dei dati contenuti nell'Anagrafe di cui all'articolo 14 e di quelli raccolti nei procedimenti di accreditamento di cui all'articolo 5, e tenuto conto in particolare delle linee generali di indirizzo al sistema universitario e degli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), aggiorna periodicamente gli indicatori per l'accreditamento e la valutazione dei corsi di dottorato e le relative linee guida.

Ambito 5: Servizi agli studenti e supporto alla didattica

Traccia n. 2

1) CONTESTO/SCENARIO

Il Candidato riceve all'indirizzo di posta di ufficio la mail riportata nell'Allegato 1, da parte di un candidato agli Esami di Stato.

Si forniscono di seguito alcune informazioni di contesto.

L'ufficio dell'Amministrazione centrale a cui è assegnato ha in gestione le procedure relative allo svolgimento degli Esami di Stato abilitanti all'esercizio delle Professioni, come previsto dalla normativa vigente. L'ufficio ha curato la pubblicazione del bando per la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato 2025 (Allegato 2) e successivamente, di concerto con le Scuole di Agraria, Architettura, Economia e Management, Ingegneria, Psicologia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze Politiche, ha proceduto all'individuazione e alla nomina delle unità di personale tecnico amministrativo afferente alle stesse Scuole da affiancare, in qualità di Segretario, alle Commissioni esaminatrici nominate con Disposizione ministeriale per ciascuna delle diverse Professioni.

Il numero e la tipologia delle prove d'esame per ciascuna Professione sono stabiliti dalla relativa Commissione. Il calendario delle diverse prove, la cui data di inizio è unica per tutte le Professioni secondo quanto disposto dalle Ordinanze ministeriali, viene pubblicato sul portale di Ateneo, nell'apposita sezione dedicata agli Esami di Stato.

In particolare, la Commissione esaminatrice per la Professione di Assistente sociale specialista ha pubblicato un Avviso ai candidati contenente il calendario delle prove, i contenuti delle stesse, le soglie minime di idoneità e i criteri di valutazione (**Allegato 3**).

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Utilizzando la documentazione fornita, il candidato rediga il testo della risposta (ovvero rediga un appunto per il suo Responsabile, o per il Direttore ecc.) dando conto di quanto segue:

- si identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile,
- si propongano una o più soluzioni praticabili,
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte,
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- 1) Richiesta candidato esami di Stato;
- 2) Bando Esami di Stato;
- 3) Avviso della Commissione;
- 4) Regolamento Ateneo diritto di accesso agli atti;
- 5) Modello per la richiesta di accesso.

TESTO EMAIL

Da: Gianluca Zucconoto < gianluca.zucconoto85@gmail.com>

Oggetto: Richiesta accesso agli atti Esame di Stato professione Assistente sociale specialista

Data: 27/07/2025

Buongiorno,

mi chiamo Gianluca Zucconoto e il giorno 25 luglio ho sostenuto la prima prova dell'Esame di Stato per l'esercizio della Professione di Assistente sociale specialista. Dall'esito pubblicato nella sezione dedicata ho appreso che alla mia prova è stato attribuito un punteggio di 27/50 (non idoneo) e quindi non sono stato ammesso alla seconda prova. Sono rimasto molto sorpreso, perché ero certo della mia buona preparazione. Vorrei pertanto conoscere i criteri che sono stati applicati per la correzione. Specifico che la mia richiesta non riguarda solo la mia prova ma anche le prove degli altri candidati. Sono quindi a richiedere di visionare le prove scritte di ciascun candidato e il verbale contenente le valutazioni e i punteggi attribuiti.

Distinti saluti


Gianluca Zucconoto

Decreti del Rettore (DR) 733/2025 - Prot. n. 0139262 del 26/06/2025 - [UOR: CRI - Classif. III/14]





BANDO DI AMMISSIONE
PRIMA E SECONDA SESSIONE



ESAMI DI STATO 2025





Leggi attentamente il bando di ammissione!

Tutte le informazioni di cui hai bisogno sono riportate in questo bando

Iscriviti al concorso



Per iscriverti alla prima sessione 2025 segui le istruzioni e rispetta la scadenza del **30 giugno 2025 (entro e non oltre le ore 23:59)**

Per iscriverti alla seconda sessione 2024 segui le istruzioni e rispetta la scadenza del 21 ottobre 2025 (entro e non oltre le ore 23:59)

Verifica l'ammissione





A partire dal **14 luglio 2025** verifica di essere tra gli ammessi alla prima sessione.

A partire dal **5 novembre 2025** verifica di essere tra gli ammessi alla seconda sessione.

Controlla nel sito di UNIFI





Consulta le informazioni

Nella pagina dedicata alla singola professione troverai la commissione, le convocazioni alle prove e le altre informazioni utili

Controlla nel sito di UNIFI

Attenzione all'inizio degli esami





Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno **25 luglio 2025** e per la seconda sessione il giorno **14 novembre 2025**.

Gli esami per l'accesso alla sezione B dell'albo hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno **31 luglio 2025** e per la seconda sessione il giorno **20 novembre 2025**.





LA RETTRICE

- VISTO il D.M. 9 settembre 1957 "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";
- VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- VISTI i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" e "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo";
- **VISTO** il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, che introduce i titoli professionali di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità» in luogo del titolo di psicologo iunior;
- RICHIAMATO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 contenente la Tabella dell'Equiparazione tra classi delle lauree D.M. 509/1999 e classi delle lauree D.M. 270/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233;
- VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e, in particolare, gli articoli 1, 3, 6 e 7;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 554 del 6 giugno 2022 che ha disposto che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e che non hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione mediante il superamento dell'esame di Stato secondo le norme previgenti, si abilitano all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale concernente le attività svolte durante il medesimo tirocinio professionale nonché gli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
- PRESO ATTO CHE il medesimo Decreto Ministeriale stabilisce altresì che le sessioni dell'esame di Stato di cui al decreto medesimo, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025, e 2026 sono indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca;
- RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 che disciplina le modalità di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa;
- PRESO ATTO ALTRESI' CHE il medesimo Decreto Ministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 stabilisce che la prova pratica valutativa per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti è organizzata dall'università sede di corso della laurea magistrale in Psicologia classe LM-51 che emana il relativo bando e che pertanto detta prova non rientra in quanto disciplinato dal presente bando;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 426 del 19 giugno 2025 relativa all'indizione degli esami di Stato di abilitazione rispettivamente all'esercizio delle professioni di Dottore commercialista ed esperto contabile nonché per le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione legale;





- VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 427 del 19 giugno 2025 relativa all'indizione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal d.P.R. 328/2001;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 428 del 19 giugno 2025 relativa all'indizione dizione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal d.P.R. 328/2001 (
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2018 relativa al Contributo obbligatorio di Ateneo per il sostenimento degli Esami di Stato;
- VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca in data 9 giugno 2025 avente ad oggetto Ordinanze Ministeriali per l'indizione della I e della II sessione degli esami di Stato per l'anno 2025 di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, non regolamentate e di dottore commercialista ed esperto contabile: nomina delle Commissioni.;

DECRETA

Art. 1 – PRIMA E SECONDA SESSIONE

Sono indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato 2025 per l'abilitazione all'esercizio delle seguenti professioni:

- Ordinanza n 426 del 19 giugno 2025 Dottore Commercialista ed Esperto contabile:
 - DOTTORE COMMERCIALISTA
 - DOTTORE COMMERCIALISTA con prove integrative per Revisore Legale
 - ESPERTO CONTABILE
 - ESPERTO CONTABILE con prove integrative per Revisore Legale
- Integrazione per Revisore legale per i candidati già abilitati alla professione di DOTTORE COMMERCIALISTA o ESPERTO CONTABILE
- Ordinanza n. 427 del 19 giugno 2025– Professioni NON regolamentate dal D.P.R. n.328 5 giugno 2001:
 - TECNOLOGO ALIMENTARE
- Ordinanza n. 428 del 19 giugno 2025– Professioni regolamentate dal D.P.R. n.328 5 giugno 2001:
 - CHIMICO
 - CHIMICO junior
 - INGEGNERE
 - INGEGNERE junior
 - ARCHITETTO
 - PIANIFICATORE TERRITORIALE
 - PAESAGGISTA
 - CONSERVATORE
 - ARCHITETTO junior
 - PIANIFICATORE junior
 - BIOLOGO
 - BIOLOGO junior
 - GEOLOGO
 - GEOLOGO junior
 - PSICOLOGO (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 554 del 6 giugno 2022 richiamato in premesse)
- DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE PER I CONTESTI SOCIALI, ORGANIZZATIVI E DEL LAVORO
- DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ



- DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
- AGRONOMO E FORESTALE junior
- BIOTECNOLOGO AGRARIO
- ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA
- ASSISTENTE SOCIALE

Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo hanno inizio per la prima sessione il giorno **25 luglio 2025** e per la seconda sessione il giorno **14 novembre 2025**. Gli esami per l'accesso alla sezione B dell'albo hanno inizio per la prima sessione il giorno **31 luglio 2025** e per la seconda sessione il giorno **20 novembre 2025**.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 richiamato in premesse, <u>la Prova Pratica</u> <u>Valutativa</u> per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di **Psicologo riservata a** coloro che hanno conseguito o che conseguiranno la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti e che

- non abbiano già svolto un tirocinio pari a 1000 ore
- devono svolgere o stanno svolgendo un tirocinio pari a 750 ore

<u>sarà organizzata dalla Scuola di Psicologia</u> a partire dalla seconda metà di settembre in base ad un calendario che verrà stabilito dalla commissione e che sarà pubblicato, con congruo anticipo, sul sito https://www.unifi.it/vp-390-esami-di-stato.html

Art. 2 - REQUISITI

Possono partecipare agli esami di abilitazione professionale coloro che abbiano conseguito il previsto titolo di accesso, come da **allegato "A"** che costituisce parte integrante del presente bando, e che abbiano completato il tirocinio, ove previsto, prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano ancora completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno per l'inizio degli esami, devono dichiararlo nell'allegato obbligatorio alla domanda di ammissione e trasmettere l'attestato (o l'autocertificazione) di compimento della pratica professionale sette giorni lavorativi prima della data di inizio dello svolgimento degli esami all'indirizzo esamidistato@adm.unifi.it.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nelle OO.MM. richiamate in premesse.

I candidati che chiedono di essere ammessi agli esami di Stato 2025 presso la sede di Firenze devono presentare domanda entro il termine ultimo del:

- 30 giugno 2025 per la prima sessione
- 21 ottobre 2025 per la seconda sessione

Per iscriversi all'esame prescelto ciascun candidato deve:

a) presentare domanda esclusivamente attraverso i servizi on-line per gli studenti, tramite l'<u>Applicativo</u>
<u>Gestione Carriera Studente</u> a partire dalle ore 9:00:





- del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente bando, entro e non oltre le ore 23:59
 del 30 giugno 2025, per la prima sessione;
- del 17 settembre 2025, entro e non oltre le ore 23:59 del 21 ottobre 2025, per la seconda sessione;
- **b)** allegare durante la procedura online la scansione:
 - di un documento di identità in corso di validità (solo per le nuove registrazioni)
 - dei moduli obbligatori reperibili all'indirizzo indicato nella procedura stessa (in particolare per i candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile è obbligatorio allegare anche la scansione dell'attestato di avvenuto Tirocinio rilasciato dall'Ordine Professionale; qualora i suddetti candidati scelgano di iscriversi anche alla prova integrativa per Revisore Legale è obbligatorio allegare la scansione dell'attestato di avvenuto Tirocinio rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze)
 - della ricevuta del versamento della tassa erariale di ammissione all'esame di Stato di € 49,58 a favore di Agenzia delle Entrate;
- c) provvedere al **pagamento del contributo obbligatorio** di Ateneo per il sostenimento degli esami di Stato, generato automaticamente al termine della procedura online, entro il termine ultimo previsto dal presente articolo.

Oltre i termini su indicati l'applicativo informatico per la presentazione delle domande sarà disattivato.

L'Amministrazione potrà valutare eventuali istanze motivate di ammissione oltre i termini. Gli interessati dovranno scrivere a <u>esamidistato@adm.unifi.it</u> indicando in oggetto "ISTANZA AMMISSIONE IN RITARDO ESAMI DI STATO" entro sei giorni lavorativi dal termine ordinario fissato per la presentazione della domanda. L'istanza, in bollo (16 euro) e da presentare secondo il modello che sarà fornito, è soggetta ad un onere amministrativo pari a 100 euro.

I candidati che risultino già in possesso dell'abilitazione prevista ed intendano partecipare alla sola prova integrativa per Revisore Legale devono compilare il modulo reperibile alla pagina web dedicata agli esami di area economica e la scansione dell'attestato di avvenuto Tirocinio rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed inviarlo esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo email esamidistato@adm.unifi.it unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità, indicando nell'oggetto della mail REVISORE LEGALE – nome e cognome, perentoriamente entro il termine ultimo per la presentazione delle domande con tutti gli allegati come previsto dal presente articolo, pena l'esclusione dalla prova. I candidati riceveranno comunicazione per mail dell'avvenuta iscrizione all'esame, unitamente al mandato per il versamento tramite il canale PagoPA del contributo richiesto che dovrà essere versato entro la scadenza indicata nello stesso.

I candidati sono tenuti a conservare le ricevute dei versamenti effettuati e ad informarsi circa l'orario e la sede delle prove attraverso la pagina web dedicata agli esami di abilitazione professionale.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova d'esame: l'Amministrazione provvederà ad escludere i candidati che abbiano presentato istanze di partecipazione al concorso incomplete e/o prive del versamento, o che non siano risultati in possesso dei titoli e dei requisiti di accesso previsti.





Art. 4 - TASSE

Il contributo obbligatorio per l'ammissione al sostenimento degli esami di abilitazione professionale è così determinato:

- a) per coloro che partecipano all'esame di Stato presso il nostro Ateneo per la prima volta:
 - € 300,00 comprensivo del rimborso spese per la stampa del diploma, dei costi assicurativi (se dovuti) e di tutti gli ulteriori costi a carico dell'Ateneo
 - € 16 relativi all'imposta di bollo virtuale da apporre sul diploma originale di abilitazione (versamento una tantum)
- b) per coloro che sono risultati respinti in sessioni precedenti: € 150,00;
- c) per coloro che sono risultati assenti nella prima sessione dell'anno corrente e presentino domanda per la seconda sessione dello stesso anno e non siano mai stati respinti in sessioni precedenti: nessun contributo.

I candidati di cui ai punti a) e b) sono inoltre tenuti al versamento della tassa erariale di ammissione all'esame di Stato di € 49,58 [La tassa di € 49,58 a favore di Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche, può essere pagata: # presso gli uffici postali, dove è presente il bollettino prestampato sul c/c postale n. 1016, con causale: "Partecipazione all'Esame di Stato di abilitazione alla professione di Cognome e Nome"; #

online sul sito di Poste italiane; # tramite il proprio home banking, se abilitato al pagamento di bollettini postali; # attraverso bonifico bancario verso l'IBAN: IT45 R 0760103200 00000001016 intestato ad Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche]

Tutti gli importi dovuti (fatta eccezione per la tassa erariale) sono addebitati automaticamente al termine della procedura di iscrizione e possono essere pagati attraverso le modalità rese disponibili online. Il contributo obbligatorio per l'ammissione non è rimborsabile.

Coloro che chiedono di partecipare anche alle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei **revisori legali**, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63, devono versare inoltre il contributo per le spese d'esame nella misura di € 100,00 previsto ai sensi dell'art. 3, comma 6 del suddetto D.M. 63/2016. I candidati riceveranno comunicazione per mail dell'avvenuta iscrizione alla prova suppletiva, unitamente al mandato per il versamento tramite il canale PagoPA del contributo richiesto che dovrà essere versato entro la scadenza indicata nello stesso.

Art. 5 - PROVE D'ESAME

Per essere ammesso alle prove ogni candidato deve presentarsi munito di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE

- a) Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.
- b) Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice e con penna a biro nera o blu, in modo da evitare possibilità di riconoscimento, non è consentito l'utilizzo della matita, né dei correttori liquidi per la cancellazione. Il candidato NON DEVE firmare il compito, né apporvi alcun tipo di contrassegno, pena



l'annullamento dell'elaborato.

- c) I candidati non possono portare carta, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie (salvo quelli espressamente autorizzati dalla Commissione), né borse o simili capaci di contenere pubblicazioni del genere, né telefoni cellulari, che dovranno in ogni caso essere consegnati, prima dell'inizio della prova, al personale di vigilanza, che provvederà a restituirli al termine dell'esame.
- d) Il candidato che contravviene alle disposizioni soprarichiamate o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
- e) La Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse e hanno facoltà di adottare i provvedimenti. Tali provvedimenti possono essere disposti dalla commissione anche qualora le irregolarità emergano in sede di valutazione delle prove medesime.

ESITI DELLE PROVE SCRITTE/PRATICHE E ORALI

L'esito della prova scritta/pratica è consultabile nel profilo web personale dell'Applicativo Gestione Carriera Studente, raggiungibile con le stesse credenziali utilizzate per l'iscrizione.

I nominativi dei candidati ammessi alle prove *e l'elenco dei candidati abilitati con relativa votazione* sono resi noti esclusivamente mediante pubblicazione nelle pagine web di Ateneo dedicate agli esami di Stato.

ASSENZA

È assente il candidato che non partecipa a nessuna delle prove previste. Gli assenti alla prima sessione dell'anno corrente, potranno partecipare alla seconda sessione dello stesso anno, producendo apposita nuova domanda entro la scadenza stabilita e secondo le modalità riportate nel presente Bando senza ripetere i versamenti di cui ai punti a) e b) dell'art 4.

In nessun caso l'assenza dà diritto ad alcun rimborso.

BOCCIATURA e RITIRO

Si considera "respinto":

- il candidato "bocciato" ovvero che non raggiunge la sufficienza in una delle prove
- il candidato "ritirato" ovvero che si identifica palesando la volontà di partecipare all'esame ma poi si ritira durante lo svolgimento delle prove oppure non si presenta alla successiva prova pur avendo superato la precedente.

In nessun caso il candidato respinto ha diritto ad alcun rimborso.

CANDIDATI CON DISABILITÀ O PORTATORI DI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

I candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni debitamente certificata, possono fare esplicita richiesta, in relazione al proprio deficit, degli ausili necessari per sostenere le prove. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010 e successive modifiche e integrazioni, con idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN, possono fare esplicita richiesta di un tempo aggiuntivo per sostenere le prove pari al 30% rispetto al tempo complessivo e, altresì, possono chiedere l'uso di strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA certificato. Per richieste di ausili necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere le prove, i candidati dovranno inviare all'indirizzo di posta elettronica esamidistato@adm.unifi.it (indicare nell'oggetto cognome e nome del candidato) una specifica richiesta, dalla quale risulti la tipologia di handicap e l'ausilio necessario per lo svolgimento delle prove allegando idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità entro i termini previsti per la





presentazione delle istanze di ammissione alla prima e alla seconda sessione.

In base alla certificazione presentata l'Ateneo può consentire l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica, affiancamento di un lettore scelto dell'ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario, formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, pc, tablet, smartphone e altri strumenti similari.

Art. 6 - CARATTERISTICHE DELLE PROVE DI ESAME

Le prove vertono su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e accertano l'acquisizione di competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale. Con riferimento all'ordine cronologico di svolgimento, le prove si effettuano nel rispetto dell'ordine di svolgimento indicato nel regolamento di riferimento di ciascuna professione.

Art. 7 – COMMISSIONI ESAMINATRICI

Le Commissioni Giudicatrici sono nominate secondo la normativa vigente.

Le commissioni così nominate sono pubblicate e consultabili nella pagina web dedicata agli esami di Stato.

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Simonetta Pulitini, Responsabile Settore Master, Post-Laurea e Formazione Professionalizzante (art. 5, comma 1, della Legge 241/90) esamidistato@adm.unifi.it

Art. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (GDPR 2016/679).

Si invita a prendere visione dell'"Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l'ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento" consultabile online.

Le domande e i documenti prodotti per la partecipazione al concorso costituiscono "documenti amministrativi" rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale di chi partecipa che, pertanto, non assume la veste di controinteressato nel giudizio volto all'accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. In ogni caso saranno rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.

Art. 10 – PUBBLICITÀ E ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente Decreto è pubblicato nell'albo dell'Ateneo ed è consultabile <u>online</u>. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.

Per informazioni sul bando e per ricevere assistenza tecnico-informatica è possibile **contattare** il Settore Master, Post-Laurea e Formazione Professionalizzante scrivendo alla casella email <u>esamidistato@adm.unifi.it</u>.





Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il medesimo bando costituisce *lex specialis* del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Questa amministrazione si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti loro richiesti.

Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto e all'allegato, si procede mediante apposito avviso pubblicato nella pagina web dedicata agli esami di Stato. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.

LA RETTRICE
Prof.ssa Alessandra Petrucci





ALLEGATO A

ARCHITETTO

Titoli di accesso

Laurea specialistica nella classe 4/S Architettura e Ingegneria Edile corrispondente alla direttiva 85/384/CEE. Laurea magistrale nella classe LM-4 Architettura e Ingegneria Edile corrispondente alla direttiva 85/384/CEE. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 il cui percorso formativo è corrispondente alla specifica direttiva europea, equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]

PIANIFICATORE TERRITORIALE

Titoli di accesso

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 4/S Architettura e Ingegneria Edile, 54/S Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale. Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-4 Architettura e Ingegneria Edile, LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]

PAESAGGISTA

Titoli di accesso

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e Ingegneria Edile, 82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e Ingegneria Edile, LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]

CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI

Titoli di accesso

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 4/S Architettura e Ingegneria Edile, 10/S Conservazione dei beni architettonici ed ambientali. Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-4 Architettura e Ingegneria Edile, LM-10 Conservazione dei beni architettonici ed ambientali. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]

ARCHITETTO JUNIOR





Titoli di accesso

Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B.

Laurea in una delle seguenti classi: 4 Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria edile, 8 Ingegneria civile ed ambientale; L-17 Scienze dell'Architettura, L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia, L-07 Ingegneria civile ed ambientale. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]

PIANIFICATORE JUNIOR

Titoli di accesso

Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B.

Laurea in una delle seguenti classi: 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale, 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; L-21 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed ambientale, L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA

Titoli di accesso

Laurea specialistica nella classe 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali. Laurea magistrale nella classe: LM-87 Servizio sociale e politiche sociali. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]

ASSISTENTE SOCIALE

Titoli di accesso

Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

Laurea in una delle seguenti classi: 6 Scienze del servizio sociale; L-39 Servizio sociale. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]

BIOLOGO

Titoli di accesso

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 6/S Biologia, 7/S Biotecnologie agrarie, 8/S Biotecnologie industriali, 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, 69/S Scienze della nutrizione umana, 82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-6 Biologia, LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-8 Biotecnologie industriali, LM-9 Biotecnologie mediche, LM-61





Scienze della nutrizione umana, LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]

BIOLOGO JUNIOR

Titoli di accesso

Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B.

Laurea in una delle seguenti classi: 1 Biotecnologie, 12 Scienze biologiche, 27 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; L-2 Biotecnologie, L-13 Scienze Biologiche, L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]

CHIMICO

Titoli di accesso

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 14/S Farmacia e farmacia industriale, 62/S Scienze chimiche, 81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale. Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-13 Farmacia e farmacia industriale, LM-54 Scienze chimiche, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni.

CHIMICO JUNIOR

Titoli di accesso

Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B.

Laurea in una delle seguenti classi: 21 Scienze e tecnologie chimiche, 24 Scienze e tecnologie farmaceutiche; L-27 Scienze e tecnologie chimiche, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]

GEOLOGO

Titoli di accesso

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, 85/S Scienze geofisiche, 86/S Scienze geologiche. Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, LM-79 Scienze geofisiche, LM-74 Scienze e tecnologie geologiche. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni.





GEOLOGO JUNIOR

Titoli di accesso

Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A dell'Albo possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B dell'Albo.

Laurea in una delle seguenti classi: 16 Scienze della terra; L-34 Scienze della terra. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

Titoli di accesso

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile, 7/S Biotecnologie agrarie, 38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio, 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, 74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali, 77/S Scienze e Tecnologie agrarie, 78/S Scienze e tecnologie agroalimentari, 79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche, 82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo. Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-70 Scienze e tecnologie alimentari, LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali, LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]

AGRONOMO E FORESTALE JUNIOR

BIOTECNOLOGO AGRARIO

Titoli di accesso

Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B.

Laurea in una delle seguenti classi:

- a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale: laurea nelle classi 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, 20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni.
- b) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario: lauree nelle classi 1 Biotecnologie; L-2 Biotecnologie. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]



DOTTORE COMMERCIALISTA

Titoli di accesso

Coloro che risultino avere svolto il periodo di tirocinio pratico previsto sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purché siano in possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi 64/S Scienze dell'economia, 84/S Scienze economiche aziendali, della laurea magistrale in una delle seguenti classi LM 56 Scienze dell'economia, LM 77 Scienze economico-aziendali; ovvero del diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente. [D.Lgs. 28/06/2005 n. 139; nota MIUR 06/06/2012 n. 2100]

ESPERTO CONTABILE

Titoli di accesso

Coloro che risultino avere svolto il periodo di tirocinio previsto sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione B dell'Albo, purché siano in possesso della laurea in una delle seguenti classi: 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, 28 Scienze economiche; L 18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L 33 Scienze economiche; ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi del DPR 137/2012, si ricorda che i tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012 perdono efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento senza che segua il superamento dell'Esame di Stato.

REVISORE LEGALE

prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali, di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del decreto 19 gennaio 2016, n.63

Titoli di accesso

Per l'ammissione all'esame dei soggetti che intendono abilitarsi alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed espletare le prove integrative, è necessario il possesso dei titoli di accesso richiesti per le rispettive abilitazioni all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile; per l'ammissione all'esame dei soggetti che hanno già superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e intendono espletare le prove integrative, è necessario il possesso dell'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. È inoltre necessario essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio, previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 25 giugno 2012, ovvero produrre dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio, secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato.

INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE

Titoli di accesso

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 4/S Architettura e ingegneria edile, 28/S Ingegneria civile, 38/S Ingegneria per l'ambiente e per il territorio. Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-4





Architettura e ingegneria dell'architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l'ambiente e per il territorio. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328, nota MIUR 06/06/2012 n: 2100]

INGEGNERE INDUSTRIALE

Titoli di accesso

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica, 26/S Ingegneria biomedica, 27/S ingegneria chimica, 29/S Ingegneria dell'automazione, 31/S Ingegneria elettrica, 33/S Ingegneria energetica e nucleare, 34/S Ingegneria gestionale, 36/S Ingegneria meccanica, 37/S Ingegneria navale, 61/S Scienza e ingegneria dei materiali. Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica, LM-21 Ingegneria biomedica, LM-22 Ingegneria chimica, LM-25 Ingegneria dell'automazione, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-28 Ingegneria elettrica, LM-30 Ingegneria energetica e nucleare, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-33 Ingegneria meccanica, LM-34 Ingegneria navale, LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328, nota MIUR 06/06/2012 n: 2100]

INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE

Titoli di accesso

Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 23/S Informatica, 26/S Ingegneria biomedica, 29/S Ingegneria dell'automazione, 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni, 32/S Ingegneria elettronica, 34/S Ingegneria gestionale, 35/S Ingegneria informatica. Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-18 Informatica, LM-66 Sicurezza informatica, LM-21 Ingegneria biomedica, LM-25 Ingegneria dell'automazione, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-29 Ingegneria elettronica, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-32 Ingegneria informatica. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328, nota MIUR 06/06/2012 n: 2100]

INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE JUNIOR

Titoli di accesso

Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A dell'Albo possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B dell'Albo.

Laurea in una delle seguenti classi: 4 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile, 8 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze dell'architettura, L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia, L-7 Ingegneria civile e ambientale. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328, nota MIUR 06/06/2012 n: 2100]



INGEGNERE INDUSTRIALE JUNIOR

Titoli di accesso

Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A dell'Albo possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B dell'Albo.

Laurea in una delle seguenti classi: 10 Ingegneria industriale; L-9 Ingegneria industriale. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328, nota MIUR 06/06/2012 n: 2100]

INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE JUNIOR

Titoli di accesso

Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A dell'Albo possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B dell'Albo.

Laurea in una delle seguenti classi: 9 Ingegneria dell'informazione, 26 Scienze e tecnologie informatiche; L-8 Ingegneria dell'informazione, L-31 Scienze e tecnologie informatiche. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. [DPR 05/06/2011 n. 328, nota MIUR 06/06/2012 n: 2100]

PSICOLOGO

Titoli di accesso

Laurea specialistica nella classe 58/S Psicologia. Laurea magistrale nella classe LM-51 Psicologia. Diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparato alle suddette classi di laurea ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive integrazioni e modificazioni. Per essere ammessi occorre avere svolto un tirocinio professionale della durata di un anno, svolto in modo continuato e ininterrotto, a norma dell'art. 52 del D.P.R. n. 328 del 2001. Coloro che al momento della scadenza della presentazione della domanda di ammissione agli esami non avessero completato il tirocinio possono presentare ugualmente la domanda indicando la data in cui lo porteranno a termine.

DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE

Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e lavoro

Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità

Titoli di accesso

Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A dell'Albo possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B dell'Albo.

Laurea in una delle seguenti classi: 34 Scienze e tecniche psicologiche; L-24 Scienze e tecniche psicologiche. Diploma universitario o diploma delle scuole dirette a fini speciali conseguiti ai sensi della normativa previgente al DM 509/99 equiparati alle suddette lauree ai sensi del D.I. 11 novembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. Per essere ammessi occorre avere svolto un tirocinio professionale della durata di sei mesi, svolto in modo continuato e ininterrotto. Coloro che al momento della scadenza della





presentazione della domanda di ammissione agli esami non avessero completato il tirocinio possono presentare ugualmente la domanda indicando la data in cui lo porteranno a termine.

Avviso alle candidate e ai candidati Esame di Stato per l'esercizio della professione di Assistente sociale specialista – sez. A dell'Albo Anno 2025 - I sessione

Convocazione

Le candidate/I candidati sono convocati per l'esame di Stato il **25 luglio 2025 alle ore 10.00** edificio D4 aula 002 presso il Campus delle Scienze Sociali, via delle Pandette – Firenze.

Il giorno della convocazione, le candidate/i candidati dovranno presentare un documento di riconoscimento valido per consentirne l'identificazione. Eventuali variazioni dovute a scadenza o cessata validità dovranno essere comunicate almeno 3 giorni prima della convocazione all'indirizzo mail esamidistato@adm.unifi.it, allegando copia del nuovo documento.

Di seguito il calendario delle prove previste:

- prima prova scritta giorno 25 luglio 2025 ore 10,00 aula D4/002
- seconda prova scritta: giorno 28 luglio 2025 ore 9,00 aula D4/002
- prova orale giorno 28 luglio 2025 ore 15,00 aula D4/002

La durata delle prove sarà di n. 3 ore per la prima prova scritta e di n. 2 ore per la seconda prova scritta.

Per ognuna delle prove scritte la commissione proporrà 3 temi tra i quali verrà sorteggiato quello da svolgere. Per gli elaborati delle prove scritte verrà garantito l'anonimato dei candidati mediante l'obbligo di deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste chiuse e sigillate non trasparenti, con le generalità del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata.

Si applica in materia l'art. 5, comma 4, del D.P.R. 328/2001 di rinvio al previgente regolamento sugli esami di stato per l'abilitazione alla professione di assistente sociale (D.M. 155/98).

Per la prova scritta sarà consentita la consultazione del dizionario della lingua italiana, del codice deontologico e della legge quadro 328/2000, messi a disposizione dalla Commissione.

La Commissione stabilisce inoltre che il giorno della prima prova scritta verrà estratta la lettera dalla quale partirà l'ordine alfabetico di chiamata per la prova orale.

Saranno considerati "assenti" i/le candidati/e che non si presentino per l'identificazione il giorno della convocazione stabilito da ordinanza DM n. 635 del 29 aprile 2024 e come **"ritirati"**, i/le candidati/e che pur essendosi fatti identificare decidono di non portare a termine la prova.

Modalità e contenuti della prova

Seguendo le linee-guida nazionali l'esame verterà sulle tematiche previste dalla normativa DPR n. 328 del 5 giugno 2001, art. 22 e in particolare su:

prima prova scritta: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;

seconda prova scritta applicativa: analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione:

la prova orale: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.

Valutazione della prova

Le valutazioni delle prove saranno espresse in cinquantesimi e l'idoneità sarà raggiunta con il voto 30/50 in ciascuna prova. Il punteggio minimo valido per il superamento di ogni prova e il passaggio alla successiva è di 30/50. La votazione complessiva, che è costituita dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova, sarà espressa in 150mi. Saranno valutati idonei i candidati che avranno raggiunto un punteggio finale di 90/150mi.

I criteri generali di valutazione delle prove scritte e della prova orale stabiliti dalla Commissione sono:

- A. Capacità espositiva, precisione e adeguatezza del linguaggio; capacità di individuare gli argomenti e le questioni più rilevanti e di organizzazione del discorso (massimo 10 punti);
- B. Conoscenza, padronanza degli argomenti oggetto delle domande (correttezza e completezza nello svolgimento della esposizione degli argomenti) e capacità riflessivo-critica; (massimo 20 punti);
- C. Competenze tecnico professionali dimostrate. (massimo 20 punti).

L'elenco degli abilitati sarà consultabile sul sito dell'Università degli Studi di Firenze all'indirizzo https://www.unifi.it/vp-390-esami-di-stato.html

Sulla base delle finalità del presente Esame, volte alla definizione delle condizioni abilitanti, la Commissione stabilisce di non riportare i punteggi per i candidati non idonei, in quanto ininfluenti ai fini dell'abilitazione.

La commissione

Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso

TITOLO II

ACCESSO DOCUMENTALE

Art.5 – Oggetto e legittimazione soggettiva

- 1. Il diritto di accesso documentale è esercitabile dagli "interessati", così come definiti dall'art. 2 lett. f) del presente regolamento.
- 2. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili tranne quelli sottratti all'accesso di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
- 3. Non sono accessibili le informazioni in possesso degli Uffici dell'Ateneo che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto
- dalla normativa vigente in materia di accesso ai dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
- 4. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Ateneo ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi cui l'accesso si riferisce.
- 5. L'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali è consentito nei limiti della pertinenza, dell'adeguatezza e della necessità rispetto alle esigenze di tutela dello specifico interesse giuridico considerato.

Art. 6 - Responsabile del procedimento di accesso documentale

- 1. Responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
- 2. Il Responsabile del procedimento di accesso documentale è individuabile come segue:
- a) In caso di esercizio del diritto di accesso nell'ambito di un procedimento non ancora concluso, il Responsabile del procedimento dell'accesso coincide con il Responsabile del procedimento cui afferiscono i documenti richiesti;
- b) in caso di esercizio del diritto di accesso successivo alla conclusione del procedimento, il Responsabile del procedimento di accesso è l'unità di personale posta a capo dell'unità organizzativa che detiene i documenti richiesti;
- c) qualora la richiesta riguardi dati detenuti da più uffici di aree o strutture diverse, il Responsabile del procedimento di accesso documentale è individuato dal Direttore Generale.

Art. 7 – Termini di decorrenza e conclusione del procedimento di accesso documentale

- 1. I termini per la conclusione del procedimento iniziano a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora non sia possibile determinare con esattezza la data di ricevimento dell'istanza i termini decorrono dalla data di acquisizione al protocollo.
- 2. Salvi i casi in cui l'istanza può essere immediatamente soddisfatta, il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza di cui al c. 1 del presente articolo. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso, questa deve intendersi respinta.

Art.8 - Controinteressati

1. Le richieste di accesso che coinvolgono controinteressati devono essere formulate ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Art.9 - Accesso informale

- 1. Se, in base alla natura del documento richiesto e alle informazioni in possesso della struttura, non risulti l'esistenza di controinteressati o non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse o sull'accessibilità del documento, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, al Responsabile dell'Ufficio che ha formato o che detiene il documento oppure per il tramite dell'URP.
- 2. Il richiedente deve:
- indicare gli estremi del documento o gli elementi che ne consentano l'individuazione;
- specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
- dimostrare la propria identità e, se necessario, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
- 3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante:
- indicazione della pubblicazione contenente le notizie,
- esibizione del documento,
- estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

Art. 10 - Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'Ufficio che detiene il documento invita l'interessato a presentare richiesta di accesso formale.

Per la compilazione della suddetta richiesta, l'istante utilizza preferibilmente il modello prestampato in allegato fornito dagli Uffici (All. 1: rtf - pdf), disponibile anche via internet, sul sito web di Ateneo nel quale il richiedente deve indicare:

- a) le proprie generalità oppure i propri poteri rappresentativi rispetto al soggetto interessato;
- b) il recapito telefonico;
- c) gli estremi del documento richiesto o gli elementi che ne consentano l'individuazione;
- d) l'interesse giuridico connesso all'oggetto della richiesta;
- e) se intende accedere alla mera visione o all'estrazione di copia del documento richiesto;
- f) le modalità di recapito fra: la Posta Elettronica Certificata, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax o, in alternativa, la consultazione presso l'ufficio;
- g) la data e la sottoscrizione.
- 2. Le istanze, inviate per fax, per posta ordinaria o con raccomandata a r/r, per posta elettronica o PEC, devono essere sempre presentate unitamente alla copia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.
- 3. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, nel più breve tempo possibile e comunque entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. Il termine del procedimento di accesso ricomincia a decorrere dalla data di perfezionamento dell'istanza.
- 4. Qualora il Responsabile del procedimento individui soggetti controinteressati, dà loro comunicazione della richiesta di accesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
- 5. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, i controinteressati possono presentare, anche per via telematica, motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso detto termine, il Responsabile del procedimento, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 4, provvede sulla richiesta.

Art. 11 – Accoglimento della richiesta di accesso documentale

- 1. L'accoglimento della richiesta viene formalizzato in un atto che contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
- 2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

Articolo 12 - Modalità di accesso documentale

1. L'accesso è esercitato mediante visione da parte del richiedente o di persona da lui delegata, del documento e, ove richiesto, mediante estrazione di copia dello stesso.

- 2. Il richiedente l'accesso è identificato mediante esibizione di un documento valido di riconoscimento e deve, ove occorra, comprovare i propri poteri rappresentativi mediante esibizione di idonea documentazione. Copia dei suddetti documenti è conservata dall'Ufficio.
- 3. Su richiesta dell'interessato le copie vengono rilasciate in forma autentica, con l'osservanza delle norme in materia di imposta di bollo.
- 4. E' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono presi in visione e tracciare su di essi segni o comunque alterarli in qualsiasi modo.
- 5. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere manualmente qualsiasi parte dei documenti presi in visione.
- 6. In ogni caso, ferma restando la gratuità della visione ed esame dei documenti e salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, il rilascio di copia dei documenti è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione, scansione e ricerca, come stabilito nella tabella allegata (All.2: rtf pdf).

Art. 13 – Differimento dell'accesso documentale

- 1. Il Responsabile del procedimento di accesso documentale di cui all'art. 6 può disporre, previa valutazione, il differimento dell'accesso nel caso in cui sia necessario salvaguardare temporanee esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, in particolare nel corso di procedure concorsuali e di procedure di gara.
- 2. Il provvedimento che dispone il differimento ne indica la durata e deve essere motivato.

Esso è immediatamente comunicato al richiedente da parte dell'Ufficio competente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione.

Art.14 – Diniego o parziale accoglimento della richiesta di accesso documentale

- 1. Il diniego o il parziale accoglimento della richiesta di accesso formale sono disposti con atto motivato dal Responsabile del procedimento di accesso.
- 2. Il diniego e il parziale accoglimento della richiesta di accesso formale sono disposti con riferimento alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di atti sottratti all'accesso ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
- 3. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
- 4. Prima di rigettare una richiesta di accesso documentale perché formulata in modo generico o per carenza di motivazione, l'Ateneo valuta se è possibile accogliere la richiesta come accesso civico generalizzato, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa per tale tipo di accesso, salvo che il richiedente abbia inequivocabilmente inteso esercitare il diritto di accesso documentale.

Art.15 – Documenti sottratti all'accesso documentale

1. Per quanto riguarda le esclusioni e i limiti all'accesso documentale si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nel caso di documenti contenenti dati appartenenti a categorie particolari e dati giudiziari, di cui all'art. 9, Reg. n. 679/2016 (GDPR), l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile; in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e laddove la situazione giuridica rilevante che si intende far valere è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ossia quando si tratti di diritti della personalità o di altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile.

Art.16 – Ricorsi e reclami

- 1. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare reclamo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto di Ateneo.
- 2. In ogni caso, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 1, è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale amministrativo regionale o alla Commissione per l'Accesso ai Documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, fermo restando quanto previsto dall'art. 49 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.





RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni)

All'**Ufficio Relazioni con il Pubblico** Via Gino Capponi, 9 - 50121 Firenze

Tel: 055 2756048/7/6 Fax: 055 2756049 E-mail: urp@unifi.it

PEC: ufficio.urp@pec.unifi.it

0

all'Ufficio_____

(indicare l'ufficio/settore che detiene i documenti)

lo sottoscritt__

Dati anagrafici	nome		cognome		luogo di nascita		data di nascita
Residenza		ind	indirizzo		AP	Comune	Prov/Stato estero
Recapiti			indirizzo e-mail				
In qualità	di:						
□ soggetto	interessat	0					
□ rappresentante di		nome	cognome	cognome		luogo di nascita	data di nascita
□ di otter	dere vision nere copia indicati do		CHIED inistrativi:	00			
Documenti richiesti							
Motivazione della richiesta							
Modalità pre	escelta pe	r le comunicaz	ioni di riscontro alla p	resente ista	anza:		
- Control	.1.1.		ALLEG	iO			

- Copia del documento di identità
- Copia dell'atto di delega della persona che presenta la richiesta e fotocopia del documento d'identità del delegante (in caso di delega)

(luogo e data)	(firma)

Ambito 5: Servizi agli studenti e supporto alla didattica

Traccia n. 3

1) CONTESTO/SCENARIO

Il candidato riceve all'indirizzo di posta di ufficio la mail riportata nell'**Allegato 1**, da parte della docente coordinatrice di un Corso di Laurea, relativa a scambi di studenti tra due Atenei italiani.

2) <u>COMPITO PER IL CANDIDATO</u>

Utilizzando la documentazione fornita, il candidato rediga il testo della risposta (ovvero rediga un appunto per il suo Responsabile, o per il Direttore ecc.) dando conto di quanto segue:

- si identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile,
- si propongano una o più soluzioni praticabili,
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte,
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

- 1) Email della Coordinatrice del CdL;
- 2) Stralcio Regolamento didattico di Ateneo artt. 18-20;
- 3) DM 548/2025 Modalità di utilizzo del Fondo per l'Erasmus italiano;
- 4) DM 397/2025 Modalità di utilizzo del Fondo per l'Erasmus italiano per l'anno 2025;
- 5) DM 931/2025 criteri generali per il riconoscimento ai fini dell'attribuzione di CFU.

Allegato n.1: Testo Email

Da: Amelia Franchini <amelia.franchini@unifi.it>

Oggetto: Richiesta riconoscimento crediti per attività presso altra università

Data: 05/09/2025

Spett. ufficio,

sono la prof.ssa Amelia Franchini, coordinatrice del Corso di Laurea in Servizio sociale (L-39). Vi scrivo perché, insieme a un collega dell'Università Federico II di Napoli, che coordina un'analoga L-39 presso quell'ateneo, abbiamo intenzione di favorire gli scambi tra gli studenti, per ampliare l'offerta di corsi a scelta disponibili. A questo proposito, vi chiedo se sarebbe possibile permettere a un gruppo di studenti attualmente iscritti al secondo anno della nostra Laurea di frequentare alcuni insegnamenti erogati online dall'università di Napoli e sostenere i relativi esami, tenendo presente che il nostro Corso di Studio si impegnerebbe a riconoscere i crediti formativi in tal modo acquisiti.

In attesa di riscontro pongo cordiali saluti

Amelia Franchini

Articolo 18 Esami di profitto ed altre verifiche

- 1. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto. A tal fine si possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto. A tal fine si possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36.
- 2. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini del conseguimento dei relativi crediti. Tali accertamenti, sempre individuali, devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, i Corsi di studio dovranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.
- 3. Oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle Commissioni d'esame, il regolamento didattico del corso di studio potrà prevedere altre forme di attribuzione di crediti sempre individuali, indicandone l'organo competente.
- 4. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.
- 5. Nell'ambito di programmi di scambio nazionali o internazionali o previa approvazione di un accordo con il Corso di studio di una università o istituto anche di un paese straniero, le attività formative svolte presso tali istituzioni sono riconosciute a richiesta dell'interessato con le denominazioni proprie dell'ordinamento del Corso di studio di origine.
- 6. Per sostenere gli esami di profitto o altre forme di verifica al fine di acquisire i crediti relativi lo studente deve aver ottenuto nel corso di studio al quale è iscritto, le eventuali attestazioni di frequenza e di avvenuto rispetto delle propedeuticità richieste; deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti.

Articolo 19 Calendario esami

1. La Scuola coordina la definizione del calendario degli appelli di esame proposto dai Corsi di studio e lo rende noto agli studenti all'inizio dell'attività didattica, prevedendo almeno due appelli distanziati di almeno quattordici giorni al termine di ognuno dei periodi didattici nei quali è articolato l'anno accademico, e garantendo almeno due appelli di recupero. Le date degli appelli non possono essere modificate senza

l'autorizzazione del Presidente della Scuola e non possono in ogni caso essere anticipate.

2. Per lo svolgimento degli esami di laurea/laurea magistrale la Scuola prevede almeno tre appelli opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, di norma non in concomitanza con altre attività didattiche.

Articolo 20 Commissioni di esame

1. La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Presidente del Corso di studio, cui la potestà di nomina può essere delegata, è costituita dal docente o, nel caso di corsi articolati in più moduli, dai docenti responsabili dell'attività formativa e da almeno un altro docente, ricercatore o cultore della materia. Il titolare dell'attività didattica è comunque responsabile in prima persona della valutazione e non può delegare tale valutazione senza la preventiva autorizzazione del Direttore del Dipartimento di riferimento.

Sl Ministro dell'Università e della Ricerca

Art.1 (Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per l'Erasmus italiano (di seguito Fondo), istituito dall'art. 1 commi 312, 313, 314 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico, che partecipano a programmi di mobilità sul territorio nazionale sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i.

Art. 2

(Convenzioni tra Università)

- 1. Sono finanziabili con i fondi di cui alla legge 213/2023 le borse di studio dei programmi di mobilità previsti tra corsi di studio erogati in modalità convenzionale o mista, previsti dalle convenzioni di cui all'art. 5, comma 5-bis, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i. (di seguito "convenzioni") stipulate tra atenei statali e non statali legalmente riconosciuti. Le borse di studio non possono essere previste relativamente a programmi di mobilità che includano insegnamenti erogati esclusivamente a distanza.
- 2. Le convenzioni di cui al comma 1 potranno prevedere l'inizio dei programmi di mobilità dall'avvio dell'anno accademico 2024/2025.
- 3. Le convenzioni sono finalizzate a supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi che promuovano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa, rafforzando l'integrazione e la complementarietà tra gli atenei stipulanti.
- 4. Le convenzioni dovranno necessariamente indicare:
 - a) Il numero massimo degli studenti che ciascun ateneo potrà ospitare;
 - b) I corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico coinvolti nel programma di mobilità;
 - c) La durata del programma di mobilità (da 3 a 6 mesi);
 - d) L'importo della borsa di studio;
 - e) Il numero minimo di CFU relativi alle attività formative svolte tra le quali rientra anche la preparazione della tesi di laurea riconosciuti allo studente in considerazione del periodo di mobilità.

Art. 3

(Ammontare degli importi erogabili)

- 1. L'ammontare della borsa di studio assegnata per ciascuno studente ha un importo massimo di € 1.000 mensili. L'ammontare esatto della borsa è stabilito da ciascun ateneo nella convenzione di cui all'art. 2, in relazione alla stima forfettaria delle spese che lo studente è chiamato a sostenere.
- 2. Lo studente che aderisca ad un programma di mobilità in base ad una convenzione tra atenei aventi la sede didattica nel medesimo comune, non ha diritto alla borsa di studio. Per atenei con sedi

- didattiche che insistono su più comuni, la sede di origine da considerare ai fini del presente decreto è la sede amministrativa dell'ateneo oppure la sede didattica del corso di studio accreditata.
- 3. Il periodo massimo di mobilità è di 6 mesi.

Art. 4

(Modalità di presentazione dell'istanza)

- 1. Ciascun ateneo che abbia stipulato la convenzione di cui all'art. 3 pubblicherà un bando per l'assegnazione della borsa di studio agli studenti interessati a partecipare ai programmi di mobilità.
- 2. Il bando di cui al precedente comma 1 indicherà i termini, le modalità di presentazione della domanda e i criteri di selezione dei partecipanti.

Art. 5

(Requisiti per l'accesso alla borsa di studio)

- 1. Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'università di provenienza che dichiari un valore ISEE non superiore ad € 36.000,00 per l'anno precedente.
- 2. La borsa di studio di cui al presente decreto è cumulabile con altri benefici, fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra atenei per lo stesso anno accademico.

Art. 6

(Modalità di erogazione delle borse di studio)

- 1. All'esito della procedura selettiva ciascuna università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR, mediante apposita piattaforma informatica, il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, in prima applicazione del presente decreto, entro il 6 settembre 2024 e, successivamente, entro il 30 giugno, per consentire al MUR di adottare i conseguenti atti contabili.
- 2. Il MUR, considerato l'importo annuale del Fondo, ripartisce le risorse attribuendo a ciascuna università l'intero finanziamento richiesto o, in caso di insufficienza del Fondo, in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero delle richieste dell'ateneo rispetto al numero complessivo delle richieste degli atenei.
- 3. L'università in base ai fondi ricevuti, eventualmente integrati con propri fondi di bilancio, eroga le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande ricevute.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro dell 'Università e della Ricerca

DECRETA

Art.1 (Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina, per l'anno 2025, le modalità di utilizzo del Fondo per l'Erasmus italiano (di seguito Fondo), istituito dall'art. 1 commi 312, 313, 314 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico, che partecipano al programma di mobilità sul territorio nazionale sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii.

Art. 2

(Comunicazioni delle università al Ministero dell'università e della ricerca)

- 1. Il programma di mobilità di cui all'art. 1 interessa corsi di studio erogati in modalità convenzionale o mista, da atenei statali e non statali legalmente riconosciuti. Le borse di studio non possono essere previste relativamente a programmi di mobilità che includano insegnamenti erogati esclusivamente a distanza.
- 2. Le convenzioni di cui all'art. 1 sono finalizzate a supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi che promuovano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa, rafforzando l'integrazione e la complementarietà tra gli atenei stipulanti.
- 3. Le università, sulla base delle convenzioni stipulate, dovranno comunicare al Ministero:
 - a) i corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico coinvolti nel programma di mobilità;
 - b) la durata del programma di mobilità per ciascun corso di studio (da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi);
 - c) l'importo della borsa di studio;
 - d) il numero minimo di CFU relativi alle attività formative svolte tra le quali rientra anche la preparazione della tesi di laurea che saranno riconosciuti allo studente in considerazione del periodo di mobilità.

Art. 3

(Ammontare degli importi erogabili)

- 1. L'ammontare della borsa di studio assegnata per ciascuno studente ha un importo massimo di € 1.000 mensili. L'ammontare esatto della borsa è stabilito da ciascun ateneo nella convenzione di cui all'art. 2, in relazione alla stima forfettaria delle spese che lo studente è chiamato a sostenere.
- 2. Lo studente che aderisca ad un programma di mobilità in base ad una convenzione tra atenei aventi la sede didattica nel medesimo comune, non ha diritto alla borsa di studio. Per atenei con sedi didattiche che insistono su più comuni, la sede di origine da considerare ai fini del presente decreto è la sede amministrativa dell'ateneo oppure la sede didattica del corso di studio accreditata.
- 3. Il periodo massimo di mobilità è di sei mesi.

Art. 4

(Modalità di presentazione dell'istanza)

- 1. Ciascun ateneo che abbia stipulato la convenzione di cui all'art. 1 pubblicherà, ogni anno accademico, due bandi per l'ammissione al programma di mobilità nel quale saranno disciplinate le modalità per l'assegnazione della borsa di studio.
- 2. Il bando di cui al precedente comma 1 indicherà inoltre i termini, le modalità di presentazione della domanda e i criteri di selezione dei partecipanti, nonché altri aspetti che l'ateneo ritenga di disciplinare al fine di una efficace gestione del programma.

Art. 5

(Requisiti per l'accesso alla borsa di studio)

- 1. Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'università di provenienza che dichiari un valore ISEE non superiore ad € 50.000 per l'anno precedente.
- 2. La borsa di studio di cui al presente decreto è cumulabile con altri benefici, fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra atenei per lo stesso anno accademico.

Art. 6

(Modalità di erogazione delle borse di studio)

- 1. All'esito della procedura selettiva ciascuna università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR, mediante apposita piattaforma informatica, il numero di studenti ammessi alla mobilità e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio. La suddetta comunicazione verrà effettuata nei termini perentori indicati di volta in volta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca.
- 2. Il MUR, considerato lo stanziamento del Fondo iscritto sul capitolo 1830 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca pari ad euro 6.650.000 per l'esercizio 2025, ripartisce le risorse attribuendo a ciascuna università l'intero finanziamento richiesto o, in caso di insufficienza del Fondo, in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero delle richieste dell'ateneo rispetto al numero complessivo delle richieste degli atenei.
- 3. L'università in base ai fondi ricevuti, eventualmente integrati con propri fondi di bilancio, eroga le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande ricevute.
- 4. L'università comunica, mediante la suddetta piattaforma informatica, il numero di studenti che hanno regolarmente concluso il programma di mobilità, nei termini perentori indicati di volta in volta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO Sen. Anna Maria Bernini Il Ministro dell'Università e della Ricerca di cencerto cen Il Ministro per la Pubblica Amministrazione

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

- 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dal decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari, il presente decreto definisce i criteri generali per il riconoscimento ai fini dell'attribuzione di CFU di:
 - a)conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario;
 - b)attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
 - c)conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Articolo 3

(Criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi per attività extracurriculari)

- 1.Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le modalità per il riconoscimento delle attività di cui all'articolo precedente secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto.
- 2.Il limite massimo di crediti riconoscibili è pari a 48 CFU per i Corsi di Laurea e i 24 CFU per i Corsi di Laurea Magistrale; il limite di 48 CFU si applica anche ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico.
- 3. Allo studente è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative di cui all'articolo precedente, purché il numero dei

- crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo di 48 CFU. In ogni caso, non è consentito superare il limite di 24 CFU nei Corsi di Laurea Magistrale.
- 4.Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale.
- 5.Il limite di cui al comma 2 è da considerarsi comprensivo del numero di crediti indicato all'art. 2, comma 147 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, così come modificato dall'art. 14 della l. n. 240/2010.
- 6.Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Articolo 4

(Procedure per il riconoscimento dei crediti)

- 1.Le università assicurano il riconoscimento dei crediti formativi attraverso una valutazione effettuata dalla struttura didattica competente secondo le procedure e le modalità indicate dal Regolamento didattico del corso di studio.
- 2.È necessario che le attività di cui all'art. 2 siano certificate a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui sono state svolte. Ai fini del riconoscimento, se l'attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo studente presenti un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; se l'attività è stata svolta invece presso un ente e/o una struttura non afferenti alla p.a., è necessario che lo studente presenti una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui è stata svolta. La certificazione deve, altresì, riportare il numero di ore dell'attività formativa svolta, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ambito 5: Servizi agli studenti e supporto alla didattica

Traccia n. 4

1) CONTESTO/SCENARIO

Il Candidato riceve la richiesta di cui all'allegato 1 dal Direttore del Dipartimento XXXXX relativamente all'accoglienza di un docente di un'Università extra europea.

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Utilizzando la documentazione fornita, il candidato rediga il testo della risposta (ovvero rediga un appunto per il suo Responsabile, o per il Direttore ecc.) dando conto di quanto segue:

- si identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile,
- si propongano una o più soluzioni praticabili,
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte,
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

- 1) Richiesta del Direttore del Dipartimento
- 2) Estratto del Regolamento d'Ateneo per i visiting professor
- 3) Estratto Linee guida visto per ricerca.

Gentile Ufficio,

sono il nuovo direttore del dipartimento XXXXX e a seguito di diverse collaborazioni a distanza, avrei intenzione di invitare presso il dipartimento un'illustre studiosa giapponese per lo svolgimento di un progetto di ricerca in comune. Dalle prime interlocuzioni la studiosa sarebbe disponibile a venire a Firenze in tarda primavera (maggio-giugno 2026) e ai fini del progetto dovrebbe rimanere a Firenze dai 9 ai 12 mesi. Vi scrivo dunque per sapere innanzitutto se esistono fondi di ateneo dedicati all'accoglienza di studiosi stranieri per periodi così lunghi. Inoltre, avrei necessità di capire che tipo di supporto può essere offerto alla studiosa per quanto riguarda l'ingresso in Italia e l'accoglienza nel nostro paese, considerando anche che viaggerà accompagnata da un figlio minorenne. Infine, mi chiedevo se c'è qualche forma di riconoscimento per gli studiosi in ingresso da parte dell'ateneo.

Un cordiale saluto,

Prof. Xxxx



REGOLAMENTO IN MATERIA DI VISITING PROFESSOR

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1. L'Università degli Studi di Firenze, di seguito denominata "Ateneo", in attuazione dei principi stabiliti dal proprio Statuto e nel quadro delle attività istituzionali volte a rafforzare il processo di internazionalizzazione, intende promuovere e accrescere la cooperazione con altre Università e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali, potenziare la qualità delle proprie attività di ricerca e dell'offerta formativa e rafforzare la propria rete in ambito internazionale, anche favorendo la collaborazione con docenti e ricercatori provenienti da Università e Istituzioni straniere.
- 2. Il presente regolamento disciplina la permanenza presso i Dipartimenti dell'Ateneo di studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica provenienti da Università o Istituzioni straniere, nonché i presupposti e il procedimento per il conferimento del titolo di visiting professor ed i correlati diritti e doveri.

Art. 2 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- 1. Per *visiting professor:* uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica, che sia o sia stato in servizio presso università, istituzioni, o enti stranieri, invitato a svolgere in Ateneo attività didattica (anche di tipo seminariale) nell'ambito di insegnamenti o corsi di studio e/o attività di ricerca.
- 2. Per **docente proponente**: il professore/ricercatore di Ateneo che invita il *visiting professor*.
- 3. Per **Dipartimento ospitante**: il Dipartimento dell'Ateneo, di afferenza del docente proponente, presso il quale viene svolta l'attività del *visiting professor*.

Art. 3 - Durata e sede della permanenza

- 1. Il periodo di permanenza del *visiting Professor* varia da un minimo di 5 giorni consecutivi a un massimo di un anno.
- 2. L'attività del *visiting professor* ha luogo presso il Dipartimento ospitante, sul quale grava la responsabilità contabile-amministrativa e la gestione dell'invito e dell'accoglienza.

Art. 4 -Selezione/individuazione del visiting professor e conferimento del titolo

- 1. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento, la selezione o individuazione del *visiting professor* avviene a seguito di pubblicazione di specifico bando/avviso pubblico oppure di invito da parte di un docente proponente o del Dipartimento ospitante.
- 2. Il titolo di *visiting professor* è conferito dal Direttore del Dipartimento ospitante con proprio decreto, previa delibera del Consiglio di dipartimento.
 - La delibera deve contenere:
 - a) le generalità dello studioso e l'istituzione di appartenenza;
 - b) il Curriculum Vitae in allegato;
 - c) il periodo di permanenza presso l'Ateneo, con l'indicazione della data di inizio e di fine;
 - d) la descrizione delle attività che lo studioso dovrà svolgere;
 - e) il nome del docente promotore dell'invito che assume anche il ruolo di referente per l'ospite;



- f) la disponibilità del Dipartimento a fornire al *visiting professor* adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi, anche in ragione della durata della permanenza nel Dipartimento ospitante;
- g) l'eventuale disponibilità nel Dipartimento delle risorse finanziarie per la gestione delle suddette attività.
- 3. Il titolo è conferito per l'intera durata della permanenza in Ateneo e non dà luogo ad alcun diritto all'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di Firenze.

Art. 5 - Permanenza presso l'Ateneo

- 1. Per l'intero periodo di permanenza il Direttore di Dipartimento verifica il rispetto degli obblighi previsti per il *visiting professor* e si adopera per garantire i servizi di cui al successivo art. 6.
- 2. A scopi conoscitivi e divulgativi, è istituita una Banca dati di Ateneo contenente le informazioni relative alla permanenza dello studioso. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dipartimento ospitante dovrà trasmettere al Rettore apposita relazione.

Art. 6 - Garanzie e obblighi

- 1. L'Ateneo, anche per il tramite del Dipartimento ospitante, garantisce al visiting professor:
 - a) un adeguato supporto ai fini delle procedure per l'ingresso in Italia;
 - b) un'adeguata postazione lavorativa all'interno del Dipartimento, nonché eventuali spazi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività concordate;
 - c) la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile;
 - d) l'accesso alle banche dati on line;
 - e) l'accesso alle biblioteche universitarie;
 - f) una casella di posta elettronica;
 - g) l'accesso alle mense universitarie;
 - h) il supporto nel reperimento dell'alloggio.
- 2. Il visiting professor è tenuto a:
 - a) svolgere la propria attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con il Dipartimento;
 - b) presentare al Dipartimento, al termine della sua permanenza, la documentazione relativa all'attività svolta;
 - c) possedere un'adequata copertura sanitaria valida anche per l'Italia.
- 3. Il *visiting professor* può partecipare, in qualità di componente, a Commissioni d'esame ed essere correlatore di tesi con riferimento all'insegnamento da lui erogato, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dai regolamenti e dalle linee di indirizzo dell'Ateneo.

Art. 7 - Contributo economico

- 1. Lo *status* di *visiting professor* non conferisce il diritto a retribuzione e/o rimborso spese, a meno che non sia espressamente previsto nella delibera di cui all'art. 4 comma 2.
- 2. L'Ateneo stanzia annualmente risorse destinate ai visiting professor, da assegnare ai Dipartimenti sulla base di apposito bando. L'attribuzione dei fondi, a seguito delle richieste pervenute dai Dipartimenti, è deliberata dai competenti Organi di Governo.
- 3. Ogni Dipartimento può destinare ulteriori risorse proprie per l'ospitalità di visiting professor, secondo modalità stabilite dal Dipartimento stesso. Queste risorse possono essere utilizzate per co-finanziare visiting professor destinatari delle risorse di Ateneo di cui al comma precedente, o per ospitare ulteriori visiting professor non coperti da risorse di Ateneo. In

RIFERIMENTI NORMATIVI



La norma di riferimento è l'art. 27 ter del decreto legislativo n. 286/98 (Testo unico sull'immigrazione), introdotto dal decreto legislativo n. 17/2008, che dà attuazione alla direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificatamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca.

L'articolo è stato così modificato dal Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 71:

Art. 27 ter del D. Lgs. n. 286|98

1

L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.

1 bis.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

- a. che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
- b. che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successi-



- ve modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
- c. che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
- d. che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi

- dell'articolo 9 bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato:
- e. che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27 quater:
- f. che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27 quinquies, comma 2;
- g. che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

2.

L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

- a. l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
- b. la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito:
- c. l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
- d. le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

2 bis.

L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.

3.

Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare l'attività di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. L'attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità

delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività di ricerca e sulla durata stimata. l'impegno del ricercatore a completare l'attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione, l'indicazione della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale

3 bis.

La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è valutata caso per caso, tenendo conto del doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore all'attività di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.

4.

La domanda di nulla osta per ricerca, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luo-

go ove si svolge il programma di ricerca. La domanda indica gli estremi del passaporto in corso di validità del ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello, acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

4 bis.

In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca è invitato ad integrare la stessa e il termine di cui al comma 4 è sospeso.

4 ter.

Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:

- a. non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1. 2. 3. 3-bis e 4:
- b. i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti:
- c. l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- d. l'istituto di ricerca è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
- e. l'istituto di ricerca è in corso di liquidazione o

è stato liquidato per insolvenza o non è svolta alcuna attività economica.

4 quater.

Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.

5.

La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. In presenza di cause che rendono impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne informa tempestivamente lo sportello unico per i conseguenti adempimenti.

6.

Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico.

7.

Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura «ricercatore», è rilasciato dal questore, ai sensi del presente testo unico, entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o horsa di addestramento alla ricerca.

In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.

7 bis.

Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:

- a. è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto:
- b. se risulta che il ricercatore non soddisfaceva
 o non soddisfa più le condizioni di ingresso e
 di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per
 cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.

8.

Il ricongiungimento dei familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) è consentito al ricercatore di cui ai commi 1 e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a). Alla ri-

chiesta di ingresso dei familiari al seguito presentata contestualmente alla richiesta di nulla osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine di cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies è richiesta la dimostrazione di aver risieduto, in qualità di familiari, nel primo Stato membro. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore.

9.

Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro titolo. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.

9 his.

In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7 può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occu-

pazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

9 ter.

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo straniero, oltre alla do-cumentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega idonea documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca.

Ove la documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.

9 quater.

Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato:

- a. se la documentazione di cui ai commi 9-bis e
 9-ter è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta:
- b. se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter, nonché le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico.

10.

I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono essere ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca

10 bis.

Il ricercatore a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 è riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilità di breve durata del ricercatore ovvero non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di soggiorno di cui al comma 7 è scaduto o revocato. Ai fini del presente articolo, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a centottanta giorni.

11.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni.

A tal fine non è rilasciato al ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si svolge l'attività di ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto in corso di validità o documento equipollente

del ricercatore e dei familiari, ed è corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato membro nonché della documentazione relativa alla disponibilità di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi non risultino dalla convenzione di accoglienza.

11 bis.

Il ricercatore è autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I familiari del ricercatore di cui al comma 11 hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il ricercatore, purché in possesso di un passaporto valido o documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di validità, rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7.

11 ter.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere della questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel territorio nazionale, comunica all'istituto di ricerca, e all'autorità competente designata come punto di contatto dal primo Stato membro che sussistono motivi di opposizione alla mobilità del ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei seguenti casi:

- a. mancanza delle condizioni di cui al comma 11:
- b. i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti:
- c. l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco di cui al comma 1;
- d. è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al comma 11;
- e. non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno previste dal presente testo unico.

11 quater.

In caso di opposizione alla mobilità il ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano immediatamente tutte le attività e lasciano il territorio nazionale

11 quinquies.

Per periodi superiori a centottanta giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità è autorizzato a fare ingresso senza necessità di visto e a soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l'attività di ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in cui lo straniero è presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto.

11 sexies.

Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies è rifiutato e se rilasciato è revocato quando:

- a. ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter:
- b. l'autorizzazione del primo Stato membro scade durante la procedura di rilascio del nulla osta.

11 septies.

Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «mobilità- ricercatore» e si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale revoca del permesso di soggiorno di cui al presente comma sono informate le autorità competenti del primo Stato membro.

11 octies.

Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno è consentito al ricercatore di cui al comma 11-quinquies di svolgere attività di ricerca a condizione che l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validità e che non sia superato un periodo di centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni.

11 nonies.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.

11 decies.

La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.



ITER PROCEDURALE PER L'OTTENIMENTO DEL VISTO PER RICERCA

Il visto per ricerca è concesso a seguito di nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) della Prefettura competente ed è rilasciato con priorità rispetto alle altre tipologie di visto.

La richiesta di nulla osta è presentata dal Rettore (su istanza del Dipartimento interessato), tramite l'Unità di Processo "Internazionalizzazione" - Internazionalizzazione e Programmi europei, allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Firenze con apposita procedura telematica.

Il nulla osta per ricerca è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto flussi, pertanto UNIFI potrà presentare le richieste in relazione alle proprie esigenze.

Prima di avviare la procedura, si raccomanda di contattare il suddetto ufficio per valutare se sussistano i requisiti richiesti per il visto per ricerca o eventualmente per individuare altra tipologia di visto più appropriata.

I richiedenti il visto di ingresso per il conseguimento dei titoli di Diploma di Scuola di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master universitario e Corso di perfezionamento (con l'attribuzione o meno di borsa di studio) non rientrano nell'applicazione dell'art. 27 ter (ingresso e soggiorno per ricerca), bensì nei destinatari di permesso di soggiorno per motivi di studio. In tal caso non si applicano quindi le presenti linee guida.

QUALI SONO GLI STEP CHE IL DIPARTIMENTO DEVE SEGUIRE?

Delibera del Dipartimento ospitante

Il Dipartimento deve preliminarmente deliberare in merito all'ospitalità del ricercatore extra UE. La delibera dovrà contenere i seguenti elementi:

- a. parere favorevole ad ospitare il ricercatore (di cui dovranno essere indicate le generalità), individuato a seguito di apposita valutazione selettiva, per lo svolgimento di un determinato progetto di ricerca (indicare il titolo);
- b. approvazione del progetto di ricerca;
- c. mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione di accoglienza (di cui al paragrafo successivo), debitamente compilata con le informazioni richieste (da allegare alla delibera), da far controfirmare successivamente al ricercatore;
- d. individuazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, nonché referente per le attività del ricercatore;
- e. mandato all'Unità di Processo "Internazionalizzazione" - Internazionalizzazione e Programmi europei, cui verrà inoltrata apposita richiesta, di avviare le procedure per la richiesta del nulla osta per ricerca.

Al fine di facilitare le strutture, è disponibile apposito fac-simile di delibera alla pagina www.unifi.it/cmpro-v-p-11344.html - sezione "Visto per ricerca", ove sono pubblicati anche ulteriori documenti di utilità.

Assegni/borse di ricerca

Se il ricercatore extra UE da ospitare è vincitore di bando per assegno/borsa di ricerca, in alter-

Ambito 5: Servizi agli studenti e supporto alla didattica

Traccia n. 5

1) CONTESTO/SCENARIO

Il candidato riceve all'indirizzo di posta di ufficio la mail riportata nell'**Allegato 1**, da parte del nuovo responsabile delle procedure selettive, relativa alla gestione del servizio.

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Utilizzando la documentazione fornita, il candidato rediga il testo della risposta dando conto di quanto segue:

- si identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile,
- si propongano una o più soluzioni praticabili,
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte,
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

- 1) Mail del responsabile della scuola;
- 2) Legge 264/1999;
- 3) D.M. 249/2010 (con particolare riferimento agli artt. 5 e 6).

Da: germano.reale@unifi.it

A: loreta.giallo@unifi.it

Oggetto: Workflow per gestione corso a numero programmato nazionale

Cara Loreta,

sono stato contattato dal responsabile della Scuola che eroga il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis).

Essendo subentrato come vostro responsabile dell'ufficio procedure selettive da poco, a seguito del pensionamento del vostro collega Giuseppe Mazzini, non ho ritrovato un workflow di processo per la gestione di questo corso e sarebbe utile condividerlo con la Scuola.

Mi sarebbe particolarmente utile un workflow comprensivo di azioni, attori coinvolti e cronoprogramma di massima, mettendo in evidenza come va indicato e dove il numero massimo di studenti immatricolabili, i requisiti di accesso a grandi linee, le modalità di selezione (es. test, prova orale, ecc) e ogni eventuale informazione utile per gestire il processo. Inoltre è utile sapere, in merito alla gestione della prova di selezione, se possiamo gestire noi in autonomia direttamente qualcuno che svolga la prova in nostro conto e nome.

Ti ringrazio per la collaborazione.

Germano

LEGGE 2 agosto 1999, n. 264

Norme in materia di accessi ai corsi universitari.

Vigente al: 24-9-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

- **1.** Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
- a) ai corsi di laurea ((...)) in architettura ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, , nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
- b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'<u>articolo 3, comma 2</u>, e all'<u>articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341</u>;
- c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del <u>decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257</u>;
- d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'<u>articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398</u>;
- e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

Art. 2

- 1. Sono programmati dalle università gli accessi:
- a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
- b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del
- percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;
- c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni, di cui, all'articolo 17 comma 95, della. <u>legge 15 maggio 1997, n. 127</u>, e successive modificazioni
- **2.** Sono programmati dall'università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.

Art. 3

- I. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;
- b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;
- c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;
- d) previsione di attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli atenei.
- 2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base:
- a) dei seguenti parametri:
- 1) posti nelle aule;
- 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
- 3) personale docente;
- 4) personale tecnico;
- 5) servizi di assistenza e tutorato;
- b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;
- c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.

Art. 4

- l. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno *((trenta))* giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
- 1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua.
- 2. 1 requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 5

- **1.** Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.
- **2.** Sono altresì regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999.
- **3.** Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000–2001. 4. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche modificazioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, <u>pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997</u>, le università determinano i posti per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2, conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2, e disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Ià fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ZECCHINO, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Art. 5-bis

- **1.** Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
- 1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati. ((Per i medesimi fini, le università possono altresì accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU))).
- **2.** A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.



Со	llegamenti veloci					
Со	n il contributo di					
ln	collaborazione con					
Pri	vacy e Cookie policy					
No	te legali					
Ma	ppa del sito					
FA	Q					
Dio	hiarazione di accessibilità					
				Portale Normattiv	/a, Versione 2	2.4

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 31 gennaio 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria 1027 - 00138 Roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato Via principe umberto 4 - 00185 Roma

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.


N. 23/L

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 settembre 2010, n. 249.

Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».






SOMMARIO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 settembre 2010, n. 249.

Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità		
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria		
e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416,		
della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014)	Pag.	1
Allegato	>>	11
Note	>>	49



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 settembre 2010, n. 249.

Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lettera *n*), e sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto l'articolo 1, comma 605, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;


Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 concernente le classi di abilitazione nella scuola secondaria di primo grado;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25 giugno 2009;

Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009;



Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Ritenuto di non doversi adeguare al parere della VII Commissione della Camera dei deputati riguardo alla condizione 5, in quanto la possibilità di approfondire determinate aree disciplinari nel percorso di Scienze della Formazione Primaria è già contemplata nei crediti a scelta dello studente e la figura di docente esperto in determinati ambiti non è attualmente prevista dall'ordinamento vigente; riguardo alla condizione 8, poiché la maturazione di competenze docimologiche è già prevista negli insegnamenti indicati nelle tabelle ed è approfondita nel corso del tirocinio; riguardo alla condizione 11, perché i criteri di scelta dei tutor sono oggetto di successivo decreto e la previsione di eventuali meccanismi premiali esula dall'ambito del presente decreto;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 7 settembre 2010;

ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera *a*) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione dell' università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.

Art. 2.

Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti

1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.

- 2. E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
- 3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento dell'unitarietà della funzione docente.

Art. 3.

Percorsi formativi

- 1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 2.
 - 2. I percorsi formativi sono così articolati:
- a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;
- b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
- 3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto.
- 4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:
- a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione;
- b) l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;
- c) l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.

— 2 **—**



- 5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera *b*) e 3 prevedono nel corso della laurea magistrale e nel corso accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione, ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 12.
- 6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l'iscrizione a:
 - a) corsi di dottorato di ricerca;
- b) qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.
- 7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)

Art. 4.

Corsi di laurea magistrale

- 1. Le università istituiscono i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche in deroga al numero minimo di crediti di cui all'articolo 10, commi 2 e 4 dello stesso decreto, in ragione del loro carattere professionalizzante.
- 2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 è subordinata al possesso di specifici requisiti necessari definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
- 3. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei o in convenzione tra facoltà universitarie e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
- 4. La convenzione, sottoscritta dal rettore di ciascuna delle università e dal direttore di ciascuna delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano all'istituzione del corso, indica la facoltà o l'istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, sede amministrativa dello stesso, e definisce l'apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il funzionamento dei corsi.

- 5. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché le risorse economiche e organizzative, le stesse università e istituzioni possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonché coordinamento didattico ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di diploma accademico e alle attività formative previste per il tirocinio formativo attivo.
- 6. È vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello indipendenti dalle facoltà di riferimento, dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate.
- 7. Dall'attuazione dei commi 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Programmazione degli accessi

- 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.
- 2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, previo parere del ministero dell'economia e delle finanze e del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
- 3. Le modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 6.

Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)* è a numero programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

— 3 —

- 2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale è richiesto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
- 3. Il corso di laurea magistrale è strutturato secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
- 4. Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno.
- 5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.

Art. 7.

Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado

- 1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono: a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso; b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.
- 2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto, individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
- a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
- b) la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).

Art. 8.

Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado

1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, comprendono: a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso; b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante disciplinati dall'articolo 10.

2. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)

Art. 9.

Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado

- 1. I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono:
- a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso;
- b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.
- 2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
- a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
- b) i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).
- 3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti all'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b.
- 4. Per l'utilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dell'articolo 11, con gli adattamenti resi necessari dalle specificità ordinamentali, organizzative e gestionali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le funzioni demandate ai consigli di facoltà sono attribuite ai consigli accademici. Per le attività del tirocinio formativo attivo e la suddivisione in crediti si applica la tabella 11 allegata al presente decreto.

Art. 10.

Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado

1. Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7 comma 1 lettera *b*), 8 comma 1 lettera *b*) è un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera *a*), 8 comma 1 lettera *a*) e 9 comma 1 lettera *a*). A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera *a*) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; le attività in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11 allegata al presente decreto.

- 2. Il tirocinio formativo attivo è istituito presso una facoltà di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresì sedi amministrative. Il corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università ovvero fra facoltà di una o più università o tra facoltà e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
- 3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:
 - a) insegnamenti di scienze dell'educazione;
- b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità.
- c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
- *d)* laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.
- 4. La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio di corso di tirocinio, così costituito:
- a) nelle università, dai tutor coordinatori di cui all'articoli 11 comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta;

- b) negli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dai tutor coordinatori di cui all'articolo 11 comma 2, dai docenti dei predetti istituti che in essi ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
- 5. Il consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione tra le attività di cui al comma 3, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
- 6. L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. Della relazione finale di tirocinio è relatore un docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che ha svolto attività nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.
- 7. La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione è subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettere *a*), ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera *b*), ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera *c*) e ad almeno il 70% delle attività di cui al comma 3 lettera *d*).
- 8. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste:
- a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;
- b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
 - c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.
- 9. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta:
- a) nelle università, da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento;

- b) nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni che hanno svolto attività nel corso del tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente delle istituzioni medesime designato dall'istituzione di riferimento.
- 10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera *b*); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
- 11. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.
- 12. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalità previste dal presente articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento e che dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.

Art. 11.

Docenti tutor

- 1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di:
 - a) tutor coordinatori;
 - b) tutor dei tirocinanti.
 - 2. Ai tutor coordinatori è affidato il compito di:
- *a)* orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- *b)* provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
- c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
- *d)* seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.
- 3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.

- 4. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 6 si avvalgono altresì di tutor organizzatori, cui è assegnato il compito di:
- *a)* organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
- b) gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;
- c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
- d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.
- 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facoltà o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonché i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le facoltà di riferimento provvedono all'indizione ed allo svolgimento delle selezioni. La facoltà provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico è soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso.
- 6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facoltà.
- 7. Il consiglio di facoltà procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori sulla base dei seguenti parametri:
- *a)* conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
- b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
 - c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
 - d) gestione dei casi a rischio.
- 8. Il consiglio di facoltà può predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.



Art. 12.

Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate

- 1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.
- 2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all'articolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 13 e 14, avendo cura di evidenziare per ogni istituzione scolastica i seguenti dati:
- a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;
- *b)* piano di realizzazione e di inserimento nell'attività della scuola delle attività di tirocinio attivo;
 - c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;
- *d)* esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;
- *e)* eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;
 - f) presenza di laboratori attrezzati;
- g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.
- 3. I criteri per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
- 4. Ciascun Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell'elenco, delle convenzioni di cui al comma 1 e sulla persistenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco. Nel caso di mancato rispetto della convenzione o del venir meno delle predette condizioni l'istituzione scolastica interessata è espunta dall'elenco.

Art. 13.

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, pri-

maria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.

- 2. Le università possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.
- 3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.
- 4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
- 5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

Art. 14.

Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

- 1. Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.
- 2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
- 3. Per garantire uniformità tra i predetti corsi, le università si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
- 4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.



Art. 15.

Norme transitorie e finali

- 1. Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10:
- a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
- b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l'anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a).
- c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica.
- 2. I decreti di cui (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e all'articolo 9 comma 3 possono prevedere, in caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attività di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali di cui all'articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 65, registrata alla Corte dei Conti il 20 agosto 2010 e alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 57, registrata alla Corte dei Conti il 4 agosto 2010, ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per un massimo di 24, da acquisire, ove non già posseduti, nel corso del tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti previsti dalla tabella 11 ai fini dell'integrazione e del rafforzamento delle relative competenze disciplinari.
- 3. I titoli posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1 mantengono la loro validità ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per tutti gli altri soggetti e per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni.
- 4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

- 5. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13.
- 6. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal comma 7. La data di svolgimento della prova è fissata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 7. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.
- 8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
- 9. La prova scritta, predisposta a cura delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di classi di concorso per l'insegnamento delle lingue classiche sono previste prove di traduzione; nel caso di classi di concorso per l'insegnamento dell'italiano è prevista una prova di analisi dei testi.
- 10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
- 11. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento delle lingue moderne è previsto che la prova si svolga in lingua straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.
- 12. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso al tirocinio formativo attivo.



- 13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi:
- a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione:
 - i) 360 giorni: 4 punti
 - ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti
 - iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti
- *iv)* da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera *b)* e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere *c)* e *d)*. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo , in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività.
- b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti
- c) attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa.;
- d) valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
- *e)* votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
- f) pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti.
- 14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.

- 15. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 10, comma 10, si considera la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.
- 16. Le facoltà di cui all'articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. L'ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalità di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio è espresso in centesimi.
- 17. Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
- 18. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti corsi durante l'anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi.
- 19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione.

- 20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.
- 21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi.
- 22. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui agli (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e 9, comma 3, ai fini dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico disciplinari di scienze dell'educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.
- 23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.
- 24. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
- 25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d'Aosta, delle scuole funzionanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e delle scuole delle località ladine si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa rispettivamente con la Regione Val d'Aosta, con la Regione Friuli Venezia-Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano al fine dell'adattamento delle disposizioni contenute nel presente decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati.

- 26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
- 27. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'anno accademico 2011/2012.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 settembre 2010

Il Ministro: Gelmini

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119

La sezione del controllo nell'adunanza del 7 gennaio 2011 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione:

dell'art. 8, comma 2;

dell'art. 15, commi 2 e 22, nella parte in cui fanno rinvio al citato art. 8, comma 2;

dell'art. 15, comma 24;

all'art. 5, comma 2, terzo rigo, vanno espunte le parole "ed è", tra le parole "statali" e "deliberato".



ALLEGATO

TABELLA 1

(Articolo 6)

Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM -85 bis)

Obiettivi formativi qualificanti

I laureati nel corso di laurea magistrale della classe LM-85 bis devono aver acquisito solide conoscenze nei diversi ambiti disciplinari oggetto di insegnamento e la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico, all'età e alla cultura di appartenenza degli allievi con cui entreranno in contatto. A questo scopo è necessario che le conoscenze acquisite dai futuri docenti nei diversi campi disciplinari siano fin dall'inizio del percorso strettamente connesse con le capacità di gestire la classe e di progettare il percorso educativo e didattico. Inoltre essi dovranno possedere conoscenze e capacità che li mettano in grado di aiutare l'integrazione scolastica di bambini con bisogni speciali.

In particolare devono:

- a) possedere conoscenze disciplinari relative agli ambiti oggetto di insegnamento (linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici, artistici, musicali e motori);
- b) essere in grado di articolare i contenuti delle discipline in funzione dei diversi livelli scolastici e dell'età dei bambini e dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione;
- c) possedere capacità pedagogico-didattiche per gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità al livello dei diversi alunni;
- d) essere in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, mutuo aiuto, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);
- e) possedere capacità relazionali e gestionali in modo da rendere il lavoro di classe fruttuoso per ciascun bambino, facilitando la convivenza di culture e religioni diverse, sapendo costruire regole di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di responsabilità, la solidarietà e il senso di giustizia;
- f) essere in grado di partecipare attivamente alla gestione della scuola e della didattica collaborando coi colleghi sia nella progettazione didattica, sia nelle attività collegiali interne ed esterne, anche in relazione alle esigenze del territorio in cui opera la scuola.

In coerenza con gli obiettivi indicati il corso di laurea magistrale prevede accanto alla maggioranza delle discipline uno o più laboratori pedagogico-didattici volti a far sperimentare agli studenti in prima persona la trasposizione pratica di quanto appreso in aula e, a iniziare dal secondo anno, attività obbligatorie di tirocinio indiretto (preparazione, riflessione e discussione delle attività, documentazione per la relazione finale di tirocinio) e diretto nelle scuole. Le attività di tirocinio, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, devono svilupparsi ampliandosi via via dal secondo anno di corso fino al quinto e devono concludersi con una relazione obbligatoria. Il tirocinio è seguito da insegnanti tutor, e coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso di Laurea. Prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata e di attività in cui lo studente sia pienamente autonomo. Il percorso va articolato prevedendo, dal secondo anno, una parte di tirocinio nella scuola dell'infanzia.

La tesi di laurea verte su tematiche disciplinari collegate all'insegnamento che possono avere relazione con l'attività di tirocinio.

Al termine del percorso i laureati della classe conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria. Il conseguimento del titolo è l'esito di una valutazione complessiva del curriculum di studi, della tesi di laurea e della relazione di tirocinio da parte di una commissione composta da docenti universitari integrati da due tutor e da un rappresentante ministeriale nominato dagli Uffici scolastici regionali.

Il profilo dei laureati dovrà comprendere la conoscenza di:

- 1) *matematica*: i sistemi numerici; elementi di geometria euclidea e cartesiana e geometria delle trasformazioni; elementi di algebra; elementi di calcolo delle probabilità; i temi della matematica applicata.
- 2) *fisica*: misure e unità di misura; densità e principio di Archimede; la composizione atomica dei materiali; elementi di meccanica e meccanica celeste e astronomia; elementi di elettrostatica e circuiti elettrici; il calore e la temperatura; fenomenologie di termodinamica; il suono.
- 3) chimica: elementi di chimica organica e inorganica.
- 4) *biologia*: elementi di biologia umana, animale e vegetale; elementi di cultura ambientale; elementi di scienze della terra.
- 5) *letteratura italiana*: testi e problemi della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni nel quadro della letteratura europea.
- 6) *linguistica italiana*: linguistica e grammatica italiana; didattica della lingua italiana per stranieri.
- 7) lingua inglese: elementi avanzati di lingua inglese.
- 8) storia: elementi di storia antica, medioevale, moderna e contemporanea.
- 9) geografia: elementi di geografia fisica e umana.
- 10) attività motorie: metodi e didattiche delle attività motorie.
- 11) *arte*: disegno e le sue relazioni con le arti visive; elementi di didattica museale; acquisizione di strumenti e tecniche nelle diverse aree artistiche; educazione all'immagine; calligrafia.
- 12) musica: elementi di cultura musicale.
- 13) *letteratura per l'infanzia*: testi e percorsi di letteratura per l'infanzia.
- 14) pedagogia: pedagogia generale; pedagogia interculturale; pedagogia dell'infanzia.
- 15) storia della pedagogia: storia dell'educazione; storia della scuola.
- 16) *didattica*: didattica generale; pedagogia e didattica del gioco; didattica della lettura e della scrittura; tecnologie educative; il gruppo nella didattica.
- 17) pedagogia speciale: pedagogia speciale; didattica speciale.
- 18) pedagogia sperimentale: metodologia della ricerca; tecniche di valutazione.
- 19) *psicologia*: elementi di psicologia dello sviluppo e dell'educazione; psicologia della disabilità e dell'integrazione.
- 20) sociologia: elementi di sociologia dell'educazione.
- 21) antropologia: elementi di antropologia culturale.
- 22) diritto: elementi di diritto costituzionale e di legislazione scolastica.
- 23) neuropsichiatria infantile: elementi di neuropsichiatria infantile.
- 24) psicologia clinica: psicopatologia dello sviluppo.
- 25) igiene generale e applicata: igiene ed educazione sanitaria ed alimentare.

Si precisa che:

- a) i crediti liberi devono essere coerenti con il percorso professionale;
- b) nei CFU di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica della disciplina stessa;
- c) gli insegnamenti disciplinari possono comprendere un congruo numero di ore di esercitazione;
- d) è necessario che nell'insegnamento delle discipline si tenga conto dei due ordini di scuola cui il corso di laurea abilita. Pertanto esempi, esercizi e proposte didattiche devono essere pensati e previsti sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria;
- e) i laboratori di lingua inglese (L-LIN/12) dovranno essere suddivisi nei cinque anni di corso. Al termine del percorso gli studenti dovranno aver acquisito una formazione di livello B2.

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI

ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE: PSICOPEDAGOGICHE E METODOLOGICO-DIDATTICHE

Ambiti disciplinari	Settori scientifico -disciplinari	Crediti	Crediti
		assegnati dalla	assegnati
		Classe agli	dalla Classe
		ambiti (il	alle attività di
		numero che	base
		segue il segno +	
		indica il numero	
		di CFU previsti	
		per i laboratori)	
Pedagogia generale	M-PED/01 Pedagogia generale	16 + 1	
e sociale	e sociale		
Storia della	M-PED/02 Storia della	8	
pedagogia	pedagogia		
Didattica e	M-PED/03 Didattica e	20 + 4	
pedagogia speciale	pedagogia speciale	di cui almeno 4	
		di Tecnologie	
		didattiche	
Pedagogia	M-PED/04 Pedagogia	12 + 1	
sperimentale	sperimentale		
Psicologia dello	M-PSI/04 Psicologia dello	8	
sviluppo e	sviluppo e		
psicologia	psicologia		
dell'educazione	dell'educazione		
Discipline	SPS/08 Sociologia	8	
sociologiche e	dell'educazione o		
antropologiche	M-DEA/01 Antropologia		
			Totale 78CFU

ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI

Area 1: I saperi della scuola

Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	Crediti	Crediti
	Г	assegnati dalla	assegnati
		Classe agli	dalla Classe
		ambiti (il	alle attività
		numero che	caratterizzanti
		segue il segno +	dell'Area 1
		indica il numero	
		di CFU previsti	
		per i laboratori)	
Discipline	MAT/02 Algebra	20 + 2	
matematiche	MAT/03 Geometria		
	MAT/04 Matematiche		
	complementari		
	MAT/06 Probabilità e		
	statistica matematica		
Discipline letterarie	L-FIL-LET/10 Letteratura	12 + 1	
_	italiana		
	L-FIL-LET/11 Letteratura		
	italiana		
	contemporanea		
Linguistica	L-FIL-LET/12 Linguistica	12 + 1	
	italiana		
Discipline	BIO/ 01 Botanica generale	12 +1	
biologiche ed	BIO/03 botanica ambientale e		
ecologiche	applicata,		
	BIO/05 Zoologia,		
	BIO/ 06 Anatomia comparata		
	e citologia,		
	BIO/07 Ecologia,		
	BIO/09 Fisiologia,		
Discipline fisiche	FIS/01 Fisica sperimentale,	8 + 1	
	FIS/05 Astronomia e		
	astrofisica,		
	FIS/08 Didattica e storia della		
	fisica		
Discipline chimiche	CHIM/03 Chimica generale e	4	
	inorganica;		
	CHIM/06 Chimica organica		
Metodi e didattiche	M-EDF/01 Metodi e didattiche	8 + 1	
delle attività motorie	delle attività motorie		
	M-EDF/02 Metodi e didattiche		
	delle attività sportive		

— 15 -

Discipline storiche	L-ANT/02 Storia greca L-ANT/03 Storia romana M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/ 02 Storia moderna, M-STO/ 04 Storia contemporanea	16	
Discipline geografiche	M-GGR/01 Geografia M-GGR/02 Geografia economico-politica	8 + 1	
Discipline delle arti	ICAR/17 Disegno, L-ART/02 Storia dell'arte moderna, L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea, L-ART/06 cinema, fotografia e televisione	8 + 1	
Musicologia e storia della musica	L-ART/07 Musicologia e storia della musica	8+1	
Letteratura per l'infanzia	M-PED/02 Letteratura per l'infanzia	8+1	
			Totale 135 CFU

ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI Area 2: Insegnamenti per l'accoglienza di studenti disabili

Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	Crediti assegnati dalla Classe agli ambiti (Il numero che segue il segno + indica il numero di CFU previsti per i laboratori)	Crediti assegnati dalla Classe alle attività caratterizzanti dell'Area 2
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	8 + 1	
Didattica e pedagogia speciale	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale	8 + 2	
Psicologia clinica e discipline igienico- sanitarie	MED/39 Neuropsichiatria infantile M-PSI/08 Psicologia clinica	8	
Discipline giuridiche e igienico-sanitarie	MED/42 Igiene generale e applicata IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/19 Diritto amministrativo	4	
			Totale 31 CFU

ALTRE ATTIVITA'

Tipologia	Crediti assegnati dalla Classe
Attività a scelta dello studente	8 CFU
Attività di tirocinio	24 CFU
Laboratorio di tecnologie didattiche	3 CFU
Laboratori di lingua inglese	10 CFU
Prova/Idoneità di lingua inglese di livello B2	2 CFU
Attività formative per la Prova Finale	9 CFU

(Articolo 7)

Classe di abilitazione A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado

1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a):

L'acquisizione nel corso di laurea di almeno 102 CFU nei SSD di seguito elencati:

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE

M-STO/02 STORIA MODERNA

M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA

M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE

L-ANT/02 STORIA GRECA

L-ANT/03 STORIA ROMANA

L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA

L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA

L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIOEVALE E UMANISTICA

L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA

L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA

L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA

L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA

L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA

L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA

L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE

L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA

L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA

L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO

L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE

L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA

L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE

L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE

L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA

L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE

L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA

L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE

L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE

L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA

L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA

M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE

- 18 -

M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA

M-FIL/02 LOGICA E FILO SOFIA DELLA SCIENZA

M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE

M-FIL/04 ESTETICA

M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI

M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA

M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA

M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE

M-GGR/01 GEOGRAFIA

M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA

M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA

M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE

M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE

M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE

M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA

SPS/01 FILOSOFIA POLITICA

SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

SPS/04 SCIENZA POLITICA

SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI

SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

I 102 CFU comprendono:

- almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, Letteratura italiana e L-FIL-LET/11, Letteratura italiana contemporanea e fra questi almeno 12 CFU in L-FIL-LET/10;
- almeno 18 CFU nei SSD M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/04, Storia contemporanea;
- almeno 12 CFU in L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01 Glottologia e linguistica;
- almeno 9 CFU in ciascuno dei seguenti SSD:
- 1) L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;
- 2) M-GRR/01 Geografia.
- almeno 36 CFU nei SSD sopra elencati;
- 2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b): laurea magistrale nella classe LM-14 Filologia moderna, all'interno della quale i CFU sono acquisiti conformemente alla seguente tabella:

Area	• Letteratura italiana L-	75 CFU : tra questi,	
disciplinare	FIL-LET/10	18/24 di didattiche	
	Letteratura italiana	disciplinari nei SSD L-	
	contemporanea L-FIL-	FIL-LET, M-STO e M-	
	LET/11	GGR	
	• Linguistica italiana L-	Tra i restanti 5 1/57	
	FIL-LET/12	CFU:	
	Geografia M-GGR/01	1) almeno 18 CFU nei	
	Storia medievale M-	SSD L-FIL-LET/10, L-	
	STO/01; Storia	FIL-LET/11, L-FIL-	

	moderna M-STO/02; Storia contemporanea M-STO/04 • IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico	LET/12 (con almeno 6 CFU in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio); 2) almeno 12 CFU nei SSD M-STO/01, M- STO-02, M-STO/04 (con almeno 6 CFU in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio) 3) almeno 6 CFU in M- GGR/01	Totals 75 CEU
Scienze	M-PED/01 Pedagogia	Almeno 6 CFU nei	Totale 75 CFU 18 CFU
dell'educazione	generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazi one; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantro pologiche	settori M-PED/01 o M-PED/02	16 CPC
Laboratori, Esami a scelta		Tra laboratori, esami a scelta e tesi di laurea lo	27 CFU
Tesi di laurea		studente deve conseguire 27 CFU	
			TOTALE COMPLESSIVO 120 CFU

(Articolo 7)

Classe di abilitazione A045 – Lingua inglese e seconda lingua straniera

- 1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a):l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 66 CFU nei seguenti SSD:
 - a. almeno 18 CFU nei SSD relativi alla lingua inglese (ivi compresi eventuali crediti nel SSD L-LIN 11);
 - b. almeno 12 CFU nella seconda lingua comunitaria per la quale si intende conseguire l'abilitazione;
 - c. almeno 12 CFU per ciascuna nelle due corrispondenti letterature per complessivi 24 CFU;
 - d. almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate;
 - e. almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana;
- 2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe LM-37 Lingua straniera, all'interno della quale i cfu sono acquisiti conformemente alla seguente tabella:

	Settori scientifico-disciplinari	CFU
Lingue e	L-LIN/03 - Letteratura francese	54/72
Letterature	L-LIN/04 - Lingua e traduzione -	Di cui
moderne	lingua francese	almeno 18 in
	L-LIN/05 - Letteratura spagnola	didattiche
	LIN/06 Lingua e letterature ispano-	disciplinari;
	americane	almeno 18
	L-LIN/07 - Lingua e traduzione -	nei SSD
	lingua spagnola	relativi alla
	L-LIN/08 - Letterature portoghese e	lingua
	brasiliana	inglese (ivi
	L-LIN/09 - Lingua e traduzione -	compresi
	lingue portoghese e brasiliana	eventuali
	L-LIN/10 - Letteratura inglese	crediti nel
	L-LIN/11 – Lingua e letterature	SSD L-LIN
	anglo-americane	11) e almeno
	L-LIN/12 - Lingua e traduzione -	12 nei SSD
	lingua inglese	relativi alla
	L-LIN/13 - Letteratura tedesca	seconda

— 21 -

	L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca L-LIN/21 - Slavistica L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne	lingua comunitaria per la quale si intende conseguire l'abilitazione.
Discipline di	L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e	6/18
contesto	letterature comparate	
	L-LIN/01 - Glottologia e linguistica	
	L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana	
	L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana	
	contemporanea L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana	
	L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica	
	romanza	
	L-FIL-LETT/15 Filologia germanica	
Scienze	M-PED/01 Pedagogia generale e	18
dell'educazione	sociale;	Di cui
	M-PED/02 Storia della pedagogia;	almeno 6
	M-PED/03 Didattica e pedagogia	CFU nei
	speciale;	settori M-
	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione;	PED/01 o M- PED/02
	M-PSI/05 Psicologia sociale;	1 LD/ 02
	SPS/08 Sociologia dei processi	
	culturali e comunicativi oppure M-	
	DEA/01 Discipline	
Talamata :	demoetnoantropologiche	24.27
Laboratori, esami a scelta, tesi di		24-27
laurea		
TOTALE		120
COMPLESSIVO		
CFU		

(Articolo 7) LM-95

Classe di abilitazione A059 – Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi magistrale della classe:

- hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali e del linguaggio della matematica, incluse le capacità di dimostrare e ragionare rigorosamente, di modellizzare, di risolvere problemi, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria;
- hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali delle discipline fisiche, chimiche, biologiche e di scienze della terra, dell'informatica e della statistica, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;
- possiedono una buona conoscenza dello sviluppo storico delle discipline predette;
- possiedono una buona capacità di collegare le conoscenze scientifiche acquisiti con i problemi tecnologici e le applicazioni pratiche
- hanno acquisito una buona padronanza nella pratica di laboratorio, nell'uso degli strumenti, nella tecniche di misura, nell'organizzazione ed elaborazione dei dati sperimentali;
- sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e scritte di contenuto scientifico mirate a diversi livelli di conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche;
- possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali utili per comunicare con studenti;
- sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti;
- conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico matematico e scientifico in tale lingua.

I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilità, attività in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale, con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una buona capacità di comunicare. In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si potranno inserire, si indicano:

- l'industria culturale ed editoriale;
- Centri della Scienza e Musei;
- L'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;
- organismi e unità di studio per lo sviluppo della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che internazionali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:

- prevedono attività di laboratorio o ambientali, dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all'elaborazione statistica dei dati stessi;
- possono prevedere attività esterne come tirocini formativi presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica amministrazione;
- prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un relatore.

Per ciascuno studente è previsto un piano di studio individuale obbligatorio che garantisce che nel curriculum complessivo dello studente (nella laurea e nella laurea magistrale) siano presenti almeno 132 crediti nelle aree scientifiche: MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01 di cui almeno: 30 in MAT; 12 in FIS: 6 in CHIM; 6 in GEO; 6 in BIO; 6 in INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01.

Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU così articolati:

a) almeno 12 CFU nei seguenti SSD (Settori Scientifico Disciplinari):

MAT/01 LOGICA

MAT/02 ALGEBRA

MAT/03 GEOMETRIA

MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI

MAT/05 ANALISI MATEMATICA

MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA

MAT/07 FISICA MATEMATICA

MAT/08 ANALISI NUMERICA

MAT/09 RICERCA OPERATIVA

b) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:

FIS/01 FISICA SPERIMENTALE

FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI

FIS/03 FISICA DELLA MATERIA

FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE

FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA

FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE

FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)

FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA

c) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA

CHIM/02 CHIMICA FISICA

CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA

CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE

CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI

- 24 -

CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA

CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO

CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI

CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI

CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA

GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA

GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE

GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA

GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA

GEO/06 MINERALOGIA

GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA

GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA

GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI

GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA

GEO/11 GEOFISICA APPLICATA

GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA

BIO/01 BOTANICA GENERALE

BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA

BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA

BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE

BIO/05 ZOOLOGIA

BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA

BIO/07 ECOLOGIA

BIO/08 ANTROPOLOGIA

BIO/09 FISIOLOGIA

BIO/10 BIOCHIMICA

BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE

BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA

BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA

BIO/14 FARMACOLOGIA

BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA

BIO/16 ANATOMIA UMANA

BIO/17 ISTOLOGIA

BIO/18 GENETICA

BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE

d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:

INF/01 INFORMATICA

ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI SECS-S/01 STATISTICA.

— 25 -

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot CFU
Caratterizzanti	Fondamenti di matematica e di fisica	MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09 FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08 di cui almeno 12 CFU nei SSD MAT sopra elencati e almeno 6 nei SSD FIS sopra elencati	24	
	Discipline integrative matematiche, fisiche, biologiche, chimiche e di scienze della terra	a) A scelta in tutti i SSD FIS, CHIM, GEO, BIO per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei SSD MAT. b) A scelta in tutti i SSD MAT e FIS con almeno 6 CFU nei SSD MAT, per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei SSD CHIM, GEO e BIO. c) A scelta in tutti i SSD MAT, CHIM, GEO e BIO, con almeno 6 CFU nei SSD MAT, per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei SSD FIS. d) 6 CFU nei SSD MAT; 6 CFU nei cfu FIS, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01; 6 CFU nei SSD CHIM, GEO, BIO nel caso in cui i CFU acquisiti nella laurea di primo livello siano 30 nei SSD MAT, 30 nei SSD FIS e 30 nei SSD CHIM, GEO, BIO e) Chi abbia acquisito più di 30 CFU sia nei SSD MAT che FIS può scegliere tra le opzioni a) e c); chi abbia acquisito più di 30 CFU sia nei SSD MAT che BIO, CHIM GEO assieme considerati può scegliere tra le	18	

<u> </u>			120
laurea			
Tesi di		12	
	della tecnica		
	M-STO/05 Storia della scienza e		
	MED/02 Storia della medicina		
	SECS-S/01 Statistica		
	elaborazione delle informazioni		
	ING-INF/05 Sistemi di		
	INF/01 Informatica		
	e inoltre		
scelta	BIO		
Discipline a	Nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO,	12	
didattici			
Laboratori	democuloumopologiche	18	
	M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche		
	culturali e comunicativi oppure		
	SPS/08 Sociologia dei processi		
	M-PSI/05 Psicologia sociale;	PED/02	
	dell'educazione;	0 M-	
	sviluppo e psicologia	PED/01	
	M-PSI/04 Psicologia dello	M-	
	speciale;	settori	
	M-PED/03 Didattica e pedagogia	nei	
	pedagogia;	6 CFU	
	M-PED/02 Storia della	almeno	
educazione	sociale;	di cui	
Scienze della	M-PED/01 Pedagogia generale e	18 CFU	
	della tecnica		
	M-STO/05 Storia della scienza e		
	MED/02 Storia della medicina		
discipilian	CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, GEO/01, BIO/06,		
disciplinari	CHIM/02, CHIM/03,	10	
Didattiche	MAT/04, FIS/08, CHIM/01,	18	
	può scegliere tra le opzioni b) e c)		
	SSD FIS che BIO, CHIM GEO		
	acquisito più di 30 CFU sia nei		
	opzioni a) e b); chi abbia		

(Art. 7)

Classe di abilitazione A030 - Scienze motorie e sportive

- 1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): Laurea nella classe L-22 Scienze delle attività motorie e sportive; diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136.
- 2) Laurea magistrale nella classe LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate ovvero nella classe LM-68 Scienze e tecniche dello sport, strutturate come segue.
 - I laureati nel corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella Classe di abilitazione A030 Scienze motorie e sportive devono essere in grado di utilizzare avanzati strumenti culturali, metodologici e tecnico-pratici con particolare riferimento a:
 - *a*) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività motorie e sportive condotte a livello scolastico finalizzate allo sviluppo psicofisico e sociale del giovane.
 - b) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica dell'attività di preparazione fisica ed atletica e delle attività sportive per disabili.
 - c) Preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.

I laureati magistrali devono possedere competenze specifiche ed approfondite nel campo delle attività motorie e sportive con attenzione alle differenti tipologie disciplinari e, nell'ambito del concetto di tutela della salute psico-fisica dell'allievo, alle differenze legate all'età, al genere, al contesto socio-culturale di appartenenza, al livello di maturazione psico-culturale e alla presenza di disabilità fisica. Devono inoltre possedere competenze specifiche ed approfondite di ambito pedagogico e psicosociale atte a promuovere l'educazione allo sport attraverso lo sport a livello scolastico.

Devono conoscere almeno al livello B2 la lingua inglese.

Ai fini indicati, i laureati dovranno:

- conoscere le basi biologiche dell'adattamento all'esercizio fisico finalizzato alla pratica agonistica amatoriale e avanzata in funzione del tipo di pratica sportiva, del livello di prestazione atteso, delle condizioni ambientali, dell'età e del genere del praticante;
- possedere le conoscenze pedagogiche e didattiche per scegliere e padroneggiare i metodi di insegnamento delle attività motorie nel contesto delle attività della scuola secondaria;
- possedere le conoscenze scientifiche ed epistemologiche necessarie per svolgere la funzione di educatore capace di instaurare relazioni positive e motivanti con gli allievi, con le famiglie e con gli altri insegnanti coinvolti nel processo educativo a livello scolastico;
- possedere le basi pedagogiche, didattiche, scientifiche e culturali per trasmettere i valori etici ed educativi dell'agonismo sportivo;
- possedere le conoscenze necessarie per elaborare una progettazione articolata e centrata sull'allievo, capace di promuovere l'educazione alla salute e al rispetto della persona, e

l'adozione di atteggiamenti corretti nei confronti di fenomeni degenerativi dello sport e della vita sociale;

- possedere le conoscenze per promuovere ed organizzare le attività motorie e sportive scolastiche fungendo da cerniera tra il mondo dell'educazione presente nella scuola e quello dello sport agonistico e promozionale;
- possedere le conoscenze sull'organizzazione del sistema scolastico e del suo territorio al fine di contribuire efficacemente allo sviluppo di politiche territoriali per il benessere dei cittadini;
- essere capaci di interagire con i docenti di altre discipline al fine di favorire attività di ricerca didattica inserendo le attività motorie in un contesto di educazione interdisciplinare della persona;
- avere solide basi concettuali sulle teorie dell'allenamento nei vari contesti di pratica sportiva individuale e di squadra con capacità di adattare i diversi modelli anche in funzione di età, genere e abilità dei praticanti;
- conoscere in modo approfondito metodi e tecniche delle attività motorie e sportive finalizzate e specifiche per le differenti discipline sportive con capacità di utilizzare tali conoscenze adattandole ai diversi contesti di attività sportiva, alle specificità di genere, all'età, alla presenza di disabilità, al contesto socio-culturale di riferimento, nonché agli obiettivi individuali e di gruppo;
- conoscere metodi e strumentazioni della valutazione funzionale applicata agli apparati coinvolti nella pratica sportiva anche al fine di consulenza tecnica e collaudo relativamente ai beni e servizi impiegati;
- conoscere i metodi di valutazione delle prestazioni fisiche e sportive, saperli utilizzare e valutarne i risultati in funzione delle diverse discipline nel contesto di specificità di genere, età, presenza di disabilità e degli obbiettivi della pratica sportiva;
- conoscere i rischi in termini di salute del praticante legati all'attività sportiva, saper identificare i limiti di prestazione individuale oltre i quali la pratica sportiva si traduce in danno alla salute, essere in grado di prevenire l'incidenza di infortuni legati alla pratica motoria e sportiva, ridurne le conseguenze negative e favorire il pieno recupero dell'atleta;
- possedere conoscenze di nutrizione umana applicata alla prestazione sportiva anche in relazione alla specificità dell'allenamento e del recupero nelle diverse discipline;
- conoscere i rischi per la salute derivati dall'uso di pratiche di potenziamento delle prestazioni fisiche, siano esse state dichiarate illecite o no dalle agenzie ufficiali, conoscere la relativa normativa e essere in grado di intervenire con efficaci misure per prevenire, combattere ed eliminare l'uso di tali pratiche;
- essere in grado di proporsi come progettisti di percorsi formativi realizzati attraverso la pratica sportiva e di orientare i destinatari della loro azione educativa alla scelta di attività motorie e sportive adeguate ai propri livelli di crescita motoria, mentale, relazionale ed emotivo-affettiva;
- possedere le conoscenze generali relative a gruppi, fenomeni dinamici della vita del gruppo, processi di costituzione e di sviluppo dei gruppi, finalizzate alla creazione ed alla gestione del gruppo-squadra o gruppo-associazione;
- acquisire le conoscenze sui processi di comunicazione interpersonale e sociale finalizzate anche alla creazione e alla gestione di relazioni con le istituzioni, le associazioni e le famiglie;

- conoscere i regolamenti che disciplinano le attività sportive e le normative relative alle responsabilità del proprio operato, alle istituzione e agli enti coinvolti nelle attività sportive.

A tal fine i laureati devono acquisire, in relazione a obiettivi specifici professionalizzanti del corso, adeguate tecniche motorie per un numero di CFU non inferiore a 20 mediante tirocini formativi sotto la diretta responsabilità degli Atenei.

			CFU	CFU
Attività	Ambiti	Settori scientifico-disciplinari	Assegnati	Totali
formative	disciplinari		O	assegnati
Caratterizzanti	disciplinari Discipline motorie e sportive Biomedico	M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie(24 CFU) M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive (12 CFU) BIO/09 - Fisiologia BIO/10 - Biochimica BIO/16 - Anatomia Umana MED/09 - Medicina interna MED/13 - Endocrinologia MED/33 - Malattie apparato locomotore MED/38 - Pediatria generale e	18	72
	Sociologico Psicologico Pedagogico	Specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile M-PED/02 - Storia della pedagogia M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 - Psicologia sociale SPS/08 - Sociologia dei processi culturalie comunicativi	18	
Affini e integrative (art. 10, comma 5, D.M. 22/10/04, n. 270, lettera b)		BIO/11 Biologia molecolare BIO/13 Biologia applicata BIO/14 Farmacologia MED/42 - Igiene generale e applicata IUS/01 - Diritto privato IUS/10 - Diritto costituzionale	8	8
A scelta dello studente			8	8
Per la prova finale			12	12
Tirocini ed attività pratiche			20	20
Totale				120

(Articolo 7)

Classe di abilitazione A032 - Musica

1) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 72 CFU nei seguenti SSD:

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE

M-STO/02 STORIA MODERNA

M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA

M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE

L-ANT/02 STORIA GRECA

L-ANT/03 STORIA ROMANA

L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA

L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA

L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA

L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA

L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA

L-FIL-LET/13 FILOLOGIA ITALIANA

L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA

L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA

L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE

L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA

L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA

L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO

L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE

L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA

L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA

L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE

L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE

L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA

L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE

L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA

L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE

L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE

L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA

L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA

— 32 -

M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE

M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA

M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA

M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE

M-FIL/04 ESTETICA

M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI

M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA

M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA

M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE

M-GGR/01 GEOGRAFIA

M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA

M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA

M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE

M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE

M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE

M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA

SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE

SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI

SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

I 72 CFU comprendono almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; 12 CFU nei SSD L-ART/01-06 e 6 CFU in almeno due dei seguenti SSD o gruppi di SSD:

- a) Musicologia e Storia della musica L-ART/07 e Etnomusicologia L-ART/08;
- b) Discipline relative alla letteratura italiana (L-FIL-LET/10 oppure L-FIL-LET/11 oppure L-FIL-LET/12) oppure alla linguistica e alle lingue e letterature straniere (L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13);
- c) Discipline filosofiche (M-FIL/01-08);
- d) Discipline storiche (L-ANT/02 oppure L-ANT/03 oppure M-STO/01 oppure M-STO/02 oppure M-STO/04);
- e) Discipline psicopedagogiche (M-PED/01 oppure M-PSI/01 oppure M-DEA/01);
- f) Discipline artistiche (L-ART/01-04) oppure dello spettacolo (L-ART/05-06).
- 2) di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe LM-45 Musicologia e beni musicali, all'interno della quale i cfu sono acquisiti conformemente alla seguente tabella:

Area disciplinare	Musicologia e Storia della musica L-ART/07; Etnomusicologia L-ART/08	72 CFU Tra questi, 18-24 CFU di didattiche disciplinari nel SSD L-ART/07.	
	 discipline relative alla letteratura italiana L-FIL-LET/10-12 discipline storiche M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04 	Tra i restanti 48-54 CFU: - almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; - almeno 6 CFU in almeno uno dei	

— 33 -

	discipline delle arti e dello spettacolo L-ART/01-06	seguenti gruppi di SSD: (1) L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12; (2) M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04; (3) L-ART/01-06 (4) FIS/01, FIS/07, INF/01, ING-INF/05	
Scienze dell'educazione	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;	Almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-	Totale 72 CFU 18 CFU
e discipline antropologiche	generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M- DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche	PED/02	
Laboratori, Esami a scelta		Tra laboratori ed esami a scelta 18 CFU	18 CFU
Tesi di laurea			12 CFU
			TOTALE COMPLESSIVO 120 CFU

TABELLA 7 (Articolo 7) LM-96

Classe di abilitazione A033 - Tecnologia

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe:

- hanno una solida preparazione culturale di base nell'area delle scienze matematiche, statistiche, fisiche, chimiche e naturali e una padronanza dei metodi di queste discipline che consenta loro un adeguato inquadramento teorico di tutte le questioni tecnologiche in cui tali discipline intervengono, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;
- hanno una buona conoscenza dei concetti, dei metodi e degli strumenti dell'informatica, dell'elettronica e della sistemica.
- conoscono in modo approfondito le problematiche associate alle tecnologie e al loro sviluppo, con particolare riguardo a quelle che si riconducono ai settori dell'ingegneria civile, industriale e dell'informazione;
- possiedono un buon inquadramento culturale del rapporto tra sviluppi tecnologici e scienze fisico-matematiche e naturali;
- conoscono la relazione tra lo sviluppo tecnologico e le problematiche di impatto ambientale;
- sono in grado di predisporre e organizzare esperienze di laboratorio, di utilizzare strumenti, di realizzare misure, di trattare i dati sperimentali;
- sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e scritte di contenuto scientifico- tecnologico mirate a diversi livelli di conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche;
- possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali utili per comunicare con studenti;
- sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti;
- conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico matematico e scientifico in tale lingua.

I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilità, attività in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale, con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una buona capacità di comunicare. In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si potranno inserire, si indicano:

- l'industria culturale ed editoriale;
- Centri della Scienza e Musei;
- l'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;
- organismi e unità di studio per lo sviluppo della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che internazionali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:

- prevedono attività di laboratorio o ambientali, dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all'elaborazione statistica dei dati stessi;
- possono prevedere attività esterne come tirocini formativi presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica amministrazione;
- prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un relatore.
- !) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU così articolati:

MAT/01 LOGICA

MAT/02 ALGEBRA

MAT/03 GEOMETRIA

MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI

MAT/05 ANALISI MATEMATICA

MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA

MAT/07 FISICA MATEMATICA

MA/08 ANALISI NUMERICA

MAT/09 RICERCA OPERATIVA

INF/01 INFORMATICA

FIS/01 FISICA SPERIMENTALE

FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI

FIS/03 FISICA DELLA MATERIA

FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE

FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA

FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE

FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)

— 36 -

FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA

CHIM/02 CHIMICA FISICA

CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA

CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE

CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI

CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA

CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO

CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI

CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI

CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA

GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA

GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE

GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA

GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA

GEO/06 MINERALOGIA

GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA

GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA

GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-

PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI

GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA

GEO/11 GEOFISICA APPLICATA

GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA

BIO/01 BOTANICA GENERALE

BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA

BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA

BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE

BIO/05 ZOOLOGIA

BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA

BIO/07 ECOLOGIA

BIO/08 ANTROPOLOGIA

BIO/09 FISIOLOGIA

BIO/10 BIOCHIMICA

BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE

BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA

BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA

BIO/14 FARMACOLOGIA

BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA

BIO/16 ANATOMIA UMANA

BIO/17 ISTOLOGIA

BIO/18 GENETICA

BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE

AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE

AGR/06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI

AGR/07 GENETICA AGRARIA□

AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI

AGR/09 MECCANICA AGRARIA

AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE

AGR/13 CHIMICA AGRARIA

AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO

ICAR/01 IDRAULICA

ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA□

— 37 -

ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE□

ICAR/04 STRADE, FERROVIE ED AREOPORTI□

ICAR/05 TRASPORTI□

ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA□

ICAR/07 GEOTECNICA□

ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI□

ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI□

ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA□

ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA□

ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA

ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE

ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA

ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO□

ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO

ICAR/17 DISEGNO

ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA

ICAR/19 RESTAURO

ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

ICAR/21 URBANISTICA

ICAR/22 ESTIMO

ING-IND/01 ARCHITETTURA NAVALE

ING-IND/02 COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI

ING-IND/03 MECCANICA DEL VOLO

ING-IND/04 COSTRUZIONI E STRUTTURE AREOSPAZIALI

ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI

ING-IND/06 FLUIDODINAMICA □

ING-IND/07 PROPULSIONE AEROSPAZIALE

ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO

ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE

ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE

ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE

ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE

ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE

ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE

ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI

ING-IND/18 FISICA DEI REATTORI NUCLEARI

ING-IND/19 IMPIANTI NUCLEARI

ING-IND/20 MISURE E STRUMENTAZIONI NUCLEARI

ING-IND/21 METALLURGIA

ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA

ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA

ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI

ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI

ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA

ING-IND/28 INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI

ING-IND/29 INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME

ING-IND/30 IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO

ING-IND/31 ELETTROTECNICA

ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI

— 38 -

ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE

ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE

ING-INF/01 ELETTRONICA

ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI

ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI

ING-INF/04 AUTOMATICA

ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA

ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE

SECS-S/01 STATISTICA

SECS-S/01 STATISTICA ECONOMICA

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI:

Attività formative	Ambiti disciplinari		CFU	Tot CFU
Caratterizzanti	Discipline matematiche	a) 6 CFU da scegliere tra MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08 b) 6 CFU da scegliere tra MAT/09 e INF/01	12	
	Discipline fisiche e chimiche	a) 6 CFU da scegliere tra FIS/01, FIS/02, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/08, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/08, CHIM/10, CHIM/12 b) 6 CFU da scegliere tra FIS/03, FIS/04, FIS/07 c) 6 CFU da scegliere tra CHIM/04, CHIM/05, CHIM/07, CHIM/09, CHIM/11	18	
	Discipline di Ingegneria civile	A scelta tra ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ICAR/04, ICAR/05, ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/10, ICAR/11, ICAR/12, ICAR/13, ICAR/16, ICAR/17, ICAR/20	6	
	Discipline di Ingegneria industriale	A scelta entro tutti i SSD ING- IND (da ING-IND/01 a ING- IND/35)	12	
	Discipline di Ingegneria dell'informazione	A scelta entro tutti i SSD ING- INF (da ING-INF/01 a ING- INF/07)	12	
	Laboratori Didattici		18	
	Scienze della educazione	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale;	di cui almeno 6 CFU nei settori M- PED/01 o M- PED/02	

Discipline a scelta	SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche Nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO	12	
Secreta	e inoltre INF/01 Informatica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni SECS-S/01 Statistica MED/02 Storia della medicina M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica		
Tesi di laurea		12	
			120

(Articolo 9, comma 2) Classe di abilitazione A032 – Musica

- 1) Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a): Un diploma accademico di I livello in Didattica della musica e dello strumento ovvero un diploma accademico di I livello con il conseguimento di almeno 21 CFA nei settori artistico-disciplinari dell'area di Didattica della musica (da CODD/01 a CODD07); diploma di conservatorio o istituto musicale pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 bis della legge 21 dicembre 1999 n. 508.
- **2)** Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera **b**: Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di abilitazione di musica (A032)

ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area comune) (1) Pedagogia generale Psicologia generale e dell'età evolutiva Didattica e pedagogia speciale; Didattica generale Legislazione e organizzazione scolastica (1) Le discipline contenute in quest'area «possono essere attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l'Università» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07).	12 CFA
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area musicale) (2) CODD/04 Pedagogia musicale CODD/04 Psicologia musicale CODD/02 Elementi di composizione e analisi per Didattica della musica CODD/02 Tecniche di arrangiamento e trascrizione CODD/01 Direzione e concertazione di coro per didattica della musica CODD/01 Fondamenti di tecnica vocale CODD/06 Storia della musica per Didattica della musica CODD/06 Metodologia d'indagine storico-musicale CODD/06 Elementi di semiologia musicale CODD/06 Elementi di sociologia musicale CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica CODD/05 Pratica dell'accompagnamento estemporaneo CODD/05 Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte	36 CFA
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI (2) CODD/04 Metodologia dell'educazione musicale CODD/02 Didattica dell'improvvisazione (per l'educazione musicale) CODD/02 Didattica della composizione (per l'educazione musicale) CODD/01 Repertorio corale CODD/01 Didattica del canto corale	40 CFA

CODD/06 Didattica dell'ascolto CODD/06 Didattica della storia della musica CODD/03 Pratiche di musiche d'insieme CODM/02 Antropologia della musica CODD/07 Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea	
ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE COME/05 Informatica musicale CODI/23 Improvvisazione vocale Improvvisazione allo strumento (*) CODM/06 Storia delle musiche d'uso CODM/06 Storia della musica jazz COCM/01 Tecniche dell'organizzazione COCM/02 Tecniche della comunicazione COME/06 Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica CODM/06—Storia della popular music (*) il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento	12 CFA
LABORATORI DIDATTICI	10 CFA
TESI FINALE	10 CFA
TOTALE	120 CFU

(2) Le discipline corrispondenti ad uno stesso Codice possono essere accorpate in un unico modulo di insegnamento, ferma restando l'acquisizione delle specifiche competenze previste.

TABELLA 9

(Art. 9, comma 2) Classe di abilitazione A077 Strumento musicale

- 1. Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a): diploma accademico di I livello relativo alla specifica classe di strumento; diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato relativo alla specifica classe di strumento congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 bis della legge 21 dicembre 1999 n. 508.
- 2. Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b): Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di concorso di strumento (A077)

ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area comune) (1)	12 CFA
Pedagogia generale	
Psicologia generale e dell'età evolutiva	
Didattica e pedagogia speciale;	
Didattica generale	
Legislazione e organizzazione scolastica	

ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area musicale)	28 CFA
CODD/02 Elementi di composizione per didattica della musica	
CODD/01 Direzione e Concertazione di coro per didattica della musica	
CODD/03 Pratiche di musica di insieme	
CODD/04 Pedagogia musicale	
CODD/06 Storia della musica per didattica della musica	
CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per didattica della music	ca
CODD/07 Tecniche di consapevolezza ed espressione corporea	

ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI	48 CFA
Prassi esecutive e repertori (*)	
Metodologia dell'insegnamento strumentale (*)	
COMI/03 Musica da camera	
(*)Il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento	
ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE (a scelta)	12 CFA
COME/05 Informatica musicale	
COTP/02 Lettura della partitura	
CODI/23 Improvvisazione vocale	
Improvvisazione allo strumento (*)	

Pratica dell'accompagnamento estemporaneo (*) CODM/06 Storia delle musiche d'uso

CODM/06 Storia della musica jazz

COCM/01 Tecniche dell'organizzazione

COCM/02 Tecniche della comunicazione

COME/06 Sistemi,tecnologie,applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità

COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio

COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica

CODM/06 Storia della Popular Music

(*)Il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento

Laboratori didattici	10 CFA
Tesi finale	10 CFA
TOT	ALE 120 CFA

(1) Le discipline contenute in quest'area «possono essere attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l'Università» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07).

TABELLA 10

(Art. 9, comma 2)

Classe di abilitazione A028 - Arte e immagine

- 1. Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a): diploma accademico di I livello; diploma di accademia delle belle arti o di istituto superiore di industria artistica congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 bis della legge 21 dicembre 1999 n.508.
- 2. Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b): Diploma accademico di secondo livello strutturato secondo la tabella seguente:

Tipologia delle attività formative			totale crediti formativi
	ABST47	Stile, Storia dell'Arte e del Costume	
	ABST59	Pedagogia e didattica dell'arte	30
	ABST50	Storia dell'architettura	
	ABST55	Antropologia Culturale	
ATTIVITA' FORMATIVE DI	ABST58	Teoria della percezione e psicologia della forma	
BASE	ABST46	Estetica	12
	ABST56	Discipline Sociologiche] 12
	ABVPA61	Beni culturali e ambientali	
	ABVPA63	Teorie e pratiche della valorizzazione dei beni culturali	
ATTIVITA'	ABPR14	Elementi di architettura e urbanistica	
FORMATIVE CARATTERIZZANTI	ABPR16	Disegno per la progettazione	
	ABST52	Storia e metodologia della critica d'arte]
	ABST48	Storia delle arti applicate	30
	ABAV1	Anatomia artistica	
	ABAV3	Disegno	
	ABPR17	Design	24
	ABAV6	Tecniche per la pittura	
	ABAV12	Tecniche per la Decorazione	
	ABST51	Fenomenologia delle arti contemporanee	_
	ABAV2	Tecniche dell'Incisione - Grafica d'Arte	

	ABAV4	Tecniche Grafiche Speciali	
	ABPR21	Modellistica	
	ABPR31	Fotografia	
	ABPR16	Metodologia della progettazione	
	ABLIN72	Lingue	
Laboratori, esami a	ABTEC39	Tecnologie dell'informatica	
scelta, tesi finale		Esami a Scelta, tra cui Didattica e pedagogia speciale;	24
		Prova Finale	
		Totale Crediti	120

TABELLA 11

(*Art.* 10, *comma* 6)

Il tirocinio formativo attivo (TFA) è un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito presso una facoltà universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attività, secondo le norme dell'art. 10 Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono:

- a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
- essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);
- c) avere acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
- d) aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative.

Al fine di conseguire tali obbiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo prevede: insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni speciali; insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalità di insegnamento in classe; un tirocinio, una parte del quale, pari a 75 ore, dedicata al settore della disabilità, che prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle attività e una diretta di osservazione e di insegnamento attivo, presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor; infine alcuni laboratori pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato al settore della disabilità, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio. Il consiglio di corso di tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici prevedendo modalità di collaborazione tra i docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i tutor e i tutor coordinatori.

Le attività del tirocinio formativo attivo fanno capo alle facoltà o alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di riferimento.

L'attività di tirocinio formativo attivo nelle scuole è seguita e coordinata da tutor a questo scopo distaccati a tempo parziale presso l'università o presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e seguito da tutor che accolgono gli studenti nelle classi di cui sono responsabili. I tutor vengono indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la facoltà sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono anche attività di coordinamento fra le scuole e la facoltà sede del tirocinio formativo attivo.

Il consiglio di corso del TFA è costituito secondo le norme stabilite dall'art. 10 comma 4. L'attività di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione di cui è relatore un docente universitario, ovvero dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e correlatore il tutor o il tutor coordinatore che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una semplice esposizione delle attività svolte. Esso deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe con le conoscenze psicopedagogiche e con le conoscenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare in particolar modo nelle attività di laboratorio.

Al termine del percorso gli studenti conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, e dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.

- 48 -

Scienze dell'educazione nei SSD: M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale	18 CFU di cui 6 di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali
Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico- didattici	18 CFU
Tirocinio a scuola	19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicaticati ad alunni disabili
Tesi finale e relazione finale di tirocinio	5 CFU

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto all'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
- «416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.»

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lettera n) e sesto comma della Costituzione:
- «Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»
 - «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
 - a)-m) (omissis)
 - n) norme generali sull'istruzione;»
- «La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.»
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
- «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di

- apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Per il testo dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", si veda la nota al titolo.
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante: "Norme sul diritto agli studi universitari" è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1991, n. 291.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo":
- «95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi:
- a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
- b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici:
- c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante "Interventi finanziari per l'università e la ricerca":
- «4. Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione pri-



maria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica

- 5. Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.»
- La legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari", è stata pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1999, n. 183.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati" è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2000, n. 2.
- La legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 2000, n. 67.
- Il testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 recante "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale", è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 2002, n. 226 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 22 novembre 2002, n. 268 , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2002, n. 276.
- Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante: "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53" stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 2004, n. 51, S.O.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53." è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2005, n. 257, S.O.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 605, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2006, n.296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007):
- «605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a)-b) (omissis);

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBA-SLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riserva-







ta bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di

La rubrica dell'articolo 13, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), reca:

- «Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnicoprofessionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore.»
- Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 recante Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 14 luglio 2008 n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2008, n.164.
- Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
- «4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

- a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
- b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
- c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
- d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
- f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;


f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.»

- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 recante Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169:

«Art. 5-bis. Disposizioni in materia di graduatoria ad esaurimento - 1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

- 2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
- 3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.»









- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
 n. 275 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1999,
 n. 186,
 S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 concernente Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 2005, n. 243.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 2009, n. 151.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 2009, n. 162.
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 28 settembre 2007, n. 137 reca: «Attivazione biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A 31 e A 32) e di strumento musicale (A 77).»
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n.82, riguarda la Formazione degli insegnanti: attivazione corsi abilitanti presso le Accademie di Belle Arti.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270 recante Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 2004, n. 266.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n.37, ridefinisce le classi di abilitazione all'insegnamento, compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n.244 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), si veda la nota al titolo.
- Per il testo dell'articolo 64, comma 4, lettera *a*), del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro del'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
- «2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea.»

- Per i riferimenti della legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", si vedano le note alle premesse.
- Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006.
- Per i riferimenti della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 142, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore:
- «Art. 142. Nelle Università e negl'Istituti superiori si può ottenere l'iscrizione solo in qualità di studenti.

Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola.»

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, e dell'articolo 10, commi 2 e 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
- «2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.»
- «2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni àmbito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.
 - 3. (omissis).
- 4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.»

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:
- «Art. 39. Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time. 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi com-



patibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure

— 53 -

di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-ter.

- 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.
- 5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.
- 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.
- 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in àmbito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 - 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
- a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
- b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
- c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
- d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;



- e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.
- 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.
- 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
 - 12. (omissis).
- 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
- 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
- 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

- 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
- 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
- 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.
- 18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di
- 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
- 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
- 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali

di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

- 21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.
- 22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
- 23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera *c*), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
- 24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
- 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono

essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

- 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
- 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.»

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
- «2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.»

Note all'art. 7:

- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n.37, ridefinisce le classi di abilitazione all'insegnamento, compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.

Note all'art. 8:

— 55 –

- Per il testo dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53" si vedano le note alle premesse.



Note all'art. 9:

- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n.37, ridefinisce le classi di abilitazione all'insegnamento, compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.
- Per il testo dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n.37, ridefinisce le classi di abilitazione all'insegnamento, compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.
- Per il testo dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39, reca Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 reca Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 Lauree specialistiche.

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
- «632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti». Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.»

Note all'art. 15:

- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 reca Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 Lauree specialistiche.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 concernente Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

- «3. Le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente definite annualmente con il decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, fermi restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive, può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. L'elenco di detti insegnamenti è compreso nell'allegato H al presente regolamento.»
- La Direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 65 del 28 luglio 2010, concerne la definizione delle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali, come previsto all'articolo 8, comma 6 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87.
- La Direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 57 del 15 luglio 2010, concerne la definizione delle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici, come previsto all'articolo 8, comma 3 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998
 n. 39, reca Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:
- «6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nonché il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero



i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (223). I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.»

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 recante Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari:

«14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma.»

- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82, riguarda la Formazione degli insegnanti: attivazione corsi abilitanti presso le Accademie di Belle Arti.
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 28 settembre 2007, n. 137, reca Attivazione biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A 31 e A 32) e di strumento musicale (A 77).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 concernente Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1997, n. 216.

11G0014

Alfonso Andriani, redattore Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2011-SOL-004) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:


- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Area Marketing e Vendite Via Salaria, 1027 00138 Roma fax: 06-8508-3466

e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*			- annuale - semestrale	€	438,00 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legi (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	slativ	i:	- annuale - semestrale	€	309,00 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*			- annuale - semestrale	€	68,00 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*			- annuale - semestrale	€	168,00 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*			- annuale - semestrale	€	65,00 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amı (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)	minist	trazioni:	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro se (di cui spese di spedizione € 383,93*) (di cui spese di spedizione € 191,46)*	rie sp	oeciali:	- annuale - semestrale	€	819,00 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai f delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	ascic	oli	- annuale - semestrale	€	682,00 357,00
	Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011. CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO	Gaz	zetta (Јпісіаїе - ра	rte	prima -
	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)				€	56,00
	PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)					
	Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€€€€	1,00 1,00 1,50 1,00 6,00			
I.V.A. 4	% a carico dell'Editore					
PARTE	I - 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI (di cui spese di spedizione € 127,00)* (di cui spese di spedizione € 73,20)*			- annuale	€	205.00
				- semestrale	€	295,00 162,00
GAZZE	TTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 39,40)* (di cui spese di spedizione € 20,60)*			- annuale - semestrale	€	85,00 53,00
	di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione))% inclusa	€	1,00	Serriestrale	-	33,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione)

18,00 I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

^{*} tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



CANONE DI ABBONAMENTO

190,00 180,50



€ 4,00



Ambito 5: Servizi agli studenti e supporto alla didattica

Traccia n. 6

1) **CONTESTO/SCENARIO**

Il candidato riceve all'indirizzo di posta di ufficio la mail riportata nell'**Allegato 1**, da parte di uno studente, relativa all'importo delle tasse.

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Utilizzando la documentazione fornita, il candidato rediga il testo della risposta (ovvero rediga un appunto per il suo Responsabile, o per il Direttore ecc.) dando conto di quanto segue:

- si identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile,
- si propongano una o più soluzioni praticabili,
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte,
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- 1) mail dello studente;
- 2) Manifesto degli Studi, parte terza, sezione 13;
- 3) Regolamento d'Ateneo tasse e contributi, artt. 23 e 24.

Da: rosa.rossi@studentiunifi.it

A: ufficio.studenti@unifi.it

Oggetto: URGENTISSIMO Calcolo prima rata?

Salve, mi chiamo Rosa e sono iscritta al 3 anno della Facoltà di Scienze Giuridiche. Prima ero iscritta a Scienze Politiche ma poi ho rinunciato; avevo dato 5 esami che mi sono stati riconosciuti per 3 materie nel nuovo corso.

Nel periodo indicato nel Manifesto degli Studi 2025, ho sostenuto esami per più di quello previsto. In particolare ho svolto esami per 26CFU, tuttavia la prima rata 25/26 è molto più alta rispetto a quella dello scorso anno.

Mi trovo a pagare più dell'importo dello scorso anno, anche se sono in prima fascia.

Perché c'è stato questo aumento spropositato? Mi potete fare il ricalcolo della rata? Se non otterrò risposta entro domani, visto che la rata scade venerdì, scriverò al garante.

Aspetto una risposta urgentemente.

Rosa





PARTE III - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Le disposizioni si applicano anche nei casi di contemporanea iscrizione in relazione a ciascuna carriera.

Lo studente iscritto a più corsi di studio deve seguire le regole riportate sotto per ogni carriera attiva.

Gli studenti contemporaneamente iscritti a due corsi degli atenei/Istituti superiori toscani devono pagare una sola tassa regionale; possono richiedere alla Segreteria studenti l'esonero dal pagamento della tassa se è già stata pagata in un'altra carriera.

SEZIONE 13 – Tasse e contributi universitari¹⁶

Per iscriversi a corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea specialistica a ciclo unico, corsi di laurea specialistica, corsi di laurea (prima del D.M. 3 novembre 1999, n. 509) e scuole di specializzazione lo studente deve pagare:

- l'imposta di bollo di 16 €¹⁷;
- la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 €18;
- il contributo onnicomprensivo annuale.

Per iscriversi a master di primo e di secondo livello, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento professionale, dottorati di ricerca si rimanda ai bandi o ai decreti istitutivi pubblicati nella **sezione "Didattica"** del sito d'Ateneo.

È possibile stimare l'importo delle tasse annue con il **simulatore tasse** disponibile nella pagina dei servizi online di Ateneo.

Allo studente iscritto a un corso di studio non spetta a nessun titolo la restituzione delle tasse e dei contributi pagati, salvo i casi indicati nella sezione 13.7.

13.1 Contributo onnicomprensivo annuale per gli iscritti a corsi di studio

Il contributo onnicomprensivo annuale è stabilito in base a¹⁹:

a) la **capacità contributiva** dello studente determinata con l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario²⁰. In base all'ISEE gli studenti

¹⁶ L'Ateneo promuove iniziative per il diritto allo studio e per gli studenti capaci e meritevoli; vedi il Regolamento in materia di contribuzione studentesca pubblicato alla pagina <u>Statuto e</u> normativa della sezione Ateneo.

¹⁷ D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

¹⁸ D. lgs n.68 del 2012.

¹⁹ Art. 3, comma 4 del Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

²⁰ D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, art. 8 integrato dal D. L. 29 marzo 2016 n. 42, art. 2-



sono collocati in diverse fasce contributive. Le modalità di richiesta e di presentazione dell'ISEE sono indicate nella sezione 13.4.

- b) l'attività negli studi determinata in base al numero di CFU acquisiti. Sono considerati studenti attivi gli studenti che:
 - o rinnovano l'iscrizione per la seconda volta e acquisiscono entro il 10 agosto 2025: almeno 10 CFU "studenti full-time", almeno 7,5 CFU studenti "part-time al 75% della contribuzione", almeno 5 CFU studenti "part-time al 50% della contribuzione";
 - o rinnovano l'iscrizione agli anni accademici successivi al secondo e acquisiscono dall'11 agosto 2024 al 10 agosto 2025: almeno 25 CFU "studenti full-time"; almeno 18,75 CFU studenti "part-time al 75% della contribuzione", almeno 12,5 CFU studenti "part-time al 50% della contribuzione".

Sono considerati **studenti attivi** anche gli studenti che:

- si immatricolano al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale a ciclo unico o magistrale;
- si reimmatricolano per rinunciadecadenza;
- si immatricolano con abbreviazione di corso;
- o si trasferiscono nell'Ateneo (trasferimento in entrata);
- si iscrivono a corsi di vecchio ordinamento, che non prevedono CFU ma solo esami, e hanno sostenuto dall'11 agosto 2024 al 10 agosto 2025 almeno 2 annualità.

Gli studenti che sono in regola con i pagamenti acquisiscono **CFU validi per I'attività negli studi**:

- sostenendo esami verbalizzati dai docenti;
- svolgendo i tirocini curriculari (i CFU sono considerati anche se registrati in date successive, purché il tirocinio sia verbalizzato entro il periodo indicato; in questo caso il conguaglio di quanto dovuto viene riportato nella seconda rata);
- svolgendo attività formative presso università estere, nell'ambito di programmi di scambio, riconosciute integralmente (i CFU sono considerati anche se registrati in date successive, purché le attività formative si siano concluse entro il periodo indicato; in questo caso il conguaglio di quanto dovuto viene riportato nella seconda rata).
- c) la **regolarità negli studi (studenti regolari+1)**²¹ determinata dalla durata normale di un corso di studio aumentata di un anno: sono considerati regolari gli studenti che sono iscritti (il conteggio parte sempre dall'anno di

sexies convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2016 n. 89; D. lgs 15 settembre 2017, n. 147 e successi ve modificazioni dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4. ²¹ Legge 11 dicembre 2016 n.232, art. 1 comma 255.





rilascio della matricola in Unifi, anche in caso di successivo passaggio di corso) da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di un anno. Per gli studenti ammessi agli anni successivi al primo a seguito di un trasferimento in entrata o di un'abbreviazione di corso, la regolarità negli studi viene conteggiata a partire dall'anno di corso cui vengono ammessi fino al numero di anni normali di corso aumentato di un anno (ad esempio: l'ingresso al secondo anno di corso riduce di 1 anno il periodo di regolarità+1). Gli anni di sospensione e interruzione sono validi per il calcolo della regolarità.

- Gli anni di iscrizione con qualifica di studente "part-time al 50% della contribuzione", vengono considerati nel calcolo della regolarità con peso 0,5; - Gli anni di iscrizione con qualifica di studente "part-time al 75% della contribuzione", vengono considerati nel calcolo della regolarità con lo stesso peso degli studenti iscritti a tempo pieno.

Gli **studenti iscritti a corsi di vecchio ordinamento** (prima del D.M. 3 novembre 1999, n. 509) che volessero intraprendere nell'anno accademico 2025/2026 un corso del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, possono effettuare la rinuncia agli studi e successivamente alla nuova immatricolazione con abbreviazione di carriera, chiedere il rimborso dell'onere di €100 della rinuncia (richiesta da fare alla segreteria studenti). In tal modo gli studenti acquisiscono nuovamente lo status di "regolare negli studi" a partire dall'anno di corso in cui vengono ammessi per un numero di anni uguale alla durata normale del corso aumentata di un anno.



13.1.1 Tasse universitarie per l'immatricolazione a corsi di studio a tempo pieno

Devono pagare le tasse universitarie per l'immatricolazione a tempo pieno gli studenti dei corsi di:

- laurea triennale;
- laurea magistrale a ciclo unico;
- laurea magistrale;

Lo studente che si immatricola ai corsi di studio dell'Ateneo è considerato **studente attivo** e **regolare+1**; le tasse universitarie sono calcolate solo sulla base della capacità contributiva (ISEE per il diritto allo studio universitario).

Gli importi indicati in tabella (I rata; II rata; Totale annuo) comprendono l'imposta di bollo di 16 €, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 € e il contributo onnicomprensivo.

N° Fascia	•	per il diritto allo iversitario	Contributo onnicomprensivo studente a tempo pieno	I rata	II rata	Totale annuo
	ISEE_minimo	ISEE_massimo	compo pieno			
1	-	13000,00	0,00	156,00	0,00	156,00
2	13000,01	15000,00	0,00	156,00	0,00	156,00
3	15000,01	16000,00	0,00	156,00	0,00	156,00
4	16000,01	17000,00	0,00	156,00	0,00	156,00
5	17000,01	18000,00	0,00	156,00	0,00	156,00
6	18000,01	19000,00	0,00	156,00	0,00	156,00
7	19000,01	20000,00	0,00	156,00	0,00	156,00
8	20000,01	21000,00	0,00	156,00	0,00	156,00
9	21000,01	22000,00	0,00	156,00	0,00	156,00
10	22000,01	23000,00	0,00	156,00	0,00	156,00
11	23000,01	24000,00	0,00	156,00	0,00	156,00
12	24000,01	25000,00	350,00	366,00	140,00	506,00
13	25000,01	26000,00	380,00	384,00	152,00	536,00
14	26000,01	27000,00	420,00	408,00	168,00	576,00
15	27000,01	28000,00	460,00	432,00	184,00	616,00
16	28000,01	29000,00	500,00	456,00	200,00	656,00
17	29000,01	30000,00	535,00	477,00	214,00	691,00
18	30000,01	31000,00	594,00	512,40	237,60	750,00
19	31000,01	32000,00	625,50	531,30	250,20	781,50
20	32000,01	33000,00	657,00	550,20	262,80	813,00
21	33000,01	34000,00	688,50	569,10	275,40	844,50
22	34000,01	35000,00	720,00	588,00	288,00	876,00



N° Fascia	Fasce ISEE per il diritto allo studio universitario		Contributo onnicomprensivo studente a	I rata	II rata	Totale annuo
	ISEE_minimo	ISEE_massimo	tempo pieno			
23	35000,01	36000,00	751,50	606,90	300,60	907,50
24	36000,01	37000,00	783,00	625,80	313,20	
25	37000,01	38000,00	814,50	644,70	325,80	-
26	38000,01	39000,00	846,00	663,60		1002,00
27	39000,01	40000,00	877,50	682,50	351,00	
28	40000,01	41000,00	929,20	713,52		1085,20
29	41000,01	42000,00	961,40	732,84		1117,40
30	42000,01	43000,00	993,60	752,16		1149,60
31	43000,01	44000,00	1025,80	771,48		1181,80
32	44000,01	45000,00	1058,00	790,80		1214,00
33	45000,01	46000,00	1090,20	810,12		1246,20
34	46000,01	47000,00	1090,20	810,12		1246,20
35	47000,01	48000,00	1122,40	829,44		1278,40
36	48000,01	49000,00	1154,60	848,76		1310,60
37	49000,01	50000,00	1186,80	868,08		1342,80
38	50000,01	51000,00	1245,50	903,30		1401,50
39	51000,01	52000,00	1278,40	923,04		1434,40
40	52000,01	53000,00	1311,30	942,78		1467,30
41	53000,01	54000,00	1344,20	962,52	537,68	1500,20
42	54000,01	55000,00	1344,20	962,52		1500,20
43	55000,01	56000,00	1377,10	982,26	550,84	1533,10
44	56000,01	57000,00	1410,00	1002,00		1566,00
45	57000,01	58000,00	1442,90	1021,74	577,16	1598,90
46	58000,01	59000,00	1475,80	1041,48	590,32	1631,80
47	59000,01	60000,00	1475,80	1041,48	590,32	1631,80
48	60000,01	61000,00	1522,80	1069,68	609,12	1678,80
49	61000,01	62000,00	1560,40	1092,24	624,16	1716,40
50	62000,01	63000,00	1598,00	1114,80	639,20	1754,00
51	63000,01	64000,00	1635,60	1137,36	654,24	1791,60
52	64000,01	65000,00	1673,20	1159,92	669,28	1829,20
53	65000,01	66000,00	1710,80	1182,48	684,32	1866,80
54	66000,01	67000,00	1748,40	1205,04	699,36	1904,40
55	67000,01	68000,00	1790,70	1230,42	716,28	1946,70
56	68000,01	69000,00	1833,00	1255,80	733,20	1989,00
57	69000,01	70000,00	1875,30	1281,18	750,12	2031,30
58	70000,01	71000,00	1958,40	1331,04	783,36	2114,40
59	71000,01	72000,00	2001,60	1356,96	800,64	2157,60
60	72000,01	73000,00	2049,60	1385,76	819,84	2205,60
61	73000,01	74000,00	2097,60	1414,56	839,04	2253,60



N° Fascia	Fasce ISEE per il diritto allo studio universitario		Contributo onnicomprensivo studente a	I rata	II rata	Totale annuo
	ISEE_minimo	ISEE_massimo	tempo pieno			
62	74000,01	75000,00	2145,60	1443,36	858,24	2301,60
63	75000,01	76000,00	2239,30	1499,58	895,72	2395,30
64	76000,01	78000,00	2293,20	1531,92	917,28	2449,20
65	78000,01	79000,00	2347,10	1564,26	938,84	2503,10
66	79000,01	81000,00	2401,00	1596,60	960,40	2557,00
67	81000,01	83000,00	2454,90	1628,94	981,96	2610,90
68	83000,01	85000,00	2508,80	1661,28	1003,52	2664,80
69	85000,01	86000,00	2567,60	1696,56	1027,04	2723,60
70	86000,01	88000,00	2626,40	1731,84	1050,56	2782,40
71	88000,01	90000,00	2685,20	1767,12	1074,08	2841,20
72	90000,01	Oltre	2744,00	1802,40	1097,60	2900,00



13.1.2 Tabella delle tasse universitarie per studenti iscritti a tempo pieno ad anni successivi al primo con valore ISEE compreso tra 0,00 e 30.000,00 €

Gli importi indicati nella tabella riportano il **contributo onnicomprensivo** per le fasce ISEE comprese tra 0 e $30.000,00 \in ^{22}$ e non comprendono l'imposta di bollo di $16 \in e$ la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di $140 \in e$.

	Fasce ISEE per il o studio universitario	diritto allo	Contributo onnicomprensivo studente a tempo pieno			
N. Fascia	ISEE_ minimo	ISEE_ massimo	Per gli studenti regolari+1 e attivi	Per gli studenti attivi ma non regolari+1	Per tutti gli altri studenti	
1	-	13.000,00	0	200	220	
2	13.000,01	15.000,00	0	200	220	
3	15.000,01	16.000,00	0	200	220	
4	16.000,01	17.000,00	0	200	220	
5	17.000,01	18.000,00	0	200	225	
6	18.000,01	19.000,00	0	200	225	
7	19.000,01	20.000,00	0	200	225	
8	20.000,01	21.000,00	0	240	270	
9	21.000,01	22.000,00	0	285	320	
10	22.000,01	23.000,00	0	330	370	
11	23.000,01	24.000,00	0	360	405	
12	24.000,01	25.000,00	350	385	435	
13	25.000,01	26.000,00	380	415	465	
14	26.000,01	27.000,00	420	460	520	
15	27.000,01	28.000,00	460	495	555	
16	28.000,01	29.000,00	500	520	590	
17	29.000,01	30.000,00	535	550	625	

²² Legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, commi 252 e successivi.



-



13.1.3 Tabella delle tasse universitarie per studenti iscritti a tempo pieno ad anni successivi al primo con valore ISEE a partire da 30.000,01 €

Gli importi indicati nella tabella riportano il contributo onnicomprensivo per le fasce ISEE a partire da $30.000,01~\rm e^{23}$ e non comprendono l'imposta di bollo di $16~\rm e$ la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di $140~\rm e$.

N° Fascia	Fasce ISEE per il di universitario	iritto allo studio	Contributo onnicomprensivo studente a tempo pieno	
	ISEE_minimo	ISEE_massimo		
18	30000,01	31000,00	660,00	
19	31000,01	32000,00	695,00	
20	32000,01	33000,00	730,00	
21	33000,01	34000,00	765,00	
22	34000,01	35000,00	800,00	
23	35000,01	36000,00	835,00	
24	36000,01	37000,00	870,00	
25	37000,01	38000,00	905,00	
26	38000,01	39000,00	940,00	
27	39000,01	40000,00	975,00	
28	40000,01	41000,00	1010,00	
29	41000,01	42000,00	1045,00	
30	42000,01	43000,00	1080,00	
31	43000,01	44000,00	1115,00	
32	44000,01	45000,00	1150,00	
33	45000,01	46000,00	1185,00	
34	46000,01	47000,00	1185,00	
35	47000,01	48000,00	1220,00	
36	48000,01	49000,00	1255,00	
37	49000,01	50000,00	1290,00	
38	50000,01	51000,00	1325,00	
39	51000,01	52000,00	1360,00	
40	52000,01	53000,00	1395,00	
41	53000,01	54000,00	1430,00	
42	54000,01	55000,00	1430,00	
43	55000,01	56000,00	1465,00	
44	56000,01	57000,00	1500,00	
45	57000,01	58000,00	1535,00	
46	58000,01	59000,00	1570,00	
47	59000,01	60000,00	1570,00	

²³ Legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, commi 252 e successivi.





N° Fascia			Contributo onnicomprensivo studente a tempo pieno
	ISEE_minimo	ISEE_massimo	
48	60000,01	61000,00	1620,00
49	61000,01	62000,00	1660,00
50	62000,01	63000,00	1700,00
51	63000,01	64000,00	1740,00
52	64000,01	65000,00	1780,00
53	65000,01	66000,00	1820,00
54	66000,01	67000,00	1860,00
55	67000,01	68000,00	1905,00
56	68000,01	69000,00	1950,00
57	69000,01	70000,00	1995,00
58	70000,01	71000,00	2040,00
59	71000,01	72000,00	2085,00
60	72000,01	73000,00	2135,00
61	73000,01	74000,00	2185,00
62	74000,01	75000,00	2235,00
63	75000,01	76000,00	2285,00
64	76000,01	78000,00	2340,00
65	78000,01	79000,00	2395,00
66	79000,01	81000,00	2450,00
67	81000,01	83000,00	2505,00
68	83000,01	85000,00	2560,00
69	85000,01	86000,00	2620,00
70	86000,01	88000,00	2680,00
71	88000,01	90000,00	2740,00
72	90000,01	Oltre	2800,00



13.1.4 Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti attivi negli studi con valore ISEE a partire da 30.000,01 €

Gli studenti attivi negli studi (vedi sezione 13.1) e con valore ISEE superiore a 30.000,01 € (vedi tabella alla sezione 13.1.3) hanno diritto a una riduzione del contributo onnicomprensivo determinato sulla fascia ISEE di appartenenza. Tale riduzione è inversamente proporzionale all'aumentare del valore ISEE e abbassa il contributo onnicomprensivo della quota percentuale riportata in tabella:

Fasce ISEE pallo studio un		Riduzione del contributo onnicomprensivo
30.000,01	40.000,00	10%
40.000,01	50.000,00	8%
50.000,01 70.000,00		6%
70.000,01	75.000,00	4%
75.000,01	Oltre	2%

Agli studenti con ISEE fino a 30.000,00 € le riduzioni sono già applicate nella tabella alla sezione 13.1.2.

13.1.5 Maggiorazioni del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti non regolari con valore ISEE a partire da 40.000,01 €

Agli studenti che non sono regolari (vedi sezione 13.1) e che sono collocati in una fascia ISEE superiore a 40.000 € (vedi sezione 13.1.3) viene applicata una maggiorazione direttamente proporzionale all'aumentare del valore ISEE che alza il contributo onnicomprensivo della quota percentuale riportata nella tabella:

Fasce ISEE pallo studio un		Maggiorazione del contributo onnicomprensivo	
40.000,01 50.000,00		5%	
50.000,01 75.000,00		10%	
75.000,01 Oltre		15%	

13.1.6 Tasse universitarie per gli studenti part-time.

Gli studenti part-time pagano in misura ridotta il contributo onnicomprensivo annuo calcolato secondo parametri di calcolo previsti alla sezione 13.1 (restano invariati gli importi della tassa regionale e del bollo).

Gli studenti con regime "part-time al 50% della contribuzione" hanno una riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo annuo.

Gli studenti con regime "part-time al 75% della contribuzione" hanno una riduzione del 25% del contributo onnicomprensivo annuo.





13.1.7 Tasse universitarie per l'iscrizione alle scuole di specializzazione

Gli **studenti** che vogliono iscriversi alle **scuole di specializzazione** pagano:

- l'imposta di bollo di 16 €,
- il contributo onnicomprensivo variabile in base all'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario²⁴.
 - la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 €, non dovuta dagli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria ad accesso medico.


Contribuzione per le Scuole di Specializzazione

Fasce		Contribuzione per Scuole di Specializzazione sanitarie ad accesso medico			Contribuzione per Scuole di Specializzazione sanitarie ad accesso non medico e Specializzazione non sanitarie			
Da	A	Contribuzione	Bollo	Totale	Contribuzione	Tassa regionale	Bollo	Totale
0	20.000,00	1.300	16	1.316	600	140	16	756
20.000,01	30.000,00	1.500	16	1.516	700	140	16	856
30.000,01	40.000,00	1.600	16	1.616	800	140	16	956
40.000,01	50.000,00	1.700	16	1.716	1.100	140	16	1.256
50.000,01	60.000,00	1.850	16	1.866	1.400	140	16	1.556
60.000,01	75.000,00	2.300	16	2.316	1.900	140	16	2.056
75.000,01	90.000,00	2.600	16	2.616	2.500	140	16	2.656
90.000,00	oltre	2.800	16	2.816	2.800	140	16	2.956

La **prima rata** per gli studenti che vogliono immatricolarsi o rinnovare l'iscrizione a una scuola di specializzazione **dell'area sanitaria ad accesso medico**²⁵ è di **1.316** € comprensiva dell'imposta di bollo di 16 euro; la **seconda rata** è data dalla differenza tra il totale annuo dovuto e la prima rata.

Per tutti gli altri studenti la prima rata è di 756 € comprensiva dell'imposta di bollo di 16 euro e della tassa regionale; la seconda rata è data dalla differenza tra il totale annuo dovuto e la prima rata.

²⁴ D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, art. 8 integrato dal D. L. 29 marzo 2016 n. 42, art. 2-sexies convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2016 n. 89; D. lgs 15 settembre 2017, n. 147 e successive modificazioni dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.





13.2 Importo delle rate e scadenze

Le tasse universitarie si pagano in due rate; le rate sono disponibili accedendo ai <u>servizi</u> online.

Le scadenze sono riportate nella sezione 2. I pagamenti effettuati dopo il termine di scadenza sono soggetti a un **onere amministrativo di 100 \in**. Il pagamento in ritardo di tale sanzione non genera ulteriori penali.

Durante l'a.a. l'amministrazione può richiedere dei conguagli delle tasse dovute (con scadenze differenti dalla prima e seconda rata) a seguito di verifica della perditavariazione di benefeci-esoneri (la comunicazione viene inviata sull'email istituzionale dello studente).

Lo studente che non è in regola con i pagamenti non può richiedere nessun certificato relativo alla sua carriera, non può trasferirsi in un altro ateneo, non può fare passaggi di corso di studio all'interno dell'Ateneo.

La ricevuta di pagamento non deve essere consegnata alla Segreteria studenti, ma deve essere conservata fino al conseguimento del titolo.

13.2.1 Prima rata delle tasse universitarie

Per gli studenti iscritti a tempo pieno ai corsi di laurea triennale, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, ai corsi di laurea specialistica, ai corsi di laurea di vecchio ordinamento (prima del D.M. 3 novembre 1999, n. 509), l'importo della prima rata è determinato come segue:

imposta di bollo	16,00 €	+
tassa regionale per il diritto allo studio universitario	140,00€	+
60% del contributo onnicomprensivo calcolato come indicato nella sezione 13.1, tenendo conto dell'ISEE presentato nell'a.a. 2024/2025	variabile	+
TOTALE studente a tempo pieno	Variabile	

La **prima rata** per gli studenti che vogliono immatricolarsi o rinnovare l'iscrizione a una scuola di specializzazione **dell'area sanitaria ad accesso medico**²⁶ è di **1.316** € comprensiva dell'imposta di bollo di 16 euro; la **seconda rata** è data dalla differenza tra il totale annuo dovuto e la prima rata.

Per tutti gli altri studenti iscritti alle scuole di specializzazione dell'Area dei Beni archeologici, Beni architettonici e del paesaggio, Beni storico-artistici e dell'Area Sanitaria ad accesso non medico la prima rata è di 756 € comprensiva dell'imposta di bollo di 16 euro e della tassa regionale; la seconda rata è data dalla differenza tra il totale annuo dovuto e la prima rata.

Gli studenti che hanno un valore ISEE riferito all'a.a. 2025/2026 che li colloca in una fascia di reddito inferiore rispetto all'a.a. 2024/2025 e il cui totale tasse annuo (prima

²⁶ D. Lgs 4 agosto 1999 n. 368.



e seconda rata) è inferiore alla prima rata calcolata sull'ISEE dell'a.a. precedente, possono chiedere il ricalcolo della prima rata alla Segreteria studenti. Sono comunque tenuti a rispettare l'ordinaria scadenza della prima rata.

Non pagano la prima rata delle tasse universitarie ma solo l'imposta di bollo di 16 €²⁷:

- gli studenti che hanno richiesto la borsa di studio all'Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario (ARDSU). Gli studenti che in seguito non sono risultati vincitori/idonei nella graduatoria per la borsa di studio devono pagare la tassa di iscrizione entro la data prevista nella sezione 2 "Date e scadenze" con il bollettino reso disponibile dall'Ateneo dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva da parte dell'ARDSU;
- gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap²⁸ oppure con un'invalidità pari o superiore al 66%;
- o gli studenti figli dei titolari di pensione di inabilità²⁹;

Pagano la prima rata delle tasse universitarie di 156 \in (140 \in di tassa regionale per il diritto allo studio universitario e 16 \in di imposta di bollo) e sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo:

- o gli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo³⁰;
- gli studenti stranieri con borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. L'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
- gli studenti in stato di detenzione, selezionati dall'Ateneo nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università per Stranieri di Siena, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, per la realizzazione delle attività del Polo Universitario Penitenziario della Toscana;
- gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico, magistrale, specialistica a ciclo unico, specialistica dell'Ateneo, residenti, o le cui famiglie di origine (padre-madre) erano residenti, dal 24 agosto 2016 al 15 dicembre 2016 nei territori colpiti dagli eventi sismici³¹.

13.2.2 Seconda rata delle tasse universitarie

Per gli immatricolati e gli iscritti ad anni successivi al primo l'importo della seconda rata è dato dalla differenza tra quanto versato nella prima rata e il totale annuale dovuto.

L'Ateneo pubblica la seconda rata circa un mese prima della sua scadenza; ne viene data comunicazione nel sito web e nei canali social di Ateneo.

²⁷ D. Lgs 29 marzo 2012 n. 68, art. 9, commi 2 e 3.

²⁸ Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 3 comma 1.

²⁹ Legge 30 marzo 1971 n. 118, art. 30.

³⁰ Per la definizione di Paesi in via di sviluppo vedi art. 3 comma 5 D.P.C.M. 9 aprile 2001. L'elenco dei Paesi è definito dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2024 n. 440.

³¹ D.Lgs 17 ottobre 2016, n.189 e successive modifiche, convertito in Legge 15 dicembre 2016, n.229.



13.3 Tabella riepilogativa dei costi aggiuntivi

In caso di ritardo nei pagamenti delle tasse e dei contributi o nelle pratiche amministrative, oppure per la richiesta di altri servizi (gestione trasferimenti, passaggi ecc.) è applicato un **onere amministrativo di 100** € (le date di applicazione sono correlate alla sezione 2).

Le modalità per il pagamento sono indicate accedendo ai servizi online³².

TIPOLOGIA	MOTIVO	IMPORTO
Onere amministrativo per pagamenti	Iscrizione in ritardo (pagamento prima rata in ritardo) Iscrizione in ritardo con esonero (pagamento prima rata in ritardo) o richieste di esonero fuori termine Immatricolazione in ritardo - pagamento tassa d'immatricolazione in ritardo (solo per i corsi ad accesso libero)	
e pratiche oltre la scadenza (**)	Pagamento seconda rata in ritardo Richiesta in ritardo dell'esonero per: Borsa MAE; meriti sportivi; figli di titolari di pensione di inabilità (*) Richiesta in ritardo di passaggio di corso Richiesta in ritardo di trasferimento in ingresso o uscita Rilascio in ritardo del consenso per acquisizione ISEE e/o ritardo nella sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.	100,00 €
Onere amministrativo per servizi su richiesta	Gestione del trasferimento in uscita Gestione della sospensione della carriera universitaria (*) Gestione della rinuncia agli studi Gestione del passaggio di corso Gestione dell'abbreviazione di carriera	100,00 € 30,00 €
	Gestione del trasferimento in entrata Domanda di equipollenza titoli esteri	200,00€

³² Per alcune tipologie di sanzioni la tassa deve essere richiesta alla Segreteria studenti.



TIPOLOGIA	MOTIVO	IMPORTO
Altre tipologie di tasse	Presentazione della domanda di laurea per i corsi che non prevedono l'abilitazione alla professione contestuale al conseguimento del titolo Presentazione della domanda di laurea per i corsi abilitanti alla professione	IMPORTO 32,00 € (due imposte di bollo da 16 €). Nel caso di ripresentazione della domanda di laurea viene chiesto nuovamente il pagamento di un solo bollo. 32,0 € (due imposte di bollo da 16,0 €)+300,0 € onere aggiuntivo
		onere aggiuntivo lauree abilitanti. Nel caso di ripresentazione della domanda di laurea viene chiesto nuovamente il pagamento (300,0€ onere + 16,0€ per un solo bollo)

^(*) tassa da richiedere alla Segreteria studenti attraverso l'e-mail universitaria (@edu.unifi.it).

13.4 ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario

Gli studenti sono collocati in diverse fasce contributive in base alla condizione economica valutata con l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) **valido per il diritto allo studio universitario**³³. Tipologie diverse di ISEE non sono considerate valide.

Per ottenere l'ISEE:

_

^(**) Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap o con invalidità pari o superiore al 66% (vedi sezione 13.5 A.3) non devono pagare tali oneri amministrativi; per eventuali oneri attribuiti automaticamente dalle procedure online lo studente deve richiedere l'annullamento alla Segreteria studenti.

³³ D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, art. 8 integrato dal D. L. 29 marzo 2016 n. 42, art. 2-sexies convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2016 n. 89; D. lgs 15 settembre 2017, n. 147 e successive modificazioni del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 e del D.L. 3 settembre 2019, n.101.



- A. gli **studenti residenti in Italia** devono sottoscrivere la **Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)** per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (associata al codice fiscale dello studente) presso un CAF o tramite i servizi online INPS.
- B. gli **studenti residenti all'estero, in paesi facenti parte dell'Unione europea o extra Unione europea** (sia cittadini italiani sia stranieri) ottengono l'attribuzione automatica di un ISEE Universitario figurativo, calcolato per gruppi di nazioni sulla base della classificazione annuale del reddito delle nazioni fatta dalla World Bank; per l'a.a. 2025/2026 si tiene conto della classificazione pubblicata nell'anno 2025.

GRUPPO DI APPARTENENZA (L'elenco delle Nazioni- Gruppo di appartenenza è riportato nell'Allegato 1)	ISEE UNIVERSITARIO FIGURATIVO
REDDITO ALTO	€ 75.500,00
REDDITO MEDIO-ALTO	€ 52.500,00
REDDITO MEDIO-BASSO	€ 36.500,00
REDDITO BASSO	€ 25.500,00

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, che hanno dichiarato nei propri dati anagrafici la residenza all'estero, l'ISEE universitario figurativo verrà registrato in carriera automaticamente successivamente al rinnovo dell'iscrizione, entro il calcolo della seconda rata.

Per gli studenti che si immatricolano, che hanno dichiarato nei propri dati anagrafici la residenza all'estero, l'ISEE universitario figurativo verrà calcolato a fine procedura d'immatricolazione online e la tassa sarà automaticamente proporzionata all'indicatore ISEE precalcolato.

[Gli studenti residenti all'estero non possono avvalersi del calcolo ISEE effettuato con modalità diverse rispetto alla suddetta; tale indicatore economico verrà altresì utilizzato per qualsiasi servizio o bando promosso da Unifi salvo diverse indicazioni riportate in specifici bandi/avvisi/convenzioni]

Gli studenti residenti in Italia devono fare richiesta di calcolo dell'ISEE entro il 20 gennaio 2026. Se lo studente non rispetta le scadenze è collocato nella fascia contributiva massima, oppure può presentare l'ISEE con addebito di un onere amministrativo di 100,00 €.

Ambito 5: Servizi agli studenti e supporto alla didattica

Traccia n. 7

1) **CONTESTO/SCENARIO**

Il candidato riceve all'indirizzo di posta di ufficio la mail riportata nell'**Allegato 1**, da parte di uno studente, relativa alla contemporanea iscrizione a due corsi di studio.

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Utilizzando la documentazione fornita, il candidato rediga il testo della risposta (ovvero rediga un appunto per il suo Responsabile, o per il Direttore ecc.) dando conto di quanto segue:

- si identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile,
- si propongano una o più soluzioni praticabili,
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte,
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

- 1) mail dello studente;
- 2) Piano di studi dello studente;
- 3) D.M. 930/2022.

Da: carlo.rossi@edu.unifi.it

A: segreteriastudenti@unifi.it

Oggetto: Iscrizione a secondo corso di laurea

Buongiorno,

sono iscritto al secondo anno di Scienze e Tecnologie per la Gestione degli Spazi Verdi e del Paesaggio, ma mi piacerebbe rafforzare le mie competenze iscrivendomi anche al Corso di Laurea Magistrale (LM-70) Innovazione Sostenibile in Viticoltura ed Enologia (ISVE). Sono già in possesso di una laurea di primo livello in Tecnologie alimentari. Vorrei sapere come effettuare la contemporanea iscrizione, i tempi per il pagamento della tassa e avere supporto nella compilazione del Piano di Studio.

Ho letto che devono esserci differenze di CFU da rispettare e mi confermate che devo comunque chiedere il nulla osta? Per l'abbreviazione di corso, a quale ufficio devo rivolgermi?

Allego il mio piano di studio attuale.

Grazie,

Carlo



Corso di studio: SCIENZE E TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI VERDI E

DEL PAESAGGIO

Classe: Classe delle lauree in Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25)

Ordinamento: 2019/2020

Percorso: PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE

Schema di piano: E98A22R24

Piano degli studi dello studente: CARLO ROSSI - Matricola: 6000012

E-mail ateneo: carlo.rossi@edu.unifi.it

Coorte: 2022/2023 - Anno offerta: 2024/2025

Tipo piano: **STANDARD** Stato del piano: **APPROVATO**

Data inserimento/variazione: 01/11/2024

COD	AC		DESCRIZIONE		CFU	STATO	DATA SUP	vото
REGOLA 1: ES	SAMI (OBBLIG	GATORI I ANNO (Tipo: Obbligatoria)					
B029873	1 BIOLOGIA VEGETALE					Superata	03/04/2023	30
		ΓAF A	AMB [2033] Discipline biologiche	[BIO/03] B	OTANICA A	SETT AMBIENTALE	E APPLICATA	CFU 12
B030585	1	ECON	NOMIA DEI MERCATI FLOROVIVAISTICI		9	Superata	29/06/2023	27
		TAF B	AMB [2175] Discipline economiche estimative e giuridiche.	[AGR/0	1] ECONOM	SETT MIA ED ESTIM	O RURALE	CFU 9
OFAB235SUP	1	SUPE	RAMENTO VERIFICA CONOSCENZE IN INC	GRESSO Superata 13/01/2023				IDO
B015783	1	BIOC	HIMICA E CHIMICA ORGANICA		9	Superata	25/03/2024	28
		ΓAF B	AMB [2177] Discipline della produzione vegetale		[AGR/13] C	SETT HIMICA AGRA	ARIA	CFU 9
B029875	1	PROC	GETTAZIONE E GESTIONE AGROECOLOGIC	A	6	Superata	19/07/2023	25
	7	ГАБ	AMB			SETT		CFU
		В	[2177] Discipline della produzione vegetale	[AGR/		IOMIA E COLT RBACEE	TIVAZIONI	6
B000019	1		IICA GENERALE E INORGANICA CON ORATORIO		9	Superata	17/01/2023	23
	1	ΓAF A	AMB [2035] Discipline chimiche	[CHIM/02]	CHIMICA	SETT GENERALE E	INORGANICA	CFU 9
		A	[2035] Discipline chimiche	[CHIM/03]	СНІМІСА	GENEKALE E	INUKGANICA	9



B029653	1 MATEMATICA			9	Superata	06/04/2023	28
		TAF A	AMB [2170] Matematiche, fisiche, informatiche e statistiche	[MAT/05] AN	SETT MAT/05] ANALISI MATEMATICA		
B001473	1		OSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (B2) - PRENSIONE SCRITTA	6	Superata	25/05/2023	AE_ID
		TAF E	AMB [2027] Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	[NN] Indef	SETT inito/Interdiscipli	nare	CFU 6
OFAB235SOS	FAB235SOS 1 SOSTENIMENTO VERIFICA CONOSCENZE IN INGRESSO			SSO	Superata	18/09/2022	SUP
Totale CFU	Totale CFU REGOLA						1

COD	AC		DESCRIZIONE		CFU	STATO	DATA SUP	vото
REGOLA 2: E	ESAMI (OBBLIC	GATORI II ANNO (Tipo: Obbligatoria)		1	l		I
B002240	2 ARBORICOLTURA GENERALE				9	Superata	09/01/2024	30
	Т	TAF	AMB			SETT		CFU
	В		[2177] Discipline della produzione vegetale	[AGR/03] ARBORICOLTURA GENERALE E COLTIVAZIONI ARBOREE				9
B016484	2 TAPPETI ERBOSI					Superata	20/02/2024	27
	Т	TAF	AMB			SETT		CFU
	С		[2026] Attività formative affini o integrative	[AGR/02] AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE		TIVAZIONI	6	
B029876	2	2 MECCANICA AGRARIA E GESTIONE DEGLI SPAZI VERDI				Superata	09/07/2024	30
	Т	ΓAF	AMB				CFU	
		В	[2173] Discipline dell'ingegneria agraria, forestale e della rappresentazione	[A	.GR/09] ME	CCANICA AGI	RARIA	6
B029877	2		IICHE AGRONOMICHE PER LA GESTIONE DI IO E DELL'AMBIENTE	EL	6	Superata	02/07/2024	30
	Т	TAF	AMB		SETT			
	В		[2177] Discipline della produzione vegetale	[AGR/02] AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE		TIVAZIONI	6	
B016211	2	СНІМ	IICA DEL SUOLO		6	Superata	26/07/2024	22
	Т	TAF	AMB		SETT			
		В	[2177] Discipline della produzione vegetale		[AGR/13] C	HIMICA AGRA	ARIA	CFU 6
B002237	2	IDRA	ULICA AGRARIA CON ELEMENTI DI		6	Superata	11/01/2024	29



	PROC	GETTAZIONE DEGLI IMPIANTI				
	TAF	AMB	AMB SETT			
	С	[2026] Attività formative affini o integrative			AULICA AGRARIA E DRAULICO-FORESTALI	6
Totale CFU	REGOLA			39		

COD	AC		DESCRIZIONE		CFU	STATO	DATA SUP	VOTO
REGOLA 3: I	ESAMI (OBBLIG	GATORI II ANNO PERCORSO E98 (Tipo: Obbli	gatoria)	1		-	<u>'</u>
B029882	2	GEST	TONE DEL PROGETTO	9 Superata 31.		31/01/2024	30	
		ГАГ	AMB			SETT		CFU
		В	[2173] Discipline dell'ingegneria agraria, forestale e della rappresentazione	[ICAR/1:	[ICAR/15] ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO			
B029878	2	~	TEGIE E METODI DI MONITORAGGIO DEL AGGIO E DEL TERRITORIO AGRO-FORESTA	ALE	6	Superata	12/09/2024	28
		ГАГ	AMB				CFU	
		В	[2176] Discipline forestali ed ambientali	[AGR/0		AMENTO FOR VICOLTURA	RESTALE E	6

COD	AC		DESCRIZIONE		CFU	STATO	DATA SUP	VOTO
REGOLA 4: 1	ESAMI	OBBLIC	GATORI III ANNO (Tipo: Obbligatoria)					
B001476	3	TIROC	CINIO PRATICO APPLICATIVO		15/07/2025	AE_ID		
		TAF	AMB			SETT		CFU
		F	[2030] Tirocini formativi e di orientamento	[.	NN] Indefii	nito/Interdiscipli	inare	9
B001474	3	PROV	A FINALE		6	Pianificata		
		TAF	AMB			SETT		CFU
		Е	[2016] Per la prova finale	[PROFIN_S	S] Prova fin	nale per settore s	enza discipline	6
B016485	3 ARBORICOLTURA ORNAMENTALE, IMPIANTO GESTIONE DELLE AREE VERDI				10/02/2025	28		
		TAF	AMB			CFU		
		В	[2177] Discipline della produzione vegetale			ICOLTURA GE ZIONI ARBOR		9

Totale CFU REGOLA 24



COD	AC		DESCRIZIONE		CFU	STATO	DATA SUP	VOTO
REGOLA 5: I	ESAMI (OBBLIG	GATORI III ANNO PERCORSO E98 (Tipo: Obb	ligatoria)				
B029883	3		LISI, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL DINO STORICO		9	Superata	18/07/2025	30
		CAF	AMB			SETT		CFU
	С		[2026] Attività formative affini o integrative	[ICAR/1:	5] ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO			9
B016498	3	PROC	GETTAZIONE DELLE AREE VERDI		9	Superata	08/01/2025	30
	7	AF	AMB			SETT		CFU
		В	[2173] Discipline dell'ingegneria agraria, forestale e della rappresentazione	[ICAR/1:	5] ARCHITI	ETTURA DEL I	PAESAGGIO	9
B016497	3		DINTERPRETAZIONE E RILEVAMENTO DEL AGGIO		6	Superata	22/01/2025	28
	1	AF	AMB			SETT		CFU
		В	[2176] Discipline forestali ed ambientali	[AGR/14] PEDOLOGIA				6
B030658	3	Carto	grafia e gis per la rappresentazione degli spazi ver	di	6	Superata	10/06/2025	28
		AF	AMB		SETT			CFU
		С	[2026] Attività formative affini o integrative	[AGR/10] (ONI RURALI E DFORESTALE	ETERRITORIO	6
Totale CFU	UDEC	01.4			30			

COD	AC		DESCRIZIONE		CFU	STATO	DATA SUP	VOTO
REGOLA 7: U	LTERI	ORI CO	NOSCENZE LINGUISTICHE (Tipo: Elenco OD)					
B013690	3 LINGUA SPAGNOLA A SCELTA (B2) COMPRENSIONE SCRITTA				6	Superata	22/05/2025	AE_ID
		ГАГ	AMB			SETT		CFU
Totale CFU	I DEC	D COL 4	[2015] A scelta dello studente		[NN] Indefin	nito/Interdiscipli	nare	6



COD	AC		DESCRIZIONE		CFU	STATO	DATA SUP	voto
REGOLA 9: L	IBERA	SCELT.	A PROPOSTA DA CDS - ANNO 2024 (Tipo: Ele	enco OD)			,	
B016489	3	3 MALATTIE NEI VIVAI E DELLE ALBERAT			6	Superata	08/07/2025	27
		ΓAF D	AMB [2015] A scelta dello studente [AC		SETT [AGR/12] PATOLOGIA VEGETALE			CFU 6
Totale CFU	REG	GOLA			6			
Totale CFU	AD (Obbliga	ntorie		168			
Totale CFU AD Altre Regole				12				
Totale CFU del piano di studi			180					

La stampa di un Piano associato ad uno studente mostra le AD obbligatorie e le AD contenute in altre regole (a Scelta, Gruppo, Gruppo Libero da OD, Libera da OD). La somma finale dei CFU è data dai crediti delle AD obbligatorie più i crediti delle AD di altre regole di scelta.



. Il . Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore", e in particolare l'articolo 4, comma 1;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante "*Riordino del Consiglio universitario nazionale* (*CUN*)" e in particolare l'articolo 2 che prevede tra le competenze del CUN la formulazione di pareri e proposte in materia di ordinamenti degli studi universitari;

VISTE le Linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

VISTO il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio", e in particolare gli articoli 4, 5, e l'articolo 10, nonché l'Allegato A - Requisiti di accreditamento del corso di studio;

VISTI il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17 dicembre 2021 (n. 1320), recante "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.Lgs. n.68/2021 in applicazione dell'art. 12 del D.L. 6/11/2021 n. 15" e la circolare ministeriale dell'11 maggio 2022, n. 13676;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 25 marzo 2021, n. 289, recante "Linee generali di indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023";



. Il .Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione del 19 gennaio 2022 recante "Prima attuazione delle disposizioni istitutive dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'art. 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il parere del Ministero dell'istruzione del 25 luglio 2022, limitatamente all'articolo 6, comma 3, del decreto;

VISTO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 27 luglio 2022;

VISTO il parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 27 luglio 2022;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 28 luglio 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Principi generali)

1. A decorrere dall'a.a. 2022/2023, le Università disciplinano nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.

Articolo 2

(Presupposti e limiti per l'iscrizione contemporanea)

- 1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. Al fine di favorire l'interdisciplinarità della formazione, l'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.
- 2. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o



Il Ministro dell'università e della ricerca

di master e a un corso di specializzazione medica. Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di specializzazione medica, si applica l'articolo 7 del d.m. 226/2021, ai sensi del quale la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole Università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste.

- 3. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica.
- 4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ovvero allo stesso corso di master, anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.
- 5. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1, 2 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
- 6. Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 in merito agli obblighi di frequenza obbligatoria.
- 7. Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interateneo nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.
- 8. Le Università provvedono a dare adeguata comunicazione sul proprio sito istituzionale della possibilità della doppia iscrizione contemporanea, nonché delle iniziative di cui al comma 7.
- 9. Nel caso di iscrizione ai corsi ordinari di due Scuole od Istituti superiori ad ordinamento speciale, la convenzione tra le Istituzioni disciplina gli obblighi formativi interni e di vita collegiale dell'allievo, evitando duplicazioni e, al contempo, assicurando la qualità e la realizzazione degli obiettivi dei percorsi formativi delle singole Istituzioni, tenendo conto della specificità degli stessi.

Articolo 3

(Iscrizione contemporanea nei corsi di istruzione universitaria a frequenza obbligatoria)

1. Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

Articolo 4

(Modalità di agevolazione della iscrizione contemporanea)

1. Nell'ambito dei servizi integrativi per la didattica riservata a particolari categorie di studenti, gli Atenei possono attivare, ove compatibile con la natura e gli obiettivi di ciascuna attività formativa ad eccezione delle attività pratiche e di laboratorio, servizi aggiuntivi, inclusa la modalità



. Il .Ministro dell'università e della ricerca

telematica entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e ferma restando la valutazione sotto il profilo della organizzazione e della sostenibilità di tali servizi da parte delle strutture didattiche.

- 2. Gli esami di profitto sono comunque svolti in presenza.
- 3. Al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio distinti, di cui uno con frequenza obbligatoria, ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, le strutture didattiche competenti possono prevedere modalità organizzative della didattica coerenti con una frequenza *part-time* degli studenti. In tal caso, la durata del corso di studio nel quale viene concessa la frequenza *part-time* può essere incrementata sulla base di disposizioni riportate nel regolamento didattico dell'Ateneo. In ogni caso, devono essere rispettati i limiti minimi di frequenza obbligatoria disciplinati dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio, nonché gli obblighi relativi alla propedeuticità degli insegnamenti, anche in ottemperanza degli obblighi di frequenza previsti dalla normativa europea.

Articolo 5

(Riconoscimento delle attività formative)

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio, sulla base di quanto disposto dai regolamenti didattici di Ateneo, disciplinano i criteri e le modalità con le quali procedere, su istanza dello studente, al riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto Nel caso di attività formative mutuate in due corsi di studio diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi annuali previsti nei regolamenti didattici, agli studenti da parte delle strutture didattiche competenti. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un corso di studio, la struttura didattica competente dell'altro corso di studio può promuovere l'organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell'attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 6

(Meccanismi di controllo e verifica)

1. Sino alla definizione di un sistema di monitoraggio delle iscrizioni per la verifica dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione, realizzato anche attraverso l'implementazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore di cui all'art. 62-quinquies del CAD, gli Atenei richiedono annualmente allo studente che intenda iscriversi ad un secondo corso di studio una autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per verificare la possibilità ed i requisiti per la doppia iscrizione. All'atto dell'iscrizione lo studente dichiara la volontà di iscriversi anche ad un diverso corso universitario, autocertificando il possesso dei requisiti necessari. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni. La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso



Il Ministro dell'università e della ricerca

in cui ci sia un passaggio di corso all'interno dello stesso Ateneo oppure un trasferimento di corso tra Atenei diversi.

- 2. Gli Atenei inseriscono le informazioni di cui al comma 1 nel fascicolo elettronico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- 3. Le modalità di raccordo della raccolta delle informazioni di cui al comma 1 con il curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono definite con apposita convenzione da stipulare tra le competenti Direzioni generali del Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione.

Articolo 7

(Diritto allo studio)

- 1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione. Ai fine della maggiorazione dell'importo della borsa prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, lo studente deve mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto.
- 2. Resta fermo l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all'offerta formativa del medesimo ateneo.
- 3. La contemporanea iscrizione di uno studente a due corsi dello stesso Ateneo o di Atenei diversi sarà conteggiata con pesi definiti nei provvedimenti attuativi del riparto del fondo di finanziamento ordinario delle università statali e del contributo alle università non statali di cui alla legge n. 243 del 1991.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa

CASO Ambito 5: Servizi agli studenti e supporto alla didattica

Traccia n. 8

1) CONTESTO/SCENARIO

Il candidato riceve all'indirizzo di posta di ufficio la mail riportata nell'**Allegato 1**, da parte di uno studente, relativa all'iscrizione ad un CdS.

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Utilizzando la documentazione fornita, il candidato rediga il testo della risposta dando conto di quanto segue:

- si identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile,
- si propongano una o più soluzioni praticabili,
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte,
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

- 1. Mail della studentessa;
- 2. Regolamento Didattico di Ateneo;
- 3. Estratto CdS Scienze Naturali da Course Catalogue.

Allegato n.1: Mail della studentessa

Da: milenabianchi@yahoo.com

A: scuola@ unifi.it

Oggetto: immatricolazione a corso a numero programmato con riconoscimento carriera pregressa

Buongiorno, sono Milena Bianchi e mi voglio immatricolare al corso di Scienze Naturali per l'AA 2026-2027 per il quale ho saputo che verrà introdotto il numero programmato locale.

Sono stata iscritta a Scienze Biologiche, sempre a Unifi, nel 2018 e 2019, ma a causa del COVID ho abbandonato gli studi.

Vorrei sapere i tempi e le modalità di immatricolazione per farmi riconoscere degli esami già svolti (avevo dato gli esami di Chimica Generale e Inorganica, Matematica con laboratorio e Botanica Generale, avevo anche fatto il corso specifico sulla sicurezza).

Dovrò svolgere un test e con quali modalità? E se non lo supero posso immatricolarmi lo stesso? Mentre per gli esami: quali mi saranno riconosciuti? In che tempi?

Mi scuso per le molte domande ma sul sito non sono riuscita a trovare le informazioni, sono molto confusa e ho paura di non rispettare i tempi.

Vi ringrazio, cordiali saluti Milena



AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA

LA RETTRICE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11 co.1;
- VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art.5, comma 1, lettera a);
- VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, concernente l'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;
- PRESO ATTO del D.M. 6 giugno 2023 n. 96 recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica di atenei approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
- TENUTO CONTO della comunicazione del MUR Registro ufficiale U. 0017702 del 5 ottobre 2023 nostro prot. 234256 del 6 ottobre 2023;
- TENUTO CONTO della successiva comunicazione del MUR Registro Ufficiale U: 0018691 del 13-10-2023 nostro prot. 242944 del 13 ottobre 2023;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. n. 207006) del 30 novembre 2018;
- VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 21 marzo 2019, n. 332 (prot. n. 54332);
- PRESO ATTO che i componenti della Commissione didattica sono stati informati nella riunione del 10 ottobre 2023;
- VISTE le Delibere del Senato Accademico nella seduta del 17 ottobre 2023 e del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2023 di approvazione della suddetta modifica;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 24 ottobre 2023;
- VISTA la comunicazione nostro prot. 292897 del 30 novembre 2023 con la quale è stato trasmesso il parere favorevole espresso dal CUN nell'Adunanza del 15 novembre 2023 nonché il consequenziale provvedimento direttoriale di approvazione della modifica della parte generale del Regolamento didattico di Ateneo;



RICHIAMATO il proprio Decreto n. 1222 del 7 novembre 2023 (prot. 267708) con il quale è stato attestato che le modifiche apportate al Regolamento didattico di Ateneo del 21 marzo 2019, n. 332 (prot. n. 54332) sono esclusivamente riferite ai punti suindicati nella nota MUR Registro ufficiale U. 0017702 del 5 ottobre 2023;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, l'emanazione del Regolamento didattico di Ateneo come integrato dal D.M. del 6 giugno 2023, n. 96, nel testo di seguito riportato.

Parte Generale - Titolo I

Articolo 1 Definizioni

- 1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a. per regolamento generale sull'autonomia, il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dal decreto ministeriale 270 del 22 ottobre 2004;
 - b. per corsi di studio i corsi di laurea e di laurea magistrale;
 - c. per Dipartimento di riferimento, il Dipartimento nel quale è incardinato il Corso di studio;
 - d. per Dipartimento promotore il Dipartimento che contribuisce all'offerta formativa del corso di studio in proporzione congrua e significativa della docenza complessiva;
 - e. per Scuola, la struttura che coordina le attività didattiche dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione e che cura la gestione dei relativi servizi;
 - f. per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, recanti la definizione delle classi di appartenenza dei corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo dei crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
 - g. per titolo di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il master universitario di primo e di secondo livello;
 - h. per classi di appartenenza dei corsi di studio, o più brevemente classi, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, al termine dei quali si conseguono titoli di studio aventi identico valore legale;



- i. per settori scientifico-disciplinari, i settori determinati dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 4 ottobre 2000 e successive modificazioni;
- j. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico disciplinari culturalmente e professionalmente affini;
- k. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale all'acquisizione delle quali il corso di studio è finalizzato;
- I. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare, anche a distanza, la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle altre attività didattiche anche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle prove finali, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m. per credito formativo universitario, o più brevemente credito, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, secondo la normativa vigente;
- n. per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Articolo 2

Oggetto del regolamento didattico di Ateneo

- 1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dei corsi di studio e di specializzazione offerti dall'Università degli Studi di Firenze, in conformità alla normativa vigente.
- 2. Il presente regolamento è costituito da una parte generale, che detta norme comuni a tutti i corsi di studio e di specializzazione, e da una seconda parte che contiene gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio.
- 3. Per quanto riguarda il funzionamento dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione si fa rinvio a quanto previsto, rispettivamente, negli articoli 33, 47 e 48 dello Statuto e nel Regolamento di istituzione e di funzionamento delle Scuole di specializzazione.
- 4. In ciascun Consiglio di Corso di Studio partecipa una rappresentanza elettiva di studenti di numero compreso tra tre e sette, a seconda della numerosità degli studenti iscritti al Corso di studio, come previsto nel Regolamento sulle rappresentanze studentesche, che disciplina anche le modalità di elezione e la durata della carica.

Articolo 3 Titoli di studio



- 1. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo sono: la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca, i Master universitari di primo e secondo livello. A coloro che abbiano conseguito la laurea, la laurea magistrale e il dottorato di ricerca competono, rispettivamente, le qualifiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali abbiano conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale, 3 novembre 1999, n. 509.
- 2. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di laurea a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso.

Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

- 3. L'Ateneo rilascia altresì attestati di frequenza ai Corsi di perfezionamento e ai Corsi di Formazione e aggiornamento professionale.
- 4. Il diploma dei corsi di studio indica la classe di appartenenza e la denominazione del corso.
- 5. L'Ateneo rilascia, in applicazione della normativa vigente, secondo procedure definite dal Senato Accademico, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi dell'Unione Europea, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, le principali indicazioni relative al percorso formativo seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Articolo 4

Istituzione e modifica, attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Istituzione e modifica dei corsi di studio

L'istituzione dei corsi di studio o modifica di quelli esistenti, è deliberata dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti di riferimento, sentiti gli altri Dipartimenti promotori e acquisito il parere della Scuola che coordina il Corso di studio e che inoltra agli organi la proposta.



Le strutture didattiche o gli organismi individuati dal Senato Accademico provvedono alla preventiva consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni nonché delle rappresentanze studentesche. I progetti dovranno contenere quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di accreditamento dei Corsi di studio, in conformità alla normativa vigente, ed essere inviati al Ministero tramite procedura informatica.

2. Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

L'attivazione dei corsi di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti di riferimento, sentiti gli altri Dipartimenti promotori e acquisito il parere della Scuola che coordina il Corso di studio e che inoltra agli organi la proposta. L'attivazione dei Corsi di studio è deliberata nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi, quantitativi e qualitativi della docenza dei corsi di studio in conformità alla normativa vigente, nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e delle delibere assunte dagli Organi Accademici, previo parere del Nucleo di Valutazione interna. L'attivazione dei corsi di studio di cui al precedente comma è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, entro la scadenza stabilita dallo stesso. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può, in relazione alla disponibilità delle risorse, differire l'attivazione dei corsi.

- 3. In sede di programmazione didattica annuale, su proposta dei Consigli di Corso di studio, i Dipartimenti che contribuiscono alle attività didattiche, previo parere e con il coordinamento della Scuola, assegnano a ciascun corso di studio le proprie risorse di personale docente necessarie alla attivazione delle relative attività formative e assegnano altresì i compiti didattici ai professori ed ai ricercatori afferenti ai Dipartimenti.
- 4. Con cadenza triennale a partire dalla data di attivazione del corso di studio il Senato Accademico valuta, anche sulla base di apposita relazione del Nucleo di Valutazione interna dell'Ateneo, la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di Amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.
- 5. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, e disciplina il passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni ed il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al Ministero competente.

Articolo 5 Valutazione delle attività didattiche



- 1. Per la valutazione dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica, l'Ateneo definisce un modello di rilevazione, unico per tutti i corsi di studio, al fine di raccogliere informazioni e opinioni dagli studenti, secondo le direttive del Senato Accademico e previo parere del Nucleo di Valutazione interna, in conformità alla normativa vigente. Tutti i risultati della rilevazione, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo centrali per le opportune azioni, sono portati a conoscenza dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi di studio interessati e delle Commissioni paritetiche di cui all'articolo 6 per gli interventi di competenza.
- 2. I risultati della rilevazione, che dovrà estendersi anche agli esiti occupazionali, questi ultimi acquisiti anche attraverso dati in possesso di rappresentativi enti esterni, costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e saranno utilizzati anche al fine di una revisione periodica dei regolamenti didattici dei corsi di studio in particolare per quanto attiene al numero dei crediti da assegnare alle attività formative.
- 3. La Commissione di cui all'articolo 6 potrà proporre forme aggiuntive di rilevazione delle opinioni degli studenti concernenti gli aspetti di specifico interesse dei Corsi di studio e dei Dipartimenti di riferimento degli stessi.

Articolo 6

Commissioni paritetiche docenti-studenti

- 1.Per ogni Scuola è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti quale osservatorio permanente sulle attività didattiche.
- 2.La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale; a redigere la relazione annuale con le proposte al Nucleo di Valutazione Interna.

Articolo 7

Autonomia didattica: gli ordinamenti didattici dei corsi di studio

- 1. Gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio, di cui alla seconda parte del presente regolamento, nel rispetto del decreto generale sulla autonomia, dei successivi decreti ministeriali e della presente parte generale, contengono in particolare:
- a. la denominazione del corso di studio, con la relativa classe di appartenenza, nonché la formulazione degli obiettivi formativi del corso stesso;
- b. il quadro generale delle attività formative;
- c. i crediti assegnati alle diverse tipologie di attività formative, riferendoli, quando previsto, ad ambiti e settori scientifico disciplinari nel loro complesso;



- d. le caratteristiche e le modalità di svolgimento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
- 2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, sia ad accesso libero sia ad accesso programmato, indicano le conoscenze richieste per l'accesso, le modalità di verifica di tali conoscenze e gli obblighi formativi aggiuntivi nel caso in cui la verifica non sia positiva. Gli ordinamenti dei corsi di laurea magistrale prevedono requisiti curriculari per l'accesso e una verifica della preparazione personale.
- 3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
- 4. In sede di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, saranno specificati gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuati gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

Articolo 8

Criteri di accesso ai corsi di studio e recupero obblighi formativi aggiuntivi

- 1. L'Ateneo favorisce la libera scelta del corso di laurea da parte degli studenti.
- Per favorire un soddisfacente percorso curriculare da parte degli studenti, i Corsi di studio, nell'ambito dei propri regolamenti didattici, avvalendosi del coordinamento della Scuola, determinano ai sensi della normativa vigente, le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea ad accesso libero che, senza ostacolare l'iscrizione dello studente, consentano di verificare l'adeguatezza della preparazione dello stesso e di individuare gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi. I Corsi di studio, avvalendosi del coordinamento della Scuola, adottano i provvedimenti atti a fornire agli studenti strumenti adeguati all'assolvimento di tali obblighi formativi aggiuntivi.
- 2. I Corsi di laurea magistrale definiscono i requisiti di accesso e i requisiti curriculari, nonché le modalità della verifica dell'adeguata preparazione personale, imprescindibili per poter seguire con adeguato profitto il percorso della laurea magistrale.
- 3. I suddetti requisiti devono essere acquisiti, prima dell'iscrizione alla laurea magistrale, anche attraverso l'iscrizione a corsi singoli.

Articolo 9



Condizioni di attivazione dei corsi di studio

- 1. Su proposta del Corso di studio, il Dipartimento di riferimento, sentiti i Dipartimenti promotori, dispone, sulla base degli ordinamenti approvati e inseriti in banca dati offerta formativa del Ministero, che i corsi di laurea attivati nella stessa classe, i corsi di laurea a doppia classe e i corsi di laurea che, pur appartenendo a classi diverse, vengano dichiarati affini, attivino insegnamenti di base e caratterizzanti per almeno 60 crediti comuni, da collocarsi di norma al primo anno di corso, prima della differenziazione dei percorsi formativi.
- 2. Su proposta del Corso di studio, il Dipartimento di riferimento, sentiti i Dipartimenti promotori, dispone inoltre sulla base degli ordinamenti approvati e inseriti in banca dati offerta formativa del Ministero, che i corsi di laurea e di laurea magistrale attivati nella stessa classe e i corsi di laurea e di laurea magistrale che, pur appartenendo a classi diverse, risultino affini, differenzino i loro percorsi curriculari per un numero di crediti pari ad almeno 40 per i corsi di laurea e ad almeno 30 per i corsi di laurea magistrale, rispettivamente nei settori di base e caratterizzante per la laurea e caratterizzante per la laurea magistrale.

Articolo 10

Autonomia didattica: i regolamenti didattici dei corsi di studio

- 1. Ulteriori disposizioni rispetto a quelle di cui all'articolo precedente, necessarie per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi di studio, emanate in conformità all'articolo 12 del regolamento generale sull'autonomia didattica, sono contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio adottati dal Dipartimento di riferimento, sentiti i Dipartimenti promotori e previo parere della Scuola interessata, secondo la procedura e con le modalità previste dallo Statuto dell'Università di Firenze. Dette disposizioni contengono:
- a. l'elenco degli insegnamenti con la indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento e della eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b. i crediti relativi ad ogni insegnamento e ad ogni altra attività formativa di cui al punto precedente, nel rispetto del totale dei crediti assegnato ai settori scientifico-disciplinari o altra attività formativa;
- c. l'individuazione di apposite modalità organizzative rivolte specificatamente a studenti impegnati in attività lavorative;
- d. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- e. le propedeuticità;



- f. le modalità per definire la corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dal corso e quelli acquisiti presso altre istituzioni universitarie nazionali o estere e o soggetti esterni all'università;
- g. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre forme di verifica del profitto, in conformità con il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di studio a distanza (e-Learning) dell'Università degli Studi di Firenze;
- h. le modalità di verifica della conoscenza obbligatoria di una delle lingue ufficiali dei paesi membri dell'Unione Europea con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua;
- i. l'obbligo di frequenza per particolari attività formative, regolamentato dal Corso di studio, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 6;
- I. i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti che si trasferiscono da altre Università, fatto salvo il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare, acquisiti dagli studenti che si trasferiscono all'interno della stessa classe di laurea e di laurea magistrale. Per il riconoscimento di crediti acquisiti presso le Università telematiche si rinvia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, dei decreti sulle classi di laurea e laurea magistrale del 16 marzo 2007.
- 2. I Corsi di studio possono riconoscere, quali crediti acquisiti dallo studente, competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate. Possono riconoscere altresì conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

I crediti riconoscibili, ai sensi del presente comma, non possono comunque superare la soglia di 12 sia per i corsi di laurea che di laurea magistrale. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

I crediti già riconosciuti nei corsi di laurea non possono essere acquisiti con nuovo riconoscimento nei corsi di laurea magistrale.

I crediti relativi alla conoscenza di una lingua possono essere riconosciuti sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne all'Ateneo o anche esterne appositamente accreditate mediante convenzione approvata dal Senato Accademico su proposta dei Corsi di studio.

Articolo 11

Internazionalizzazione dei corsi di studio

1. Nell'ambito di apposito accordo interuniversitario internazionale approvato dagli organi accademici competenti ed ispirato a criteri di reciprocità possono essere previsti corsi di studio con periodi alternati di formazione presso università straniere al termine dei quali sono conseguiti titoli aventi valore legale in Italia e nel paese in cui ha sede l'Università convenzionata.



- 2. Gli accordi possono prevedere un reciproco riconoscimento di equipollenza (titolo doppio) e, ove possibile, un titolo congiunto. Il corso di studio o il curriculum specifico concordato fra le parti interessate può essere attivato all'interno di un ordinamento vigente previa convenzione fra le Università interessate, approvata dagli organi accademici competenti.
- 3. L'accordo disciplina le modalità di svolgimento dell'attività didattica che devono essere conformi agli ordinamenti dei Paesi coinvolti, i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale, la composizione della Commissione per l'ammissione ai corsi ed il conferimento del titolo e le eventuali facilitazioni per la mobilità degli studenti.
- 4. Nel quadro del processo di internazionalizzazione, l'Ateneo favorisce l'attivazione di singoli insegnamenti, master e corsi di studio in lingua straniera.
- 5. Nel rispetto delle normative vigenti, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione Europea e ad altri programmi, a qualsiasi livello di corso di studio. È condizione per il riconoscimento del programma di studio effettuato all'estero e dei relativi crediti che lo stesso sia stato approvato dal Corso di studio competente.
- 6. Il Corso di studio può riconoscere come attività di studio svolte all'estero:
- a. la frequenza di corsi di insegnamento;
- b. il superamento di esami di profitto, eventualmente da completare con prove integrative;
- c. le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, nel caso di corso di laurea magistrale, della tesi anche con l'assistenza di un docente straniero;
- d. le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, la frequenza di reparti di degenza e le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di specializzazione e di dottorato, secondo le disposizioni della struttura competente.
- 7. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai programmi.

Articolo 12 Riconoscimento di studi compiuti all'estero

- 1. I Corsi di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero qualora ciò non sia già disposto dalla normativa vigente.
- 2. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere



ammesso a sostenere la prova finale di laurea o di laurea magistrale con eventuale indicazione dei crediti da acquisire precedentemente.

Articolo 13 Funzioni di orientamento

- 1. L'Università, al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, fornisce ampia pubblicità sui percorsi formativi dei vari Corsi di studio e diffonde, entro il 30 giugno di ciascun anno, il manifesto generale degli studi con tutte le notizie utili per le immatricolazioni ed iscrizioni all'anno accademico successivo.
- 2. Su proposta dei Corsi di studio, le Scuole:
- a) promuovono attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita anche con il supporto e il coordinamento del Servizio Centrale;
- b) predispongono, in materia di orientamento alla scelta universitaria, un piano di attività da svolgere in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, gli Istituti secondari superiori e altri Enti pubblici e privati;
- c) attivano, in materia di orientamento in uscita, servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, di concerto con la Regione, Enti pubblici e altri soggetti coinvolti nei Comitati di Indirizzo.

Articolo 14 Tutorato

- 1. I Corsi di studio, avvalendosi del coordinamento e dei servizi comuni messi a disposizione dalla Scuola:
- a) forniscono mediante l'attività di tutorato di docenti e ricercatori informazioni sui percorsi formativi interni ai corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
- b) possono organizzare corsi serali;
- c) si attivano per una completa integrazione degli studenti portatori di handicap, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente. A tal fine possono avvalersi di personale qualificato ed eventualmente anche di studenti.

Articolo 15 Calendario didattico

1.Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta dei Corsi di studio, ciascuna Scuola stabilisce le date di inizio e di conclusione delle lezioni per ciascun corso di studio ad essa appartenente.



Le lezioni non possono iniziare prima della terza settimana di settembre e finire oltre il 30 giugno.

Articolo 16

Programmazione didattica annuale e gestione delle attività didattiche

- 1. Le proposte dei Consigli di Corso di studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti, sono trasmesse ai Dipartimenti interessati per il tramite della Scuola, che ne verifica la sostenibilità, in termini di docenza e di strutture, e le esigenze di coordinamento didattico.
- 2. I responsabili dei Corsi di studio, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono le misure idonee ad assicurare la continuità e la regolarità delle attività didattiche.
- 3. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dai Corsi di studio, nel rispetto della libertà di insegnamento e del diritto alla loro fruizione da parte degli studenti.
- 4. Nell'ambito della programmazione didattica annuale il Corso di studio coordina i programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda alle finalità istituzionali del corso di studi.
- 5. Ad ogni credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente. A disposizione dello studente per lo studio individuale e le altre attività formative di tipo individuale è garantita una quota non inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo. Ad ogni CFU corrisponde altresì un valore di 8-9 ore di attività didattica frontale, salvo motivate deroghe deliberate dagli Organi di governo dell'Ateneo.
- 6. I corsi di insegnamento possono integrare settori scientifico-disciplinari diversi, essere articolati in più moduli, dello stesso settore o di più settori scientifico disciplinari ed essere affidati a docenti diversi nel rispetto della normativa vigente. Resta ferma l'unicità della prova finale.
- 7. I Corsi di studio possono mutuare insegnamenti da altri corsi anche appartenenti a classi diverse, fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi. Qualora l'insegnamento appartenga ad un corso coordinato da diversa Scuola, è necessario acquisirne il parere.
- 8. I Corsi di studio possono proporre la suddivisione dei corsi di insegnamento, oltre che nel rispetto della normativa vigente, in ragione del numero dei frequentanti, delle particolari caratteristiche e tipologia di tali corsi di insegnamento e della disponibilità delle strutture necessarie. Il Corso di studio propone le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato alla suddivisione.
- 9. Nel caso di insegnamenti suddivisi in più corsi, è compito della Commissione di cui all'articolo 6 verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non diano luogo a disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.



Articolo 17 Piani di studio

- 1. Il Corso di studio definisce annualmente, in conformità al regolamento didattico del corso di studio, il piano generale degli studi.
- 2. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
- 3. Lo studente presenta il piano di studio al Corso di studio competente nei termini da esso previsti e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno. L'approvazione è automatica qualora il piano non si discosti dai curricula ufficiali e ottemperi integralmente ai margini di opzionalità e di autonomia consentiti. In caso contrario, entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei piani di studio, il Corso di studio concorda con lo studente eventuali modifiche e trasmette le risultanze alle strutture amministrative competenti.
- 4. Lo studente ha comunque diritto a presentare un nuovo piano di studio nell'anno accademico successivo a quello della precedente approvazione. In casi di necessità e urgenza, adeguatamente motivati, lo studente può presentare domanda di variazione al piano di studio approvato almeno trenta giorni prima della presentazione della domanda di tesi di laurea alla segreteria studenti.

Articolo 18 Esami di profitto ed altre verifiche

- 1. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto. A tal fine si possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto. A tal fine si possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36.
- 2. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini del conseguimento dei relativi crediti. Tali accertamenti, sempre individuali, devono essere in stretta relazione con l'attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, i Corsi di studio dovranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.



- 3. Oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle Commissioni d'esame, il regolamento didattico del corso di studio potrà prevedere altre forme di attribuzione di crediti sempre individuali, indicandone l'organo competente.
- 4. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.
- 5. Nell'ambito di programmi di scambio nazionali o internazionali o previa approvazione di un accordo con il Corso di studio di una università o istituto anche di un paese straniero, le attività formative svolte presso tali istituzioni sono riconosciute a richiesta dell'interessato con le denominazioni proprie dell'ordinamento del Corso di studio di origine.
- 6. Per sostenere gli esami di profitto o altre forme di verifica al fine di acquisire i crediti relativi lo studente deve aver ottenuto nel corso di studio al quale è iscritto, le eventuali attestazioni di frequenza e di avvenuto rispetto delle propedeuticità richieste; deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti.

Articolo 19 Calendario esami

- 1. La Scuola coordina la definizione del calendario degli appelli di esame proposto dai Corsi di studio e lo rende noto agli studenti all'inizio dell'attività didattica, prevedendo almeno due appelli distanziati di almeno quattordici giorni al termine di ognuno dei periodi didattici nei quali è articolato l'anno accademico, e garantendo almeno due appelli di recupero. Le date degli appelli non possono essere modificate senza l'autorizzazione del Presidente della Scuola e non possono in ogni caso essere anticipate.
- 2. Per lo svolgimento degli esami di laurea/laurea magistrale la Scuola prevede almeno tre appelli opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, di norma non in concomitanza con altre attività didattiche.

Articolo 20 Commissioni di esame

1. La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Presidente del Corso di studio, cui la potestà di nomina può essere delegata, è costituita dal docente o, nel caso di corsi articolati in più moduli, dai docenti responsabili dell'attività formativa e da almeno un altro docente, ricercatore o cultore della materia. Il titolare dell'attività didattica è comunque responsabile in prima persona della valutazione e non può delegare tale valutazione senza la preventiva autorizzazione del Direttore del Dipartimento di riferimento.



- 2. I cultori della materia che partecipano alla Commissione di valutazione sono autorizzati dai Consigli dei Dipartimenti competenti ad esprimere i pareri sui settori scientifico-disciplinari interessati, su proposta del Consiglio di Corso di laurea.
- 3. Il voto è sempre espresso in trentesimi. L'esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere fatta all'unanimità menzione della lode.
- 4. Le tipologie degli esami sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti, nei regolamenti didattici del corso di studio.
- 5. I risultati dell'esame vengono trasmessi tempestivamente, tramite procedura informatica, dal Presidente della Commissione. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce dovere didattico.

Articolo 21

Prove finali e conseguimento del titolo

- 1. Al termine del corso di studio ed a seguito di prova finale è rilasciato dall'Università di Firenze il corrispondente titolo di studio in conformità all'ordinamento didattico.
- 2. Per accedere alla prova finale lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse o dei contributi e deve aver acquisito il numero di crediti previsto dal relativo regolamento didattico del corso.
- 3. Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti, dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
- 4. La discussione della prova finale è pubblica.
- 5. Le Commissioni d'esame per il conseguimento del titolo sono nominate dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Presidente del Corso di studio, o del Presidente della Scuola, ai quali la potestà di nomina può essere delegata, e sono costituite in maggioranza da docenti dell'Università di Firenze.
- 6. Il numero dei componenti della Commissione non può essere inferiore a tre membri per le Commissioni di laurea e a sette membri per le lauree magistrali.
- 7. Il voto è sempre espresso in centodecimi e, quando il candidato raggiunge il massimo dei voti, può essere fatta all'unanimità menzione della lode. L'esame si intende superato con una votazione minima di 66/110.
- 8. Titoli congiunti sono rilasciati con le modalità previste all'articolo 11, comma 2.
- 9. Il Corso di studio può autorizzare lo studente a redigere l'eventuale elaborato scritto per la prova finale/tesi di Laurea magistrale e anche ad effettuare la relativa esposizione in lingua straniera.

Articolo 22 Studenti



- 1. Ai fini del presente regolamento sono studenti dell'Università di Firenze coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di studio, di specializzazione, di dottorato e ai corsi di perfezionamento che rilasciano il titolo di master.
- 2. L'Università di Firenze prevede la figura dello studente a tempo parziale per i corsi di laurea e laurea magistrale e la definisce con apposito regolamento di Ateneo.
- 3. L'iscrizione si intende regolarizzata con il versamento, ove previsto, delle tasse e contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposite disposizioni.
- 4. In rapporto ai periodi di lezione fissati ai sensi del precedente articolo 15 nel Manifesto degli Studi vengono stabiliti ogni anno i termini per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi. Domande oltre i termini così fissati potranno essere presentate con adeguata motivazione al Rettore.
- 5. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione a qualsiasi corso di studio, congiuntamente ai requisiti essenziali da possedere, alla documentazione da predisporre e alle tasse e contributi da pagare, sono indicati nel Manifesto degli studi, nonché resi noti attraverso gli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli interessati.
- 6. Lo studente può rinunciare in ogni momento al proseguimento della propria carriera manifestando la propria volontà con atto scritto. La rinuncia è irrevocabile ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.

Articolo 23

Prosecuzione degli studi, trasferimenti, passaggi di corso

1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra università e le domande di passaggio di corso di studio che contengano la richiesta di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, sono subordinate ad approvazione da parte del Corso di studio ricevente, che valuta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l'eventuale convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l'eventuale debito formativo da assolvere. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può altresì avvenire sulla base di specifiche convenzioni presentate al Senato Accademico per l'approvazione dal Dipartimento di riferimento, su proposta del Corso di studio. Resta fermo che, per i trasferimenti che avvengono da corsi di studio collocati nella stessa classe, viene effettuato il massimo riconoscimento possibile dei crediti già acquisiti, e comunque non meno del 50 per cento degli stessi relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare.

Per i corsi di studio a numero programmato, fermo restando ove richiesto il superamento del test di accesso, i trasferimenti si effettuano nel numero di posti resi



disponibili a seguito della programmazione annuale. L'eventuale selezione avverrà sulla base di criteri definiti dal Corso di studio competente.

- 2. Per chi abbia già acquisito un titolo e intenda proseguire gli studi in altri corsi appartenenti alla medesima classe o a classe diversa attivati nell'Università di Firenze, il regolamento didattico del corso di studio stabilisce criteri generali sulla base dei quali individuare quali crediti già acquisiti saranno riconosciuti validi.
- 3. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio sono stabiliti nel Manifesto degli Studi.
- 4. Gli studenti universitari che abbiano rinunciato agli studi o che per effetto della previgente normativa risultino decaduti, possono essere reimmatricolati ad un Corso di studio attivo in Ateneo e contestualmente chiedere, con le modalità di cui al presente articolo, l'abbreviazione del corso di studi in virtù degli esami sostenuti nella precedente carriera e previa valutazione della stessa; i Corsi di studio potranno attribuire crediti agli esami sostenuti nella precedente carriera ritenuti validi ai fini del nuovo corso di laurea.

Articolo 24 Validità dei crediti acquisiti e decadenza

1. I regolamenti dei corsi possono prevedere, con cadenza triennale dal termine della durata prevista per il corso di laurea e con cadenza biennale dal termine di quella prevista per il corso di laurea magistrale senza il conseguimento del titolo, la verifica della validità dei crediti precedentemente conseguiti e l'accertamento di eventuali debiti formativi, predisponendo attività utili all'assolvimento dei debiti medesimi.

Articolo 25 Certificazioni

- 1. L'Ateneo rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera degli studenti, fatto salvo il diritto alla tutela dei dati personali come previsto dalla normativa vigente sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
- 2. L'Università rilascia, al momento del conseguimento del titolo, il supplemento al diploma in conformità alla normativa vigente.
- 3. In caso di rinuncia dello studente, di cui all'articolo 22 comma 6, l'Ateneo rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti fino a quel momento conseguiti.

Articolo 26 Attività culturali degli studenti

1. E' riconosciuto il diritto degli studenti a svolgere all'interno delle strutture universitarie attività da essi gestite con finalità culturali, non sostitutive di compiti



istituzionali. I responsabili delle strutture possono autorizzare a tal fine l'utilizzazione di locali delle strutture medesime, compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 27 Doveri didattici dei docenti

- 1. Restando fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'assolvimento e la relativa documentazione dei compiti istituzionali del personale docente e ricercatore, ciascun docente in considerazione di accertate esigenze didattiche, dovrà assicurare una parte del proprio impegno didattico per attività nei corsi di studio di primo livello.
- 2. Ai fini dell'integrazione con le attività formative del corso di studio, i compiti didattici del docente, sono attribuiti dal Dipartimento cui il docente afferisce, sentito il Consiglio della Scuola per il coordinamento didattico.
- 3. Per quanto riguarda i doveri didattici dei docenti si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 28 Registro delle lezioni

- 1. Ciascun docente deve tenere per ogni insegnamento svolto in qualsiasi tipo di corso di studio compresi Master, Perfezionamenti, Specializzazione e Dottorati un registro nel quale annotare, giorno per giorno, l'argomento della lezione o esercitazione svolta, apponendovi la firma.
- 2. Le modalità di conservazione del registro sono indicate e rese note dal Direttore del Dipartimento di afferenza del docente, fermo restando che una copia del registro deve essere conservata presso la Scuola.

Articolo 29 Master

1. Per corrispondere ad esigenze di perfezionamento scientifico—professionale, nonché di formazione permanente e ricorrente, possono essere attivati corsi successivi alla laurea e alla laurea magistrale

promossi e organizzati dai Dipartimenti, a conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i master universitari di primo e di secondo livello. L'offerta didattica dei corsi di master universitario deve rispondere a esigenze formative adeguatamente riscontrate anche in relazione al possibile collocamento nel mondo del lavoro. A tale scopo l'impostazione dei corsi relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e



adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro. I master possono essere istituiti in collaborazione con Università italiane o straniere o con altri Enti pubblici o privati.

- 2. I Dipartimenti che propongono l'attivazione di master dovranno indicare gli obiettivi e l'articolazione delle attività formative, tenendo conto della programmazione didattica complessiva.
- 3. Per conseguire il master universitario di primo livello lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea; per il master di secondo livello lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea magistrale.
- 4. Il master è attivato con decreto rettorale previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
- 5. Il decreto determina i requisiti di accesso, il percorso formativo, il numero dei posti, le modalità di selezione, i contributi di iscrizione, la sede amministrativa del master, il responsabile del corso e ogni altro elemento utile.

Gli ulteriori aspetti della materia verranno disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.

Articolo 30 Dottorato di ricerca

- 1. Il titolo di Dottore di ricerca è conseguito al termine del Corso di Dottorato di Ricerca.
- 2. Il Corso di Dottorato di Ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
- 3. Il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca è disciplinato, in osservanza della normativa vigente, dallo specifico Regolamento di Ateneo.

Articolo 31 Scuole di specializzazione

- 1. Il Diploma di Specializzazione si consegue al termine del Corso di Specializzazione.
- 2. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di Direttive dell'Unione Europea.
- 3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di CFU pari a quello riportato nei Decreti ministeriali di riferimento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da Direttive dell'Unione Europea.



4. I Corsi di Specializzazione sono disciplinati da specifici regolamenti.

Articolo 32 Servizi didattici integrativi

1. Tenuto conto della programmazione didattica complessiva, l'Ateneo può attivare senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente. L'Ateneo può altresì attivare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale anche adottando forme didattiche a distanza (e-learning). I corsi erogati in modo parziale o totale con forme didattiche a distanza (e-learning) sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 33 Corsi singoli

- 1. E' consentito iscriversi a singole attività formative ("Corsi singoli") attivate nell'ambito di corsi di studio di questo Ateneo, entro il limite massimo di 60 crediti acquisibili per anno accademico, nonché sostenere le relative prove di esame ottenendone certificazione, ai seguenti soggetti:
- a. soggetti in possesso di un titolo accademico conseguito presso Università italiane o estere o istituti equiparati;
- b. soggetti iscritti ad un corso di studi presso Università estere o istituti equiparati;
- c. cittadini comunitari in possesso di un diploma di scuola media superiore e non iscritti ad alcun corso di studi presso l'Università di Firenze.
- 2. Per i corsi a numero programmato, l'iscrizione ai corsi singoli è consentita solo nei limiti dei posti risultati non coperti dopo l'espletamento delle prove annuali di ammissione, e previo superamento di apposita prova selettiva qualora il numero di richiedenti l'iscrizione al corso singolo risulti superiore al numero dei posti non coperti.
- 3. Le tasse di iscrizione ed i contributi per i corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
- 4. I termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Corsi singoli sono stabiliti nel Manifesto degli Studi.

Articolo 34
Norme finali



- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione. Le strutture didattiche ed amministrative dell'Ateneo uniformano ad esso le proprie procedure e modalità operative.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo articolo 35, sono abrogati il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 598 del 5 luglio 1995 e successive modificazioni, il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1391 del 26 ottobre 2001, e successive modificazioni, il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 550 (prot. 39902) dell'11.6.2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con il presente regolamento.
- 3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Articolo 35 Norme transitorie

- 1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Didattico.
- 2. Il Senato Accademico disciplina le modalità e i tempi secondo i quali gli studenti possono, a domanda, optare per il passaggio al nuovo ordinamento. Il Senato Accademico stabilisce inoltre da quale Corso di studio sono gestite le carriere degli studenti che permangono nei previgenti ordinamenti.
- 3. I Corsi di studio competenti definiscono i criteri per la ricostruzione della carriera degli studenti che optano per i nuovi ordinamenti, anche prevedendo eventuali equipollenze.
- 4. Agli studenti iscritti ai corsi di studio già attivati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non optino ai sensi dei commi precedenti, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 598 del 5 luglio 1995 e successive modificazioni, nonché quelle del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1391 del 26 ottobre 2001 e successive modificazioni, e del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 550 (prot. 39902) dell'11.6.2008, e successive modificazioni, ivi comprese le norme relative alla decadenza dalla carriera scolastica.

Per gli aspetti procedurali connessi alla gestione della didattica, nonché alle competenze degli organi preposti, si fa comunque riferimento alle nuove strutture didattiche previste dal vigente Statuto.

Qualora la norma di cui all'art.16, comma 5, relativa al rapporto ore di lezione/CFU inficiasse la programmazione didattica triennale già deliberata dalle Facoltà alla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Organi di governo potranno deliberare che la suddetta norma si applica a decorrere dall'anno accademico 2015/2016.



Articolo 36 Strutture didattiche dell'Ateneo

1. L'Università degli Studi di Firenze comprende i seguenti Dipartimenti di riferimento per i corsi di laurea e laurea magistrale:

Dipartimento di Architettura (DiDA) Dipartimento di Biologia (BIO) Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" Dipartimento di Fisica e Astronomia

Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA)

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DINFO) Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF)

Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" (DIMAI) Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"

Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) Dipartimento di Scienze della Terra (DST)

Dipartimento Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG)

Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS)

Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DISIA) Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS).

2. L'Università degli Studi di Firenze comprende, inoltre, le seguenti Scuole che svolgono funzioni di coordinamento didattico:

Scuola di Agraria

Scuola di Architettura

Scuola di Economia e Management

Scuola di Giurisprudenza

Scuola di Ingegneria

Scuola di Psicologia

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Scuola di Scienze della Salute Umana

Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri"

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione.

AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA



Come previsto dall'art.30, comma 5, dello Statuto, ogni Dipartimento aderisce ad almeno una Scuola e a non più di tre, purché contribuisca all'offerta formativa di ogni Scuola in proporzione congrua e significativa della docenza complessiva. In particolare, vista l'organizzazione dipartimentale di Ateneo basata sull'omogeneità dei settori scientifico disciplinare, in ottemperanza alla normativa, l'afferenza dei Dipartimenti a più Scuole risulta necessaria per i Dipartimenti cui afferiscono docenti di settori scientifico disciplinare della formazione di base nei corsi di studio.

Relativamente al Titolo II – Ordinamenti didattici dei corsi di studio, si procederà con specifici decreti rettorali.

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università di Firenze ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Firenze,

LA RETTRICE
Prof.ssa Alessandra Petrucci

IT EN

[B325] SCIENZE NATURALI

Laurea

Essendo questo Course Catalogue una guida all'offerta formativa corrente dell'Ateneo le descrizioni e le caratteristiche del presente corso di studio si riferiscono sempre all' ultimo ordinamento e regolamento vigenti.

INFO

PIANI DI STUDIO

INSEGNAMENTI OFFERTI

Informazioni generali riferite all'anno accademico corrente



Durata 3 anni **Ordinamento** 2025 stato Aperto Crediti 180 CFU Lingua Italiano

Riforma 270/04 Normativa

Classe di laurea L-32 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura

Corso Interateneo Accesso Libero Sede **FIRENZE Dipartimento** Biologia

Sito web http://www.scienzenaturali.unifi.it

Modalita didattica Convenzionale Docenti del corso Visualizza lista

Requisiti di accesso



Requisiti di accesso ai corsi di studio

Per essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze Naturali occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Le conoscenze scientifiche specifiche, incluse quelle matematiche, fornite da quasi tutti i percorsi formativi secondari sono da ritenersi sufficienti per l'iscrizione al corso di laurea. Il Corso di Laurea in Scienze Naturali prevede che per ogni studente venga accertato, tramite elaborato scritto, il possesso di tali prerequisiti. Tale accertamento, con esito non vincolante per

l'iscrizione alla classe, avviene prima dell'inizio delle attività didattiche curriculari. Il CdL prevede attività di tutoraggio e di recupero degli eventuali debiti formativi. Tali attività potranno essere poste in essere anche in comune con altri Corsi di laurea di classi affini.

Programma, testi e obiettivi

>

link utili >

Università degli Studi di Firenze- 2024

Ultimo aggiornamento: 22/09/2025 03:00 - Gestito da Cineca

Ambito 5: Servizi agli studenti e supporto alla didattica

Traccia n. 9

1) **CONTESTO/SCENARIO**

Il candidato riceve all'indirizzo di posta di ufficio la mail riportata nell'**Allegato 1**, da parte di uno studente, relativa all'iscrizione ad un CdS.

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Utilizzando la documentazione fornita, il candidato rediga il testo della risposta dando conto di quanto segue:

- si identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile,
- si propongano una o più soluzioni praticabili,
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte,
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- 1. Mail della docente;
- 2. DM 1649/2023;
- 3. Declaratoria classe LM-7 R.

Allegato n.1: mail della docente

Da: sabrina.rossi@docentiunifi.it

A: scuola@unifi.it

Oggetto: Ordinamento Didattico

Gentilissimi,

vi scrivo in qualità di Presidente del Corso di Laurea Magistrale (LM-7 R).

A seguito della consultazione con le parti interessate è emersa la necessità di procedere ad una modifica di Ordinamento, con l'obiettivo di incrementare il numero degli immatricolati provenienti dall'estero e di aumentare il peso formativo attribuito alla prova finale, attualmente fissato in 3CFU.

Potete darmi assistenza su questo? Vi allego la declaratoria della classe di laurea per ogni Vs esigenza.

Vi ringrazio per l'attenzione.

Saluti,

Sabrina



VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute, ai quali sono rispettivamente attribuite "funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica" e "[...] funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti [...]", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento dei suddetti Dicasteri;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTO l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6, comma 6;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «*Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche*», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 6 maggio 2001;

VISTI il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonché il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e il DM 18 marzo 2005;



VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 1998, n. 142, recante «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento»;

VISTO Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 157 – Suppl. Ordinario n. 155 recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale";

VISTO il decreto Ministro dell'università e della ricerca 6 giugno 2023, n. 96 Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'Istruzione Superiore dei paesi dell'area europea;

VISTO il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2004, prot.9/2004 relativo all'anagrafe degli studenti ed al diploma supplement;

VISTO il decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, relativo alla banca dati offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti minimi;

VISTE le Linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

VISTO il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

VISTO il Parere generale del CUN n. 22 del 2/5/2018 "Modello di aggiornamento e razionalizzazione della classificazione dei saperi accademici e del sistema delle classi di corso di studio";

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ed in particolare la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5 "Riforma delle classi di laurea";

RITENUTA per tutto quanto sopra esposto, in attuazione della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 del PNRR «Riforma delle classi di laurea», la necessità di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 4 e del 5 aprile 2023;



VISTI, come da parere del CUN reso nell'adunanza del 4 e 5 aprile 2023, il DM 25 novembre 2005 di istituzione della classe di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, il DM 28 dicembre 2010 di modifica della classe di laurea magistrale LM-11, il DM 28 novembre 2017 di istituzione della classe di laurea in Scienze, Culture e Politiche della Gastronomia, e della classe di laurea magistrale in Scienze Economiche e Sociali della Gastronomia, il DM 31 gennaio 2018 di istituzione della classe di laurea magistrale in Scienze Giuridiche, il DM 9 maggio 2018, n. 58 e s.m.i. e il Dl n. 18/2020 che hanno trasformato in abilitante la Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe LM-41, il DM n.146 del 9-02-2021- Definizione della nuova Classe di Laurea in "Scienza dei Materiali" e delle nuove Classi di Laurea Magistrale in "Scienze dei Materiali" e in "Data Science", il DM n. 147 del 9-02-2021- Definizione della Classe del Corso di Laurea Magistrale in "Ingegneria dei Materiali", il Decreto Interministeriale n. 651 del 5-7-2022 "Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163), il Decreto Interministeriale n. 652 del 5-7-2022 "Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Medico Veterinario -Classe LM-42" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163), il Decreto Interministeriale n. 653 del 5-7-2022 "Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Odontoiatra - Classe LM-46" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163), il Decreto Interministeriale n. 654 del 5-7-2022 "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163), il Decreto Ministeriale n. 1147 del 10-10-2022 Revisione dell'ordinamento della Classe del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in "Farmacia e farmacia industriale" di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 12 e il 13 dicembre 2023;

DECRETA

Art. 1

- 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato a seguito dell'intervento del decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, le classi dei corsi di laurea magistrale individuate nell'allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.
- 2. Le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato a seguito dell'intervento del decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, procedono all'istituzione ove necessario e all'attivazione dei corsi di laurea magistrale individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza. Non possono essere istituiti presso la stessa università due diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla



medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti.

- 3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università può istituire il corso di laurea magistrale come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno.
- 4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96 e del presente decreto.
- 5. In applicazione del comma 4 le università attuano le modifiche ai vigenti regolamenti didattici di ateneo, con riferimento all'istituzione di nuovi corsi, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e, comunque, attuano l'adeguamento entro l'anno accademico 2025/2026.
- 6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale con gli ordinamenti in vigore all'inizio di ciascun anno accademico.
- 7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea magistrale ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea magistrale attivati nella medesima classe.

Art. 2

1. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea magistrale può essere realizzato con il concorso di più dipartimenti della stessa università o di più università.

Art. 3

1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano un numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di essi contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nell'articolo 10, comma 4, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.



- 2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.
- 3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
- 4. I regolamenti didattici possono prevedere, per ciascun corso di laurea magistrale non a ciclo unico, negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
- 5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale assicurano agli studenti una solida preparazione con particolare riferimento alle discipline caratterizzanti, favorendo le occasioni di approfondimento critico degli argomenti, nonché evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Assicurano altresì agli studenti il pieno accesso alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, , riservando un numero di crediti non inferiore a 8 alle attività ivi previste alla lettera *a*), e non inferiori a 12 a quelle previste alla lettera *b*).
- 6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico assicurano agli studenti una solida preparazione con particolare riferimento alle discipline di base e a quelle caratterizzanti, favorendo le occasioni di approfondimento critico degli argomenti ed evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Assicurano altresì agli studenti il pieno accesso alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, riservando alle attività ivi previste un numero di crediti complessivi non inferiore a 30, dei quali non meno di 8 alle attività di cui alla lettera a), e non meno di 12 alle attività di cui alla lettera b). Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Classe LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM-46), fatta salva la riserva di non meno di 8 crediti per attività ad autonoma scelta degli studenti, le università possono altresì riservare ulteriori 8 crediti a scelta dello studente nell'ambito dei crediti di tirocinio obbligatori previsti dalla Classe per le attività formative professionalizzanti. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale nel settore dell'Architettura e dell'Ingegneria edile-architettura, i crediti minimi indispensabili restano definiti dalla somma dei crediti minimi della classe delle lauree magistrali in Architettura e ingegneria edile-architettura



biennale e di quelli relativi alla classe delle lauree in Scienze dell'Architettura, ambito disciplinare per ambito disciplinare, incluse le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, lettere *a*) e *b*), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

- 7. Le attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti sono definite dalle università nella loro autonomia anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. Tali attività sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto, costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di crediti formativi universitari ad esso complessivamente assegnati, nonché possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi.
- 8. I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
- 9. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la tesi di laurea magistrale è redatta in lingua straniera.
- 10. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.
- 11. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
- 12. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.



- 1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
- 2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione eccessiva delle attività formative. In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d), e dell'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
- 3. Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami, anche nei casi di prove integrate per più insegnamenti o moduli coordinati analogamente a quanto previsto al comma 2, è fissato rispettivamente in 30 e 36.
- 4. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 12.

Art. 5

- 1. Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
- 2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea magistrale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50%, dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
- 3. Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.



Art. 6

- 1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270. Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.
- 2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale.
- 3. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.

Art. 7

- 1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il titolo di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea magistrale, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
- 2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
- 3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 25 settembre 2017, n. 692 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 8

1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi



studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto.

2. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative indispensabili relative alle classi di corsi di laurea magistrale contenute nell'allegato sono adottate con decreto ministeriale, sentito il CUN.

IL MINISTRO Sen. ANNA MARIA BERNINI

LM-7 Classe delle lauree magistrali in

BIOTECNOLOGIE AGRARIE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

a) Obiettivi culturali della classe

I corsi della classe hanno l'obiettivo di formare laureate e laureati specialisti nel campo delle biotecnologie agrarie, con approfondite conoscenze interdisciplinari e in grado di inserirsi nel mondo del lavoro in posizioni di responsabilità.

In particolare, le laureate e i laureati magistrali nei corsi della classe devono:

- possedere padronanza del metodo scientifico di indagine e di progetto;
- possedere una profonda conoscenza delle basi molecolari e cellulari dei sistemi biologici;
- possedere solide conoscenze sulla struttura e sulle funzioni delle macromolecole biologiche e sui processi cellulari;
- padroneggiare le tecniche, sia tradizionali che innovative, di indagine e di modificazione degli acidi nucleici in vitro e in vivo;
- possedere una profonda conoscenza dei meccanismi molecolari che sono alla base della crescita e del differenziamento degli organismi di interesse agrario, della loro riproduzione e della produzione agraria alimentare e non alimentare;
- avere la capacità di operare con tecniche biotecnologiche tradizionali e innovative in modo da modificare le caratteristiche delle produzioni agrarie anche in relazione alle necessità dei consumatori, dell'industria agroalimentare e della sostenibilità ambientale;
- essere in grado di applicare le biotecnologie per ottimizzare l'efficienza produttiva e riproduttiva e la difesa da stress biotici ed abiotici degli organismi di interesse agrario;
- essere in grado di progettare e sviluppare approcci biotecnologici per la salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente agro-industriale e per la valorizzazione dei sottoprodotti del settore agroalimentare, implementando il modello di economia circolare;
- possedere la preparazione per elaborare e mettere a punto metodi analitici per la caratterizzazione di organismi e prodotti agricoli e per il controllo della loro qualità e salubrità:
- possedere un'avanzata conoscenza di strumenti analitici biotecnologici tradizionali ed innovativi;
- possedere solide conoscenze sull'analisi dei rischi connessi con l'utilizzo di prodotti biotecnologici:
- aver padronanza delle metodologie bioinformatiche ai fini dell'organizzazione, costruzione e accesso a banche dati, in particolare di genomica, proteomica e metabolomica, e della acquisizione e distribuzione di informazioni scientifiche e tecnologiche;
- essere in grado di ideare, progettare e gestire progetti tecnico-scientifici correlati con le discipline biotecnologiche del settore agrario, anche valutandone la sostenibilità ambientale:
- possedere le conoscenze e le tecniche per svolgere attività di ricerca di base e applicata, di promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, professionale e di progettazione, nell'ambito delle discipline biotecnologiche del settore agrario;
- possedere conoscenze di economia, con particolare attenzione alla bioeconomia e alla

economia circolare, di gestione aziendale e di attività di marketing di prodotti biotecnologici;

- possedere conoscenze circa la legislazione e le norme etiche connesse con l'applicazione delle biotecnologie nell'ambito di loro competenza.

b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe

I corsi della classe comprendono in ogni caso attività finalizzate alla acquisizione di:

- approfondite conoscenze sulla struttura, funzione ed organizzazione dei differenti sistemi biologici di interesse agrario, agroalimentare, agroindustriale e agro-ambientale con particolare attenzione alle logiche molecolari, informazionali, integrative e interattive, comprese la genomica, proteomica e metabolomica;
- approfondite conoscenze delle tecniche relative all'analisi delle molecole informazionali e della espressione dei caratteri, con attenzione ad approcci multidisciplinari ed integrati;
- conoscenze di avanzate tecniche genomiche (genome editing, cisgenesi) e di bioinformatica per il miglioramento genetico delle specie agrarie (piante, animali e microrganismi) e per la sostenibilità delle produzioni agroindustriali e agroalimentari;
- solide conoscenze degli strumenti concettuali per un'attività sperimentale e di processo finalizzata ad utilizzare e modificare organismi, cellule o loro componenti al fine di ottenere beni e servizi:
- conoscenze della legislazione e delle norme etiche connesse con l'applicazione delle biotecnologie agrarie.

c) Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe

Le laureate e i laureati magistrali dei corsi della classe devono essere in grado di:

- saper comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, con particolare riferimento al lessico proprio delle discipline scientifiche, i risultati di ricerche sia in ambito scientifico che divulgativo;
- operare in gruppi interdisciplinari e dialogare efficacemente con esperti di specifici settori applicativi delle biotecnologie agro-alimentari, agro-industriali, agro-ambientali e forestali, comprendendo le necessità degli ambiti in cui si troveranno a operare e suggerendo soluzioni efficaci;
- essere in grado di operare in contesti aziendali e professionali:
- mantenersi aggiornati sugli sviluppi delle scienze, tecnologie e biotecnologie connessi alle proprie attività;
- utilizzare con competenza i principali strumenti informatici e digitali e della comunicazione telematica;
- prevedere e gestire le implicazioni delle proprie attività in termini di sostenibilità ambientale:
- lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità scientifiche e organizzative di progetti e strutture e di analizzare e risolvere problemi complessi.

d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali dei corsi della classe

Le laureate e i laureati della classe potranno trovare occupazione, come lavoratori dipendenti o liberi professionisti, con ruoli di elevata responsabilità nelle aziende, in enti

pubblici e privati, società di servizi e di consulenza nel miglioramento genetico di piante, animali e microrganismi di interesse agrario e nella costituzione varietale; nella ricerca, sviluppo e innovazione di prodotti e processi biotecnologici agrari; nella gestione di strutture produttive e connessi con le biotecnologie agrarie, nei laboratori di analisi di certificazione e di controllo della produzioni agro-alimentari, agro-ambientali e agro-industriali, nei servizi di monitoraggio e risanamento ambientale e sicurezza alimentare e nell'applicazione di normative e per la gestione delle produzioni e bio-trasformazioni; nella promozione, sviluppo e trasferimento tecnologico dell'innovazione scientifica; nel controllo, sorveglianza, marketing di prodotti delle biotecnologie agrarie; nella formazione culturale e divulgazione scientifica.

e) Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe

Oltre l'italiano, le laureate e i laureati nei corsi della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente almeno una lingua straniera, in forma scritta e orale, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

f) Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe

Padronanza di nozioni e strumenti di base delle scienze matematiche, chimiche, fisiche e biologiche e conoscenze fondamentali nelle discipline propedeutiche a quelle caratterizzanti della presente classe.

g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe

La prova finale consiste nella predisposizione e discussione di una tesi di laurea sperimentale elaborata in modo originale dallo studente che dimostri la padronanza degli argomenti e degli strumenti utilizzati, nonché la capacità di operare in modo autonomo e di analizzare criticamente i risultati ottenuti. Per la preparazione della tesi di laurea è necessario prevedere un significativo numero di CFU, in quanto momento qualificante della formazione ed elemento costitutivo fondamentale per i corsi della classe.

h) Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe

Devono essere previsti, in relazione agli obiettivi specifici della classe ed anche in riferimento alla preparazione della prova finale, e/o nell'ambito dei singoli insegnamenti un congruo numero di crediti per attività pratiche e di laboratorio di tipo specialistico.

i) Tirocini previsti per tutti i corsi della classe

I corsi della classe possono prevedere tirocini formativi, in Italia o all'estero, presso enti o istituti di ricerca, università, laboratori, aziende o amministrazioni pubbliche, anche nel quadro di accordi internazionali, finalizzati all'approfondimento di tematiche oggetto del percorso formativo e all'acquisizione di specifiche competenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro.

	ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI						
	Attività formative caratterizzanti						
Ambito disciplinare	Descrizione	Settori	CFU				
Discipline biotecnologiche generali	Conoscenze e competenze teoriche e metodologiche avanzate delle discipline fondamentali per le biotecnologie agrarie	AGR/07 - Genetica agraria AGR/16 - Microbiologia agraria AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento genetico BIO/01 - Botanica generale BIO/03 - Botanica ambientale e applicata BIO/09 - Fisiologia BIO/10 - Biochimica BIO/11 - Biologia molecolare CHIM/06 - Chimica organica CHIM/10 - Chimica degli alimenti CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica VET/01 - Anatomia degli animali domestici VET/02 - Fisiologia veterinaria					
Discipline biotecnologiche agrarie	Conoscenze e competenze teoriche e metodologiche avanzate delle discipline agrarie per le applicazioni biotecnologiche	AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree AGR/04 - Orticoltura e floricoltura AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura AGR/11 - Entomologia generale e applicata AGR/12 - Patologia vegetale AGR/13 - Chimica agraria AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale AGR/19 - Zootecnica speciale AGR/20 - Zoocolture BIO/04 - Fisiologia vegetale					
Discipline giuridiche, gestionali ed etiche	Conoscenze e competenze di gestione economico- aziendale, di legislazione e dei principi etici connessi all'applicazione delle	AGR/01 - Economia ed estimo rurale IUS/03 - Diritto agrario IUS/14 - Diritto dell'unione europea					

biotecnologie agrarie	M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza M-FIL/03 - Filosofia morale M-PSI/01 - Psicologia generale SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
Numero minimo di CFU	J riservati alle attività caratterizzanti 45